



BIBLIOTHECA
NATIONALE
5
C
791
DE CONSERVATION











5. C. 791

BULLETTINO
DELLE SENTENZE.

1808 N. 7.

a

17. 1. 1906

(3)

BULLETTINO DELLE SENTENZE

N. 7.

ANNO 1808.

Num. 1.

A di 4 Luglio 1808.



L Sign. Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Bonefro in Provincia di Capitanata e l'ex-barone di Pietracatella, per la quale si è provisto .

Veduti gli atti fabbricati in otto volumi nel S. R. C. , nell'abolito Tribunale

(4)

della Regia Camera ed in questa Commissione , e segnatamente la domanda fatta nel 1699 dal contemporaneo barone di Bonesto , di esser mantenuto nel possesso di una montagna e del bosco denominato Cava dell' Arena , *nel fog. 1 del vol. 1* , i gravami dedotti da quell'Università nel seguente anno 1700, fra' quali pretese anche ella di esser mantenuta nel possesso di detti fondi , *fol. 8 e 19* , il decreto di discussione profferito dal fu Consigliere Gurgo , col quale , rispondendo sopra ciascun gravame , ordinò che rapporto al bosco , inteso il Duca di Casacalenda , si sarebbe provveduto ; che si aprisse un termine sommario sul possesso della montagna , ed intanto si affittasse a nome del S. C. , *fol. 17 di detto vol.* ; la transazione stipulata fra l' Università ed il barone nell' anno 1704 , colla quale convenendosi sopra tutt' i gravami fu stabilito che , nella parte della mon-
ta-

(5)

tagna ridotta a coltura , si esigesse il terraggio dal solo barone , e che la fida degli animali de' forestieri si dividesse egualmente fra loro , *fol. 27 vol. 2*; i decreti uniformi profferiti dal S. C. nell'anno 1708 , co' quali fu mantenuto il Duea di Casacalenda nel possesso del bosco , ed aperto un termine ordinario sulle pretensioni dell' Università , *ne' fog. 157 , 160 , 167 e 169 di detto vol.* , i nuovi capi di gravezze dedotti dall' Università nell' anno 1743 , ne' quali si dolse specialmente del modo esorbitante onde esigevasi dal barone il terraggio , *fol. 1 di detto vol.* , il decreto del fu Consigliere Sign. Ferdinando Porcinari , col quale discusse nel 1745 i nuovi gravami , e riservò al S.C. la provvidenza sulla esecuzione o nullità del citato strumento di transazione , *fol. 67 di detto vol.* , la nuova supplica dell' Università , colla quale fu rinnovato nel 1756 il giudizio di re-

vindica del bosco contro il Duca di Casacalenda , e furono presentati un trasunto di tre strumenti e due assensi sulla cessione fatta all' Università nel secolo decimo quinto della montagna e del bosco da Giovanni Gambacorta, qual barone di Bonafro, *f. 214 e 231 a 252 di detto vol.* , i decreti profferiti dal S. C. negli anni 1796 e 1797 , coi quali fu sottoposta a termine ordinario la revindica della montagna, ed ordinata intanto l' esecuzione dello strumento del 1704, *ne' fog. 202, 213 del vol. corr.*

Veduti inoltre lo strumento di convenzione stipulato nell' anno 1712 fra l' Università ed il barone, col quale fu tassata la bonatenenza dovuta dal barone in anni ducati quindici, *fol. 314 vol. 5*; le doglianze avanzate in Regia Camera nell' anno 1790 dal barone che malgrado di aver egli pagati annui ducati settantotto per bonatenenza, erasi nondimeno tassata dall' U-
ni-

(7)

niversità in anni ducati cento , *nel fog. 1 di det. vol.* , le relazioni disimpegnate dal Segretario Bugli e da' Razionali Paziente ed Arena , colle quali fu fissata la bonatenenza dal primo in ann. ducati 116. 32 , dal secondo in ann. ducati 201. 78 , e dal terzo in anni ducati 46. 56 , *ne' fog. 163 , 220 e 293 di d. vol.* , il decreto profferito dalla R. Camera nel 1798 , col quale impartì termine ordinario su' punti di contessa , ed ordinò interinamente di pagarsi la bonatenenza in ann. duc. 116. 32 , *fol. 304 di detto vol.*

Veduti benanche gli strumenti ultimamente esibiti dal Marchese di Pietracatella attuale ex-barone di Bonefro , da' quali rilevasi che nell' anno 1628 acquistò il suo predecessore da varj creditori e dalla stessa Università duc. seimila e cinquecento di crediti strumentarj , senz' additarsi l' epoca della di loro contrazione e la primitiva ver-

sione del denaro, ed il R. assenso interposto sopra tal cessione colla clausola : *parchè nella prima vendita stato vi fosse il Regio decreto , ne' fog. 316 a 334 del corr. vol.*

Ed infine veduto l'atto formato dallo scrivano della causa innanzi al Giudice Commissario di essersi ristretti gli antichi e nuovi gravami a sette soli articoli, *ne' fogli 278 a 283*, le istanze fatte nel S. C. e nella Commissione di doversi far perizia sulle antiche scritture contenute nel precitato transunto, *ne' fogli 239 e 277*; il decreto di questa Commissione, col quale nel dì 28 dello scorso Aprile fu commessa la chiesta perizia al Marchese Orlando, *fol. 282*, e la relazione dello stesso Marchese, nella quale ha opinato di esser falsi ed apocrifi non meno il transunto, che i documenti transuntati.

Ed intesi pienamente l'Avvocato fisca-

scale e le parti contendenti .

La Commissione ha definitivamente deciso e dichiarato .

1. Sull' articolo della montagna si assolve l' ex-barone dalla revindica chiesta dall' Università, e si osservi la transazione del 1704, onde il terraggio della parte coltivata si corrisponda interamente a beneficio dell' ex barone, e la fida degli animali de' forestieri oltre al pieno uso civico si divida ugualmente fra l' Università e l' ex-barone; ma pe' granoni resti in libertà della Università e de' cittadini di corrispondere o in grano nel modo che si è praticato fin ora, oppure nello stesso genere di granone alla ragione di mezzo tomolo per tomolo del territorio seminato .

2. Si mantenga l' ex-barone nel possesso di esigere i terraggi dentro le aje in quei territorj ne' quali sinora gli ha esatti .

3.

3. Per lo credito strumentario si assolvano vicendevolmente l' Università dalla soddisfazione dello stesso credito , e l' ex-barone dall' indebito esatto .

4. Per la portolania si attenda la dichiarazione da farsi sulla medesima dalla Commissione de' titoli .

5. Per la prestazione degli annui ducati sette , che corrispondeansi dall' Università per la casa del governatore , si assolvano benanche vicendevolmente l' Università dalla dinotata prestazione , e l' ex-barone dall' indebito esatto .

6. Per la colletta di S. Pietro in annui ducati trenta si assolvano eziandio vicendevolmente l' Università dalla ulteriore prestazione della medesima , e l' ex-barone dall' indebito esatto . Ma sia lecito al medesimo ex-barone di fidare gli animali de' forestieri ne' suoi ex-feudali demanj dedotto l' uso civico anche per commercio fra' concittadini , e
si

si astenga di fidare ne' territorj appa-
dronati e demaniali dell' Università .

7. Pe' ducati dodici , che corri-
spondeansi dall' Università per gli atti
civili della corte , si assolvano altresì a
vicenda l' Università da tale prestazio-
ne , e l'ex-barone dall' indebito esatto .

8. Si assolva parimente l'ex-barone
dall' attrasso della bonatenenza preteso
dall' Università così prima del citato de-
creto camerale del 1798 a tenore della
tassa catastale , che dopo detto decreto
per lo dippiù degli annui ducati cento
sedici e grani 32 interinamente or-
dinati dal Tribunale della Regia Ca-
mera .

Finalmente per le spese della lite si
assolvano ambedue le parti contendenti .
Scrivano Giuseppe Pratico .

A di 5 Luglio 1808.

Il Signor Coco ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di S. Eramo in Provincia di Bari e 'l Marchese di tal nome, per la quale si è provisto.

Visti gli atti, il diploma della Principessa di Taranto del 1341, *fol. 133 a 138 p. v.*, l'altro del Re Ladislao del 1406, *cit. fol. 172 vol. 2*, co' quali l'agro materano fu reso comune ai cittadini di S. Eramo; la sentenza del S. C. del 1559 e 1560, colla quale fu dichiarato, che i territorj detti le Murgie, Pedali, e Matine, eran punti dell'agro materano, *fol. 105 a 118 r. v.*; la posizione de' fatti dell'Università, *fol. 118 dict. pr. vol.*; la risposta del Marchese di S. Eramo e gli atti tutti; intese le parti ed il Signor Avvocato fiscale. La

La Commissione decreta : Che il Marchese di S. Eramo si astenga dall'esigere la decima da coloro che coltivano terreni ne' territorj soprannominati delle Murgie, Pedali e Matine, e sia però assoluto il medesimo Marchese dalla pretesa restituzione dell'indebito esatto finora.

Circa le difese che il Marchese tiene ne' sopradetti territorj, e che l'Università vuole aprire, si scriva all'Intendente della provincia giusta l'appuntamento, affm di provvedersi.

Pel dazio della carne e del vino, le parti adiscano la suprema Commissione de' titoli.

I diritti proibitivi di forno e taverna rimangano aboliti.

Per la bonatenenza sia il Marchese assoluto dalle pretensioni dell'Università. Attuario Negri.

Si scriva all' Intendente perchè s' informi sull' estensione delle difese , che il Marchese di S Eramo tiene nelle Murgie , Pedali , e Matine , se oltre alle difese del Marchese ve ne sieno anche altre de' Santeremani , se riman salvo l' uso civico a' cittadini di S. Eramo ; e finalmente dovendosi dare un compenso all' Università , dica a quanto potrebbe ascendere .

Num. 3.

A di 7 Luglio 1808.

Nella causa tra'l Comune di Pareto in Provincia di Terra di Lavoro e l'ex-possessore del medesimo .

Sul rapporto del Signor Giudice Win-
speare .

Veduti gli atti, la lettera del Presi-
den-

dente della Commissione de' titoli, *fol.* 11, intesi il Signor Avvocato fiscale e le parti in conformità dell'appuntamento, *fol.* 12.

La Commissione dichiara, che non compete al Duca di Parete diritto di proibire macelli, nè di esigere alcuna prestazione allo stesso diritto surrogata. Benvero gli sieno salve le ragioni, se mai gli competono, contra coloro dai quali ha causa in altro giudizio, ed innanzi al Giudice competente.

In quanto a' corpi giurisdizionali della zecca, della portolania e della catapania, le parti adiscano la Commissione eretta da S. M. per la liquidazione de' titoli, la cui dichiarazione veduta, si daranno le provvidenze. Attuario Pasquale Conte.

A dì 7 Luglio 1808.

Nella causa tra 'l barone Sig. Annibale Corvi e 'l Comune di Fontecchio in provincia di 2. Abruzzo Ulteriore .

Sal rapporto del Sig. Giudice Franchini .

Veduti gli atti , lo strumento del 1597 , col quale l'Università di Fontecchio e la Regia Corte , per rilevare la stessa Università da' debiti contratti a cagion del demanio venderono , precedente decreto di *expedit* e Regio assenso , alla famiglia Corvi il feudo stesso di Fontecchio ed i corpi annessi , e segnatamente gli annui ducati duecento venti dovuti dalla medesima Università a titolo di terze e di diritto di suggello nella fiera di S. Biase , e ne promisero la difesa ed indennità in caso di evizione , *fol. 5 a 21.*

I ri-

I rilevj pagati pe' beni di detto feudo, ne' quali furono tassati non meno gli annui ducati duecento venti, che il dinotato suggello in annui ducati cinque, *fol. 45 e 46*, lo strumento di convenzione stipulato nell'anno 1750 fra l'Università ed il contemporaneo barone Corvi, munito di *exequatur* e Regio assenso, col quale fu riconosciuta e confermata a favore del barone la prestazione de'detti ducati duecento venti annui, *fol. 22 a 23*, le istanze e repliche dell'Università di non doversi più corrispondere le dette prestazioni, *fol. 4, 48 e 69*, e certiorate le parti, ed inteso l'Avvocato fiscale coll' intervento del Presidente Ambrogio surrogato al Presidente Marchese Dragonetti.

La Commissione ha definitivamente deciso e dichiarato, che non ha luogo l'eccezione dell'Università, e che debba perciò mantenersi l'ex-barone Cor-

(18)

vi nel possesso di esigere cost' gli annui duc. 220 , che gli altri anni ducati 5 in forza de' citati strumenti e rilevj. Niente per le spese della lite. Attuario Domenico Jannone .

Num 5.

A dì 8 Luglio 1808.

Nella causa tra 'l Comune di Rocchetta prope Calvi in Provincia di Terra di Lavoro e Monsignor . di Calvi ex-barone .

Sul rapporto del Sig. Giudice Winspeare .

Veduti gli atti in due volumi , i capi di gravezze dedotti nell'anno 1795 nell'abolita Regia Camera , *fol. 2* 1795 *atti originali* , l'istanza presentata nella Commissione , *fol. 21* di questo volume , il documento dello stato dell'Università del 1783 , *fol. 23* , il transunto contenente il privilegio di Riccardo a

Fal-

Falcone vescovo nel 1091, il privilegio di Federico II del 1221, il privilegio della restituzione del feudo fatta nel 1468 da Ferdinando I d' Aragona, *fol. 28 a 33*, la parte delle deposizioni dei testimonj estratte dal giudizio del 1546, *fol. 34 a 37*, gli articoli e le deposizioni del termine sommario impartito per la restituzione de' frutti, alla quale furono condannati gli eredi del compratore del feudo per esecuzione della sentenza interposta nel citato giudizio, *fol. 42*, il documento della platea del 1646, che si dice fatta nel 1580, *fol. 54*, i documenti di affitto della bagliva, della fida, delle ghiande e del pascolo, *fol. 48, 50, 52*, il documento di affitto delle Cesine, *fol. 38 a 41*, il documento della vendita della montagna di Montemaggiore, *fol. 44 e 45*, la fede *ordine judicis* per lo diritto delle calcare, *fol. 46 a 47*; veduto il documento del catasto del 1743 esibito dal-

l'Università, *fol.* 63, l'istanza dell'Università, *fol.* 56 a 61, il documento di ricevuta, *fol.* 62. Intesi il Sig. Avvocato fiscale e le parti pienamente.

La Commissione dichiara che sieno rimasti aboliti, specialmente dopo la legge de' 2 Agosto 1806, tutti i diritti e prestazioni dedotte nell'istanza di gravami dell'Università: cioè gli annui duc. 11 per pasto nella visita, gli annui duc. 2 e gr. 40 per loggetta, gli annui duc. 11 e gr. 75 per la prestazione della gallina, e del carlino a fuoco per licenza di armi rurali, la prestazione di carlini 20 per ogni calcara di calce e di carboni, il diritto di carcere per gli animali de'danni dati: perciò la Commissione assolve l'Università di Rocchetta da tutte le prestazioni e diritti di sopra enunciati. In quanto alla fida pretesa dall'ex-barone ne' demanj dell'Università: ed in quanto alle pretese dello stesso ex-barone, sulle difese,

fese , la Commissione dichiara , che non compete al Vescovo di Calvi ex-barone di Rocchetta alcun diritto di fidare ne' demanj dell'Università , e che glie ne sia solamente permesso l'uso , come uno de' cittadini . Dichiara inoltre , che lo stesso ex-barone debba servirsi del suo diritto di fidare nella selva di Montemaggiore , e nell'altra detta Monnolillo , dedotto però l'uso dei cittadini anche per cagion di commercio tra loro . Benvero l'uso civico s'intenda per tutto l'anno , eccettochè nel tempo delle ghiande , per la chiusura delle quali si osservi il solito costume della contrada .

Num. 6.

Real decreto sulla redimibilità delle prestazioni e redditi già feudali dovuti per diritto di suolo.

Napoli li 9 Luglio 1808 — Il Ministro della giustizia — Al Signor Dragonetti Presidente della Commissione de' capi di gravami — Signore — Il Re da Bajonna con Real decreto de' 20 del passato Giugno, ha ordinato quanto segue .

Visto l'articolo XII della legge dei 2 di Agosto 1806 abolitiva della feudalità, con cui ci riservammo di provvedere pe' diritti, redditi e prestazioni territoriali dovute agli ex-feudatarj, che sono pregiudizievoli all'agricoltura; facendoli redimibili a favor de' contribuenti colla surrogazione di canoni in denaro .

Visto

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno fondato sull' avviso rassegnatocene dalla nostra Commissione delle cause feudali, e sul parere di cinque del Collegio de' tavolarj del S.R.C.

Considerando, che per effetto della citata nostra legge hanno gli ex baroni acquistato il diretto dominio e la pienissima facoltà di disporre di tutti beni già feudali .

Considerando che in compenso di tali importanti vantaggi abbiamo fatto l' indicata riserva unicamente diretta alla miglioramento dell' agricoltura ed alla proprietà de' nostri sudditi .

Considerando , che pregiudizievole all' agricoltura si son mai sempre sperimentati nel Regno i redditi feudali perpetui, denominati quinte, settime, none , decime , duodecime, o altra parte de' frutti raccolti , egualmente che le prestazioni esatte in ragion di semina sotto nome d' intera , o mezza covertu-

ra ; come anche il diritto esercitato dagli ex-baroni sia co' proprj animali , sia precedente fida cogli altri di far pascere l'erba ne' terreni appadronati dei particolari a titolo di colonia o di servitù .

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Tutte le prestazioni e redditi già feudali perpetui , che per diritto di suolo , di colonia , di servitù , e per qualunque altro titolo si esigono su de' territorj appadronati de' particolari sia in proporzione della estensione del terreno , o della semina sotto nome di covertura , mezza covertura , o sotto qualunque altro nome ; sia in proporzione del frutto , come sono le quinte , le decime , le dodicesime e le ventesime del raccolto , o altre prestazioni maggiori , o minori dovute agli ex-baroni , i diritti di pascolo e di fida , ch' essi esercitano ne' medesimi fondi ,

po-

potranno a richiesta de' contribuenti de-
gl' indicati redditi, e de' possessori sog-
getti all' esercizio di tali diritti, o a ri-
chiesta di ciascuno di essi in qualun-
que tempo esser convertiti in canoni in
denaro sul coacervo della rendita netta
di un decennio, senza comprendere nel
calcolo del coacervo qualunque spesa
di trasporto de' generi a' magazzini, o
alle aje degli ex-baroni. In mancanza
di dati sicuri da ottener questo coacer-
vo, la riduzione in denaro sarà fatta
per mezzo di un estimo giusto e legale.

Art. 2. Le prestazioni ridotte in de-
naro nel modo prescritto nell' articolo
precedente, dovranno riguardarsi come
surrogate alle antiche territoriali, e pa-
garsi ne' tempi medesimi, ne' quali si
sarebbe prestata la parte de' frutti, o
l'erba, se la riduzione in denaro non
fosse seguita. Siffatti canoni pecuniarj
però conserveranno la natura di censi
riservativi, sino a che non sien redi-
miti,

miti, secondo che sta ordinato nel seguente articolo 4

Art. 3. I redditi e diritti territoriali ancorchè convertiti in denaro a norma dell'articolo 1. saranno tuttavia, a perizia delle parti, soggetti all'esame della Commissione de' gravami, o di qualunque altro giudice competente. E qualora sieno dichiarati abusivi ed illegittimi, o ne sia diminuita la quantità, sarà abolita, o diminuita la prestazione in denaro.

Art. 4. Tutte le prestazioni e diritti compresi nell'articolo 1, che saranno ridotti in canoni pecuniarj, e tutti i redditi, che attualmente dagli ex baroni in denaro si esigono, son dichiarati perpetuamente redimibili a petizione de' contribuenti, e di ciascuno di essi. Il capital prezzo ne sarà ragguagliato al cinque per cento, senza detrazione alcuna di peso fondiario. Colla fissazione di questa ragione s'intende com-
pen-

pensato anche il diritto eventuale , che legittimamente abbiano gli ex-baroni di esigere nel caso dell'alienazione una parte del prezzo , purchè questa non ecceda la quinquagesima .

Art. 5. Qualora la parte del prezzo , che eventualmente gli ex-baroni percepiscono nell'alienazione de' fondi redditizj, ecceda la quinquagesima , allora nel caso della redimibilità permessa coll' articolo precedente si seguirà la seguente regola .

Dove la prestazione solita e legittima nel caso di alienazione sia la quindicesima , si aggiungerà la somma di due. 2 annui ad ogni cento ducati di rendita .

Vi si aggiungerà la somma di duc.3, se la prestazione solita e legittima sia della decima parte del prezzo .

Vi si aggiungerà la somma di duc. 7 e gr. 50 , qualora la prestazione solita e le-

e legittima sia della quarta parte del prezzo .

Vi si aggiungerà la somma di ducati 10 , ove la prestazione sia della terza parte del prezzo .

Tutte le altre prestazioni maggiori , o minori delle somme finora espresse produrranno un'aggiunzione all'annua rendita sulla stessa proporzione stabilita nel presente articolo .

Fatta una tale aggiunzione , il pagamento del capitale sull'intera rendita annuale che ne risulterà , ragguagliato alla ragione fissata nell'articolo precedente , renderà il fondo interamente libero , e di pieno diretto dominio nelle mani del possessore , ed estinguerà così il debito del reddito annuale , come quello della prestazione eventuale , a cui si trovava il fondo stesso legittimamente soggetto in caso di alienazione .

Art.

Art. 6. Sul rapporto del nostro **Ministro dell' Interno** fisseremo con altro decreto il regolamento necessario per ottenersi il pronto ed intero adempimento delle disposizioni contenute nei precedenti articoli .

Partecipo tutto ciò per mezzo vostro a cotesto Tribunale per intelligenza sua e di chiunque altro convenga ; nella prevenzione , che si è scritto al **Ministro dell' Interno** , perchè si compiaccia di eseguire sollecitamente quanto si è dalla **M. S.** determinato coll' articolo 6 del presente decreto — Sono con perfetta stima — **Cianciulli** — Per copia conforme — **Dragonetti** .

Num.

(30)
Num. 7.

A di 11 Luglio 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Marchese Sg. Tommaso Brancia e 'l Comune di Castello de' Franci in Provincia di Principato Ulteriore .

Veduti gli atti , le tre perizie fatte d' ordine del S. C. , una dal tavolario locale Vecchi , *fol. 85* , la seconda dai tavolarj revisori , *fol. 108* , la terza dall'ingegnere del Gaiso , *fol. 132* , veduto il documento esibito dal Marchese Brancia nella ruota , *fol. 154* , intesi il Sig. Avvocato fiscale e le parti .

La Commissione decreta , che si tolga l' inibizione , e che l' Università di Castel de' Franci si serva del suo diritto di costruire e perfezionare il molino nel luogo detto alle Coste del Vallone . Attuario Gennaro Fortunato .

Num.

A dì 12 Luglio 1808.

Il Sig. Coco ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Monteroduni in Provincia di Molise coll' ex-principe Sig. Luigi Pignatelli, per la quale si è provisto.

Visti gli atti, l'istanza dell'Università, *fol. 26 proc. curr.*, l'altra istanza dell'ex-fendatario, *fol. 46 eod.*, il viglietto del Ministro di Giustizia dei 17 Gennajo dell'anno corrente cogli annessi ricorsi dell'Università e relazione del governatore locale, *fol. 7 & seq. eod.*, l'altro viglietto de' 18 Aprile, *fol. 111 & seq.*, la copia della concessione, *fol. 62 e 63 proc. pro I. B. d'affitto*; la sentenza di reintegra dell'anno 1548, *proc. reinteg.*, lo strumento di convenzione e le capitola-
zioni del 1550, *fol. 52 & seq. proc. lit*

litt. E; lo strumento , *fol. 89. proc. Junctæ boni Regiminis* ; l'altro strumento del 1564 , *fol. 64 proc. curr.* , intese le parti e 'l Signor Avvocato fiscale

La Commissione decreta :

1. Doversi assolvere l' ex-feudatario dalla revindica pretesa dall' Università di Montepiano e di Montegallo , ed al contrario dover l' Università essere assoluta dalle pretensioni dell' ex-feudatario per la reintegra al feudo delle montagne di Frasseneta , Invivata e Mamoli . Sia all' ex-feudatario permesso di fidare tanto in Montepiano , quanto in Montegallo , non impedito però l' uso civico , anche per ragion di commercio tra cittadini . Sia parimente l' ex-feudatario assoluto dalla restituzione di ducati 36 all' anno , che l' Università asserisce aver pagati per espellere i cittadini del Gallo dal pascolo delle predette montagne ; ma l' ex-feudatario si asten-

astenga dalla stessa esazione da oggi avanti .

2. La selva dell' ex-fendatario dedotta negli atti sia aperta a' cittadini secondo il solito e le capitolazioni , in tutto l' anno , escluso il tempo delle ghiande , il quale incomincia da' 18 Ottobre , e finisce a' 30 Novembre . Se mai oltre questo tempo vi fossero ancora ghiande , sia permesso di prorogare la chiusura a tenore delle capitolazioni medesime coll' intelligenza dell' Università . E quando la medesima dissentisse , le parti adiscano il giudice locale . Le ghiande delle querce , che sono nei territorj de' privati compresi entro i confini della selva suddetta , si appartengano a' padroni degli stessi territorj . Ben vero debbano essi raccoglierle secondo il costume della regione , ed in modo da non recar danno alle ghiande della selva , e sia anche permesso ai

padroni de' territorj di chiudersi i medesimi .

3 Per la Limata di S. Spirito l' ex-feudatario sia assoluto dalla revindica pretesa dall' Università . Pel *Vaticalone* si destini l' ingegnere Sig. Ignazio Stile, il quale , requisite le parti , ed avendo presenti gli atti riferisca ad istruzione della Suprema Commissione , se il *Vaticalone* sia o no lo stesso territorio che chiamasi le Limate ; ed in caso che sieno due territorj diversi , se sieno o no confinanti , affine di provvedere sulla domanda dell' Università .

4. Sia l' Università assoluta dal pagamento della colta di S. Maria da oggi innanzi . Per l' indebito esatto finora sia l' ex-feudatario assoluto dalla restituzione pretesa dall' Università .

5. Tutt' i diritti proibitivi e personali rimangano aboliti .

6. Sia l' ex-feudatario assoluto dalle
azio-

azioni dell' Università sul padronato dell' arcipretura , e di tutti gli altri beneficj ecclesiastici compresi nell' apprezzo del feudo .

7. Su' capi dedotti nella memoria umiliata a S. M. , *fol. 15 e 26 proc. curr.* , le parti veramente interessate adiscano il giudice competente .

8. Finalmente si faccia relazione a S. M. giusta l' appuntamento per l' agente dell' ex-feudatario Sig. Benedetto del Vecchio . Scrivano Cristina .

Si è appuntato riferirsi a S. M., che il Sig. Benedetto del Vecchio non risulta reo di alcun delitto positivo ; ma solo di zelo soverchio , e qualche volta eccessivo per gl' interessi del Principe Pignatelli . Fatta che sia la perizia del Vaticalone , potrà ritornarsene nella sua patria ; ma coll' insinuazione di non fare più da agente del Principe Pignatelli .

(37)

Num. 9

A di 12 Luglio 1808.

Il Signor Pedicini ha riferito in Commissione la causa tra 'l Comune di S. Martino Valle Caudina in Provincia di Principato Ulteriore coll' ex-barone Principe di Supino, per la quale si è provisto.

Fatta parola ec.

Visti gli atti, l'istanza prodotta per parte del Comune di S. Martino nella Valle Caudina, e per parte ancora dell' il lustre Principe di Supino Sig. Giuseppe della Leonessa, *fol. 32*, le minute sottoscritte da ambedue le parti, *fol. 2 a 27*, la conchiusionone del decurionato del detto Comune, *fol. 28 a 31*, e tutti gli altri atti in più volumi, intese le parti ed il Signor Avvocato fiscale.

La Commissione dichiara, che la convenzione contenuta nella disopra citata istanza sia utile ed espediente, e

c 3

per

perciò sia lecito di stipularsi lo strumento, servata la forma delle menzionate minute da sottoscriversi tanto dal Commissario della causa, che dall'Avvocato Fiscale, bensì colle seguenti spieghe e moderazioni.

1. Rapporto a' diritti di dogana, pesi, misure, che nel capo quarto dei gravami prodotti nel 1778, *fol. 1 a t. vol. 5*, si disse che il Principe se gli arrogava senza giusto titolo, e nelle minute si è stabilito, che attente le recenti leggi non vi era più luogo a quistionare, giacchè tali diritti riguardano l'interesse del Regio Fisco; la Commissione decreta, che le parti adiscano l'altra Commissione eretta per l'esame de' titoli, e veduto l'esito di ciò che dalla medesima sarà dichiarato, si darà la provvidenza da questa Commissione.

2 Rispetto alle acque del fiume pubblico, per le quali il Comune col ca-
po

po nono de' gravami si dolse , che il Principe se ne serviva per animare il suo molino , e col capo 35 disse , che lo stesso Principe ne faceva anche uso per irrigare i suoi giardini in pregiudizio de' cittadini che non poteano irrigare i proprj fondi ; la Commissione decreta , che le acque scorrano , come fin ora sono scorse , abolite però le parate ed ogni altro mezzo violento che possa deviare il cammino naturale , ed impedire il libero innaffiamento dei terreni de' cittadini che sono contigui . Riguardo però al corso delle acque , prima che giungano al molino , sia permessa l'irrigazione de' fondi laterali , purchè non manchi l'acqua per la macina del molino anzidetto .

2. Rapporto al passaggio de' cittadini per le selve e montagne ex-feudali per condursi alle montagne del Comune , per cui nel capo 27 de' gravami lo stesso Comune si dolse , che il Principe

negava il detto passaggio , e faceva benanche arrestare i cittadini , e nelle minute di convenzione sta stabilito , che tanto il Comune , che il Principe debbano eseguir le leggi riguardanti il rispetto delle proprietà e la difesa dei proprj poderi ; la Commissione decreta , che il Principe non debba impedire il passaggio per le di lui selve e montagne , ad oggetto che i cittadini si possano condurre nelle montagne universali . Beninteso che nelle montagne ex-feudali non debba essere impedito l' uso civico senza recarsi danno alle proprietà dell' ex-barone , secondo sta convenuto nello strumento di convenzione del 1731 al capo 3 , *fol. 30 at. del proc. presso l' attuario Bugli* , e secondo sta prescritto con decreto del fu Consigliere Porcinari de' 10 Maggio 1770 interposto sul capo 27 dei gravami , *fol. 69 at. vol. 5.*

4. In quanto a' boschi feudali , e
 spc-

specialmente quei denominati *Bosco grande*, *Jardino*, *Massarie*, *Vico*, la Commissione decreta, che senz'aversi verun conto di quanto colle citate minute si trova stabilito e convenuto, restano per ora proibite le cesinazioni, e l'Intendente della Provincia proceda sollecitamente alla divisiona delle selve e de' demaniali del feudo, compresi i cesinati, ed assegni al Comune quella porzione che gli spetta.

5. Per quel che riguarda la montagna denominata *Cerro*, la Commissione decreta, che si esegua quanto colle dette minute si vede stabilito. Benvero il Principe debba rinunciare espressamente a quella porzione della detta montagna che gli potrebbe spettare per l'uso civico che gli compete come il più ricco de' cittadini, ed alla porzione ancora del frutto nel caso della vendita del legname verde della montagna medesima.

Fi-

Finalmente la Commissione decreta ,
che l' ex-barone Principe di Supino fra
quattro giorni dichiarì se vuole stare alle
spieghe e moderazioni di sopra espres-
sate; altrimenti si procederà alla
spedizione della causa ne' termini di
giustizia . Attuario Nicola Longobardo.

Num. 10.

A dì 13 Luglio 1808.

Il Signor Franchini ha riferito nella
Commissione la causa tra 'l Comune
di Striano in Provincia di Terra di La-
voro ed il Marchese Genzano , per la
quale si è provisto .

Veduti gli atti in cinque volumi fab-
bricati nell' abolito Tribunale della R.
Camera ed in questa Commissione , e
segnatamente il rilievo dell' anno 1506,
in cui fra le rendite del feudo di Stria-

no furono liquidati i frutti , la fida ed erbaggio di Bosco , Piano e Longola , e le prestazioni in denaro ed in generi nelle terre demaniali e redditizie, *f. 109 a 117 del vol. corr.* , la concessione di detto feudo fatta nel 1531 dall'Imperatore Carlo V. a Girolamo Tuttavilla, *fol. 23 a 47 1 vol.* , il documento della promiscuità confermata nel 1565 fra l'Università di Striano ed altre quattro Università vicine, *fol. 155 d. vol.* , gli articoli , le deposizioni ed i decreti interini del S. C. nel giudizio agitato nell'anno 1563 fra l'Università ed il barone , *fol 51 a 57 di d. vol.* , la transazione stipulata nell'anno 1565 tra esso barone e l'Università , colla quale furono dati all'Università ed a' suoi cittadini settecento moggia de' territorj di Bosco e Piano , col peso della decima a favore del barone , ed il dappiù fu lasciato al barone , dedotto l'uso civico di pascere e legnare , e salva la franchi-

gia e comunione dell'Università di Striano con altre quindici Università , e vennero altresì pagati duc. quattromila al barone per la conferma delle antiche capitolarioni e per compenso della stessa transazione, *fol. 76 a 100. vol. corr.* , taluni atti e la sentenza del S. C. sulla contestazione insorta tra la stessa Università di Striano e l'Università e suo barone di Ottajano , *fol. 66 a 70 1 vol.* , gli strumenti delle vendite del feudo seguite negli anni 1618 e 1639 , *fol. 107 vol. corr. e 72 a 78 1 vol.* ; lo stato discusso del Reggente Tappia nel 1628 , *fol. 111 a 115 d. vol.* ; il Regio assenso interposto nell'anno 1744 sulla concessione enfiteutica di porzione dei territorj demaniali coverti dalle ceneri del Vesuvio , *fol. 80 d. vol.* , i contemporanei strumenti di molte concessioni di detti territorj , *fol. 79 a 85 d. vol.* , le successive concessioni fatte dal 1652 a tutto il 1736 , *fol. 238 a 276 d. vol.* ,
e lo

e lo strumento dell' anno 1780 , col quale furono ridotte in pecuniarie le prestazioni prediali di moltissimi territorj , *fol 96 e seg. d. vol.*

Veduti inoltre i capi di gravami dedotti prima innanzi al Marchese Vivenzio delegato dal Governo nel 1801 , e di poi in Regia Camera nel 1802 , *fol 127 e 227 1 vol.* , i decreti interposti dalla R. Camera , co' quali fu aperto un termine ordinario sopra tai capi , e ridotta interinamente in pecuniaria la prestazione prediale degli altri territorj redditizj , *fol. 285 a 315* , l'atto formato innanzi al Giudice Commissario de' gravami che debbon giudicarsi dalla Commissione , *fol. 121* , e le istanze ultimamente presentate a nome dell' Università e dell' ex-barone Marchese di Genzano , *fol. 120 a 146 vol. corr* , ed intesi pienamente l' Avvocato fiscale e le parti .

La Commissione ha definitivamente deciso e dichiara .

1. Che non ha luogo la domanda dell' Università di Siriano di esser reintegrata nella percezione dell' estagio , ossia decima de' frutti che si corrisponde da' possessori de' territorj siti nel suo tenimento , e che si mantenga perciò l'ex-barone Marchese di Genzano nel possesso di percepirla . Ma debbano rimaner fermi ed affrancabili non meno i canoni stabiliti ne' rispettivi strumenti di concessione , che le annue prestazioni ridotte in denaro col citato strumento del 1780 , e coll' interino decreto della Regia Camera in data de' 24 Agosto del 1802.

2. Che si assolva l'ex barone dalla chiesta restituzione de' ducati quattromila pagati dall' Università in forza dello strumento di transazione dell' anno 1565 per compenso delle cose transatte e delle capitolazioni confermate collo stesso strumento .

3. Che si assolva parimente l'ex-baro-
ro-

rone dalla revindica e reintegrazione domandata dall' Università degli antichi demanj feudali Bosco e Piano , ma in compenso degli usi civici e de' diritti di franchigia e comunione colle altre Università , che impediti si sono ed alterati colla riduzione a coltura degli stessi demanj , e per compenso eziandio de' predetti duc. 4000 promessi di restituirsi all' Università in qualunque caso d' inosservanza delle capitolazioni e de' patti contenuti nel citato strumento di transazione , si dia la quarta parte di detti demanj nello stato in cui trovansi , e de' canoni e prestazioni pecuniarie che debbono come sopra restar ferme e corrisponderli dagli enfiteuti e da' coloni di detti demaniali territorj .

Ed in fine si assolvano vicendevolmente le parti dalle spese della lite —
Attuario Filippo Vitale .

A dì 20 Luglio 1808.

Il Signor Franchidi ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Sperlonga in Provincia di Terra di Lavoro e 'l Principe di Fondi .

Veduti gli atti fabbricati in tre volumi nel S.C , presso l'Intendente Provinciale ed in questa Commissione , e segnatamente il rilievo dell'anno 1637 *fol. 78 del proc. cor.* ; le fedì de' due apprezzì dello stato di Fondi e de' beni feudali della terra di Sperlonga seguiti nell'anno 1690 e 1701, *fol. 76 e 77* , il diploma di conferma spedito dall'Imp. Carlo VI. nell'anno 1714 sulla concessione di detto feudo del Re Carlo II. in data de' 6 Luglio del 1690, *fol. 75* . La domanda del Principe ex-barone di Sperlonga d'esser mantenuto nel possesso di esigere la sesta dei
pe-

pesce ed altre prestazioni , *f. 1* , i decreti corrispondenti del Consigliere Commissario Sign. Giosuè Starace , *fol. 3* , *15* , *50 e 57* , le istanze in contrario prodotte nello stesso Tribunale da' pescatori e dall' Università di Sperlonga , *fol. 8 a 10* , *14* , *17* , *41* , *45* , *60 e 61* . Le istanze fatte vicendevolmente nella Commissione , *fol. 72* , *81* , *83 e 86* , e l' appuramento fatto nella stessa Commissione nel dì 5 del corrente mese , col quale di consenso delle parti contendenti furono abolite talune dedotte prestazioni .

Ed intesi pienamente il Sign. Avvocato fiscale e le parti .

La Commissione ha definitivamente deciso e dichiara .

1. Che si astenga l' ex-barone di esiger qualunque prestazione per gli animali de' cittadini che vanno a dissetarsi nelle acque sorgenti nel territorio di Sperlonga .

1808 N. 7.

d

2.

2. Che si astenga parimente l'ex-barone di esigere il tomolo di grano per ciascun pajo di buoi aratorj de' cittadini a titolo di *Menanno* o altro qualunque .

3. Che si astenga altresì l'ex-barone di fidare in qualunque modo nei territorj appadronati e demaniali della Università . Sia beccà lecito allo stesso ex barone di fidare ne' suoi demanj ex-feudali gli animali de' forestieri , dedotto l'uso civico anche per commercio fra' concittadini .

Finalmente sull' articolo della sesta del pesce , avendo esposto ambedue le parti di essersi conchiusa una convenzione fra lo stesso ex-barone , l'Università ed i pescatori , la Commissione decreta che si presenti una tal convenzione all'esame dell'Avvocato fiscale , per quindi discutersi dalla Commissione nel dì 29 del corrente mese -- Scrivano Pasquale de Nicola .

A di 23 Luglio 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Zollino in Provincia di Otranto e 'l suo ex-possessore , per la quale si è provisto .

Veduti gli atti in due volumi , il giudizio fatto nell' abolita R. Camera nel 1742 dal Sig. Onofrio Villapiana allora tenentario del fendo , gli atti successivi , e specialmente l'istanza dei capi di gravezze dedotti nel 1771 , *fol. 147 a 150* , la relazione della R. Udienza di Lecce , *fol. 134* , l' intero volume delle diligenze dalla medesima praticate , per esecuzione di Real Dispaccio ; l'istanza rinnovata nel 1803 , *fol. 202 vol. di dilig.* , l'istanza del fu Avvocato fiscale Martucci , *fol. 207* , e gli ordini della Camera in seguito della

d 2

me-

medesima istanza , presentata dall' Università nella Commissione , *fol.* 232 , l' istanza del Duca di Carpignano , *fol.* 236 . Veduti su tutti i capi di gravami , e specialmente sull' articolo delle decime , l' inventario delle rendite del Principe di Taranto nel feudo di Zulino , *fol.* 205 *atti delle dilig.* , dal quale si rileva il diritto di decimare su tutti i frutti , compreso l' oglio ed il vino ; veduta la distinzione che nel detto inventario si fa delle terre decimabili , da quelle che si concedevano colla riserva d' una quota maggiore dei frutti ; veduto il conto erariale dell' anno 1458 antecedente alla devoluzione del Principato di Taranto seguita per la ribellione dell' ultimo Principe di Taranto Gio: Antonio del Balzo Orsini , *fol.* 254 *di questo vol.* ; veduto l' apprezzo del 1661 e lo strumento di compra dalle mani del Fisco del 1663 , *f.* 55 *di questo vol.* , il quale apprezzo

fu fatto sulla norma d' un inventario del 1466 ordinato dal Serenissimo Federico d' Aragona allora Principe di Taranto e Vicario in quella Provincia; veduta la platea del 1672 esibita in Ruota dal Duca di Carpignano ed estratta legalmente nel 1709 dall' Attuario della R. Camera Matteo S. Maria; veduto il diploma del Re Ferdinando I. del 1468 , relativo al possesso in cui erano gli ex-baroni della Provincia di Lecce di decimare , *fol. 263 di questo 1. vol. , e tutti gli altri documenti dal fog. 259 al fog. 267 di questo vol. ;* veduta l'istanza colla quale si è prima della decisione rinnovata la lodezione del Fisco in autore. Intesi il Signor Avvocato fiscale e le parti pienamente .

La Commissione dichiara che non compete all' ex-barone diritto di esigere gli annui ducati ventiquattro di donativo dedotto nel primo capo delle gravanze .

Sulle prestazioni esatte per cagione del pascolo volgarmente conosciuto sotto il nome di *erbatica* e di *carnatica* dedotte nel 2 e nel 3 capo , la Commissione decreta che debba l' ex barone continuare ad esigerle , eccetto che dai padroni delle greggi , le quali pascolano l' erbe de' fondi non decimali , ed eccetto che da' cittadini , i quali fanno pascolare le loro greggi ne' loro proprj fondi : e le suddette prestazioni di *erbatica* e *carnatica* così ridotte sieno redimibili a tenore del Real decreto de' 20 del passato mese di Giugno .

Per le prestazioni finora esatte da ciascun capo di famiglia sotto il nome di *ragioni di famiglia* dedotte nel capo 4 , la Commissione dichiara che non compete all' ex barone diritto di esigerle , anche attenta la disposizione della legge abolitiva della feudalità dei 2 Agosto 1806.

Per le due diverse partite di censi
e de'

e de' censi minuti dedotte nel capo 5 de' gravami , la Commissione decreta che l' ex-barone debba servirsi del suo diritto di esigerle da' possessori de' fondi , su' quali i censi suddetti sono infissi , esclusi però que' fondi su' quali sarà dichiarata legittima col presente decreto l' esazione della decima .

In quanto alle decime , alle none , alle ottave ed alle altre quote de' frutti , la Commissione decreta che debba l'ex-barone continuarle ad esigere nelle medesime quantità finora esatte , e sui soliti fondi decimali , esclusi g'li orti censiti col solo canone in denaro a tenore dell' inventario dell' anno 1396 . Inoltre la Commissione dichiara che la esazione delle decime cada solamente su' seguenti generi , cioè : sul grano , sull' orzo , sull' avena , sulle fave , sul vino , sull' olio e sul lino , e che le suddette decime sieno redimibili a tenore

del citato Real decreto de' 20 del passato mese di Giugno .

Per la pretensione promossa dall' ex-barone nell'istanza , *fol.* 259 , di continuare a l'esigere le giornate franche per ogni pajo di buoi , la Commissione decreta che non vi è luogo alla domanda .

Finalmente in quanto alla lodazione del Fisco in autore rinnovata dal Duca di Carpignano prima della decisione della causa nell'istanza , *f.* 258 , la Commissione decreta che per l'evizione sofferta per cagione del presente decreto , gli sieno salve le ragioni contro il Reg. Fisco , se mai gli competano , in altro giudizio ed innanzi al giudice competente -- Alt. G. Squadriti .

A di 23 Luglio 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Roccaraso in Provincia di *r. Abruzzo Ulteriore* e 'l Principe di *S. Buono*, per la quale si è detto .

Veduti gli atti , intesi il Sig. Avvocato fiscale e le parti .

La Commissione dichiara che non compete al Principe di *S. Buono* il diritto di esigere la prestazione di ducati trenta dedotta sotto il nome di colletta di *S. Maria* .

In quanto alla prestazione di ducati diecisette per la giurisdizione de' danni dati , le parti adiscano la Commissione eretta da *S. M.* per la liquidazione del titolo della bagliva , la qual dichiarazione veduta si daranno le providenze ec. -- *Scrivano Ferdinando Rondo.*

N.14.

(58)
Num. 14.

A di 28 Luglio 1808.

Il Sig. Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Sign. Crisante Cefali di Cortale in Provincia di Calabria Ulteriore e l' ex-barone , per la quale si è provisto .

Fatta parola .

Sia lecito al ricorrente Sig. Crisante Cefali di costruire il molino nel fondo proprio , animandolo , come ha esposto, coll'acqua pubblica , purchè non rechi ad altri pregiudizio : con doverne però prima ottenere il permesso da S.M. Attuario Persico .

A di 30 Luglio 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra' l' Comune di S. Pietro in Galatina in Provincia di Otranto ed il Conte Scotti Gallerati, per la quale si è provisto .

Veduti gli atti di liquidazione fatti dall' Uditor Garofalo , il decreto della R. Camera del 1737 , del 1732 , del 1736 , l' istanza presentata nel 1771 , *fol.* 2. 21. 58. 61. 97. 102 ; veduto lo strumento di compra dell' anno 1608 , col quale il Marchese di Corato comprò *in feudum* la masseria del Duca e tutti i beni posseduti in burgensatico dal Principe di Bisignano , *fol.* 23 ; veduto il decreto del Presidente dell'abolita Regia Camera de Cintiis , *fol.* 119 , l' estratto del catasto , *fol.* 121 ; intesi il Signor Avvocato fiscale e le parti pienamente .

La

La Commissione dichiara che il Conte Scotti Gallerati debba all' Università di S. Pietro in Galatina la bonatenenza dal dì della pubblicazione del catasto sino a tutto l' anno 1806 , sopra tutti i beni descritti nel catasto medesimo , eccettuati quei che furono comprati come feudali nello strumento del 1608 , e che pendente la lite furono accatastati come burgensatici , dedotte dal debito del Conte Scotti le quantità che documenterà legittimamente aver pagate .

Dichiara ugualmente la Commissione che lo stesso Conte Scotti debba la bonatenenza dal dì dell' acquisto sui beni acquistati posteriormente al suddetto catasto . E per la liquidazione del debito e per gli altri commette al Razionale Caropreso di riferire l' occorrente , requisite le parti ad istruzione della stessa Commissione .

Finalmente la Commissione assolve
il

(61)

il Conte Scotti Gallerati da tutte le pre-
tensioni dell' Università per lo debito
antercedente all' epoca del catasto — At-
tuario G. Capaldo .

Num. 16.

A di 30 Luglio 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella
Commissione la causa tra 'l Duca di
Laviano Sig. Giuseppe d' Anna e 'l Co-
mune e cittadini di Castelgrandine in
Provincia di Basilicata .

Veduti gli atti , il decreto del S. C.
de' 24 Agosto 1807 , *fol. 63* , la rela-
zione della R. Corte di S. Fele , *fol. 57* ,
le nullità prodotte dal Duca di Lavia-
no , *fol. 64* , la fede dell' Università di
Rapone , *fol. 66* , 70 , gli atti della Cor-
te di Bella e la relazione , *fol. 14* ; in-
tesi il Sig. Avvocato fiscale e le parti .

La Commissione decreta .

Le

(62)

Le nullità non ostano : il perchè il Sign. Vincenzo Tozzi si serva del suo diritto nella costruzione del molino nel proprio fondo , detto alli Parrilli , ed il deposito si liberi a beneficio del Segretario di questa Commissione -- Scrivano P. de Nicola .

Certificato conforme .

P. BORRELLI .

IN-

(63)
I N D I C E

DE' DIRITTI E DELLE PRESTAZIONI
SULLE QUALI SI È GIUDICATO ,

LUGLIO 1808 N.º 7.

N. 1. *Nella causa tra 'l Comune e
l'ex-barone di Bonefro.* p. 3

1. *Pertinenza di una montagna.*
2. *Diritto di esigere i terraggi su
di taluni territorj.*
3. *Credito strumentario.*
4. *Uffizj di portolania.*
5. *Prestazione di ducati sette an-
nui per la casa del Governatore.*
6. *Colletta di S. Pietro .*

7. Prestazione di anni ducati 7 per gli atti civili della Corte .
8. Bonatendenza .

N. 2. *Nella causa tra'l Comune di S. Eramo e l' ex barone di S. Eramo .* p. 12

1. Diritto di decimare su' demanj del Comune .
2. Apertura delle difese fatte nei medesimi demanj .
3. Dazio sulla carne e sul vino .
4. Diritto proibitivo sul forno e sulla taverna .
5. Bonatendenza .

N. 3. *Nella causa tra'l Comune e l' ex-barone di Parete .* p. 14

1. Diritto proibitivo su' macelli .
2. Uffizj di portolania , catapania, e zecca di pesi e misure .

N.4.

N. 4. *Nella causa tra 'l Comune e l'ex-barone di Fontecchio .* p. 16

Prestazione di annui ducati 200 a titolo di terze baronali e di suggello nella fiera di S. Biase .

N. 5. *Nella causa tra 'l Comune di Rocchetta prope Calvi ed il Vesco-vo e l'ex-barone .* p. 18

Prestazioni .

1. Di annui ducati 13 per pasto all' ex-barone nella visita dell'ex-fendo .

2. Di annui duc. 12 per *loggetta*.

3. Di annui duc. 11 surrogati alle galline .

4. Di un carlino a fuoco per licenze di armi rurali .

5. Di carlini venti per ogni calcarra di calce e carboni .

6. Diritto su' danni dati degli animali .

1808 N.7.

e

7.

7. Diritto di fidare ne' demanj comunali .
8. Chiusura de' demanj ex feudali.

N. 6. *Real decreto sulla redimibilità delle prestazioni e redditi già feudali dovuti per diritto di suolo.* p. 22

N. 7. *Nella causa tra 'l Comune di Castel de' Franci e'l Marchese Brancia .* p. 30

Impedimento messo alla costruzione di un molino .

N. 8. *Nella causa tra 'l Comune e l'ex-barone di Monteroduni .* p. 31

1. Revindica di taluni demanj .
2. Prestazione di annui ducati 36 pel pascolo ne' suddetti demanj.
3. Apertura limitata di una selva .
4. Reintegra di taluni terreni .
5. Colta di S. Maria .

6. Diritti proibitivi .
7. Patronato dell' arcipretura e di altri beneficj chiesastici .

N. 9. *Nella causa tra 'l Comune e l'ex-barone di Summartino Valle Caudina .* p. 37

1. Omologazione di una convenzione .
2. Diritti di dogana e di zecca di pesi e misure .
3. Libertà del fiume pubblico .
4. Servitù di passaggio p' demanj ex-feudali a' demanj del Comune.
5. Divisione delle selve e de' demanj del feudo .
6. Uso civico del barone sulla montagna demaniale .

N. 10. *Nella causa tra 'l Comune e l'ex barone di Striano .* p. 42

1. Reintegra del diritto di decima sul territorio .

2. Restituzione di ducati 4000 per compenso delle *cose transatte o delle capitolazioni* .
3. Reintegra di taluni demanj .

N. 11. *Nella causa tra'l Comune e l'ex-barone di Sperlonga.* p. 48

1. Diritto sulle acque sorgenti nel territorio comunale .
2. Prestazione di un tom. di grano per ciascun pajo di buoi .
3. Diritto di fidare ne' territorj appadronati .
4. Diritto di sesta sul pesce .

N. 12. *Nella causa tra'l Comune e l'ex-barone di Zullino.* p. 51

1. Prestazione di ducati 4 a titolo di *donativo* .
2. *Eratica e carnatica* .
3. Ragione di famiglia .
4. Prestazione di censi .
5. Diritto di decima , di none •
di

di ottave de' frutti .

6. Prestazione a titolo di *giornate franche* per ogni pajo di buoi .

N. 13. *Nella causa tra 'l Comune e l'ex barone di Rocca-Raso.* p.57

1. Colletta di S. Maria .

2. Diritto su' danni dati .

N. 14. *Nella causa tra 'l Sig. Crisante Cefali di Cortale e l'ex-barone.* p.58

Diritto di costruire il molino nel proprio fondo .

N. 15. *Nella causa tra 'l Comune e l'ex-barone di S. Pietro in Galatina.* p. 59


Pagamento di honatenenza .

N. 16. *Nella causa tra 'l Comune di Castelgrandine e'l Duca di Lavianno.* p. 61

Diritto di costruire il malino sul proprio fondo, e 3



B U L L E T T I N O
D E L L E S E N T E N Z E .



BULLETTINO DELLE SENTENZE

N. 8.

Anno 1808.

Num. 1.

A di 16 Agosto 1808.

IL Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune de' Greci in Provincia di Principato Ulteriore ed il Duca di Bovino , per la quale si è provisto .

Veduti la relazione del Razionale Catalano , *fol. 143* , i documenti in essa enunciati , ed il viglietto del Sig. Ministro dell' Interno , *fol. 142*.

La

La Commissione, per esecuzione della sua sentenza de' 30 di Marzo di questo anno, decreta che il Duca di Bovino paghi all' Università de' Greci ducati quattromila trecento trentasette e grani 82 per la bonatenenza del molino e per l' indebito pagato a titolo di congrua al Parroco della Chiesa di S. Bartolomeo .

Decreta inoltre che si eseguano le istruzioni proposte dallo stesso Razionale Catalano per la liquidazione della bonatenenza degli animali, *f. 161*, dedotto il tempo del privilegio di padre onusto, di cui godè l'avo dell'attuale Duca, cioè da' 15 Dicembre 1751 fino a' 23 Gennajo del 1788.

In quanto alla riduzione de' terraggi in denaro domandata nell' istanza, *fol. 164*, si attendano gli ordini che S. M. si ha riservati di dar nel decreto de' 20 del prossimo passato mese di Giugno, ed intanto si continui il pagamento in generi .

Si

(5)

Si faccia rapporto al Signor Ministro dell' Interno per esecuzione del citato di lui viglietto , *fol.* 142 -- Scrivano Frasca .

Num. 2.

A di 16 Agosto 1808.

Il Signor Marrano surrogato al Sig. Giudice Coco ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Cercemaggiore in Provincia di Molise ed il Marchese Sign. Giambattista Doria , e si è provisto .

Fatta parola nella Commissione .

Visti il decreto della Commissione de' 15 del mese di Giugno 1808 , *fol.* 433 *vol.* 2 , l'istanza del curatore interino del patrimonio del Marchese di Cercemaggiore , *fol.* 431 *d. vol.* , i viglietti del Ministro di giustizia de' 2 e 22 Luglio prossimo passato , *fol.* 434

435

435 d. vol. , il ricorso dell' Università di Cercemaggiore , fol. 438 , e gli atti tutti in più volumi , cerziorate le parti ed inteso il Signor Avvocato fiscale .

La Commissione decreta che si debba eseguire il suddetto decreto de' 15 del passato mese di Giugno 1808 , f. 433 vol. 2 ; e viste tutte le capitolazioni dedotte negli atti , dichiara che l' uso civico su de' boschi di Casalvatica , della Rocca , Coppari , Macchialarga e Selva piana accordato all' Università di Cercemaggiore col predetto decreto de' 15 Giugno 1808 s' intenda limitato per quei tempi ne' quali non esistono le ghiande ne' divisati boschi -- Scrivano Michele Guerra .

A di 16 Agosto 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra Pietro Scala di Trevico in Provincia di Principato Ulteriore , il Duca di S. Vito e l'ex-barone Sign. Gerardo Loffredo , per la quale si è provisto .

Veduti gli atti in due volumi , il permesso del Decurionato di Trevico e la perizia fatta per la parata , ossia l'arginazione del corso dell'acqua , lungo la strada , *fol. 7 e 78* degli atti trasmessi dall'Intendenza , l'inibizione messavi da' cittadini di S. Sossio , *fol. 2 d. atti* , la perizia fatta d'ordine dell'Intendente della Provincia , *f. 20 d. atti* , i gravami prodotti da Pietro Scala e dal Decurionato e da' cittadini di Trevico , *fol. 23 e 71 d. atti* ; la nuova perizia ordinata dall'Intendente , *fol. 69 di d. atti* ;

atti; il giudizio introdotto nel S. C. dal Duca di S. Vito, *fol. 1. proc. corr.*; i ricorsi al Re di Scala e de' cittadini di Trevico, *fol. 6 proces. corr.*; i documenti esibiti da Pietro Scala, *fol. 34 a 39* dello stesso proc.; veduto il consenso dato innanzi alla Commissione del Marchese di Trevico, dal Duca di S. Vito e da Pietro Scala, *f. 44*, l'altro consenso colle condizioni appostevi di Giovanni-Antonio Paglia, *fol. 45*, intesi il Sig. Avvocato fiscale e le parti.

La Commissione decreta che Pietro Scala di Trevico si serva del suo diritto di animare il molino costruito nel proprio fondo detto *Contra*, colle acque della fiumara e del torrente che scorrono per lo vallone detto delli *Granci*, data la pleggeria nella Corte locale di rifare i danni che l'acquedotto potrebbe forse cagionare al vicino fondo di Giovanni Antonio Paglia: ed atten-

(9)

to il consenso prestato dalle parti innanzi alla Commissione , si esegua la convenzione fatta tra esse parti , ed il suddetto Pietro Scala faccia cessare il suddetto molino per quattro mesi dal dì primo di Giugno insino all' ultimo di Settembre di ciascun anno, non ostanti le condizioni apposte nel consenso di Giovanni Antonio Paglia ; e l' Intendente della Provincia dia gli ordini per l' esatta esecuzione della convenzione approvata col presente decreto : Benvenuto la suddetta convenzione non pregiudichi a' diritti degli altri cittadini per la costruzione di altre macchine ne' termini della legge de' 2 di Agosto 1806. Scrivano G. Parascandolo.

N.4.

A dì 20 Agosto 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Loreto in Provincia di r. Abruzzo Ulteriore ed il Principe di Melissano , per la quale si è provisto .

Veduti gli atti correnti , il processo dell' anno 1781 fatto nell' abolita Reg. Camera fra gli esteri bonatenenti di Loreto coll' ex-barone Principe di Melissano sul pagamento del diritto di contrattazione , ossia di piazza , ossia della trentina dell' olio , veduta la sentenza interposta dalla Regia Camera a' 24 Novembre 1784 del tenor seguente :
Pertinere Illustri Principi Melissani utili Domino feudi Loreti jus plateæ , quo uti valeat pro quantitate exigi solita contra exteros bonatenentes in contractionibus tantum fructuum in
na-

natura propriorum fundorum , de quibus contractaverint in terra Loreti . Pro fructibus vero collectis in fundis propriis , positis in territorio ejusdem terræ , & absque contractatione , bonatenentes prædicti ab ea extraxerint in natura , idem Ill. Princeps se abstineat ab exactione supradicti juris plateæ , fol. 69 d. proc. -- Attuario Sanseverino . Veduto l'altro decreto fatto dalla R. Camera per esecuzione della rapportata sentenza nel dì 9 febbrajo 1780: *Dirictus juris plateæ solvatur in beneficium Illustris Principis Melissani tantum ab exteris bonatenentibus , qui contractaverint olivas , seu olea in terra Loreti , sive fuerint collecta in propriis fundis , seu ab extra territorium in terra Loreti immissa et ab eodem extraxerint . Respectu vero exactionis medii assis pro qualibet mensura vulgo dicta metro , dictus illustris Princeps se abstineat . Circa denique*
 1808 N. 8. f exa-

exactionem dicti juris plateæ super olivis aut oleo solutis exteris hominibus, vel mulieribus pro eorum salario collectionis olivarum, dictus Ill. Princeps pariter se absteat in eorum exactione ; veduto il Real decreto de' 9 Novembre, col quale fu determinato che dovendo le dogane, le piazze ed altri simili diritti cessare di esser percepiti a conto de' possessori privati, tutti quelli che ne han goduto finora, dovesse- ro presentare i titoli de' loro rispettivi possessi alla Commissione incaricata di liquidarne il valore; veduti gli ordini del Ministro delle Finanze de' 18 Novembre 1807 dati per circolare agli Intendenti delle Provincie per la manutenzione nel possesso de' diritti di dogane e piazze insino a' nuovi ordini del Re; veduti gli ordini particolari ripetuti per la trentina dell' olio di Loreto a favore del Principe di Melissano in data de' 7 Maggio 1803; vedute

le

le pretensioni aggiunte dal Principe di Melissano per lo pagamento della colta di S. Maria in annui duecento, e per lo pagamento delle rendite della bagliva, *fol. 3 di questo vol.*; veduta l'istanza, in cui si è lodato in autore il Marchese del Vasto, esibita nella Ruota della Commissione, *fol. 9*; inteso il Signor Avvocato fiscale e le parti pienamente.

La Commissione decreta che il Principe di Melissano adisca la Commissione eretta per la liquidazione de' titoli, ed intanto sia mantenuto nel quasi possesso della trentina dell'oglio e degli altri diritti di piazza a tenore del giudicato dell'abolita R. Camera.

Decreta inoltre che adisca la Commissione de' titoli per lo corpo della bagliva, la cui dichiarazione veduta si daranno le provvidenze sul pagamento da lui preteso.

Finalmente la Commissione dichiara

(14)

che non compete al Principe di Melissano alcun diritto di esigere l'annua prestazione di ducati cento sotto il nome di colta di S. Maria , e gli riserva le ragioni , se mai gli competano , contro al Marchese del Vasto in altro giudizio ed innanzi al Giudice ordinario .

Num. 5.

A dt 24 Agosto 1808.

Il Signor Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Villanova in Provincia di Principato Ulteriore e l'ex-barone di detto luogo , per la quale si è provisto .

Fatta parola .

Vista la supplica co' capi di gravzze dedotti nel S. C. dal Comune di Pulcherino ossia Villanova nell' anno 1761 , fol. 1 a 3 del proc. del S. C. , il decreto interposto dal Consigliere Cimi-

mino sopra i menzionati capi , *fol. 23 dello stesso proc.* ; lo strumento del compromesso stipulato nel dì 7 Settembre del 1765 , roborato di precedente parlamento del Comune e di Reg. assenso , *fol. 3 a 21 del proc. del comprom.* ; l'istanza prodotta avanti i primi arbitri Avvocati Sig. Lorenzo Cavaliere e Signor Antonio de Filippo , nella quale furono ripetuti i precedenti capi di gravezze , e ne furono aggiunti degli altri , *fol. 22 a 30 del d. proc.* La supplica prodotta per parte del Comune medesimo nel S. C. , colla quale dedusse nel 1781 altre gravezze che gli venivano recate dall' ex-barone , *fol. 58 del proc. del S. C.* , l'istanza dell' istesso Comune attaccando di nullità lo strumento di convenzione passato con quell' ex-feudatario nel 1759 domandando il pagamento della bonaienza non pagata dal 1723 , *fol. 42* , l'istanza presentata per parte dell' ex-feudatario a

f 3

vanti

vanti gli arbitri , con sette capi di pre-
 tensioni contro il Comune , *f. 32 a 42*;
 Il termine compilato avanti gli arbitri
 dall'una , e dall'altra parte , coll' esa-
 me testimoniale , *fol. 60 a 104 e 206 a*
238 . Il privilegio della concessione del-
 l' ex feudo fatta da Ferdinando il Cat-
 tolico al Gran Capitano Consalvo de
 Cordova nel 1507 , in cui tra le altre
 cose si dice che la concessione s' inten-
 desse fatta con tutti quelli jussi e pre-
 rogative , siccome avevano posseduto i
 precedenti ex-feudatarj , e specialmente
 Marino e Giovanni Antonio Marezzano,
 e Francesco e Pierro del Balso , e col-
 le seguenti speciali espressioni : *Quæ*
videlicet de demanio in demanium , &
quæ de servitio in servitium , quæ
de feudo in feudum , & quæ de bur-
gensatico in burgensaticum , fol. 315 e
335 , lo strumento della vendita della
 terra di Pulcherino fatta nel 1586 da
 Lucrezia Raguante e Giambattista Ma-
 gna-

gnacervo , ove non solo si parla dei beni feudali , ma de' fondi burgensatici e di un capitale di duc. duemila cinquecento ed undici , dovuto dal Comune di Pulcherino , *fol. 379 a 394* , l'altro strumento del 1541 di altra vendita della stessa terra fatta da Anna Chiara Magnacervo a Vincenza Magnacervo , precedente apprezzamento fatto da due tavolarj d'ordine del S. C. , ove si descrivono tanto i beni feudali che i burgensatici , e tra questi si vede descritto il bosco , una masseria , varj territorj ed un capitale di ducati quattromila dovuto dall' Università , quasi inesigibile , *fol. 253 a 271* ; la supplica data nel 1509 al Vicerè di quel tempo , per parte degli Schiavoni abitanti in detta terra per l'immunità dei pesi fiscali , nella quale si asserisce che da cinquant'anni abitavano in quel luogo , ove nulla possedevano , *fol. 175 a 177* , la conferma di detta immunità

seguita nel 1510 a consulta dell'abolita Regia Camera , *fol. 454* , i conti del Percettore di Principato Ultra , *f. 447 a 455* , l'informazione presa nel 1534 per ordine della Reg. Camera dal Presidente Bardascino di tutti gl' introiti feudali di Pulcherino , *fol. 12 a 15 del proc. del S. C.* , la significatoria spedita nel 1592 contra Paolo Magnacervo a causa del rilievo che dovea pagare per la morte di Gio: Battista suo padre , *fol. 479, 480* , l'altra informazione presa nel 1600 per lo rilievo dovuto a causa della morte dell'ex-barone Paolo Magnacervo , *fol. 16 atti del S. C.* ; il rilievo pagato nel 1605 da Gio: Battista Magnacervo , per la morte di Decio suo padre , *fol. 145 a t.* ; la fede della discussione del rilievo pagato nel 1631 da Paolo Magnacervo , per la morte di Scipione suo padre , ove tra le altre cose si parla del bosco e si dice: Che dall'informazione presa costava che

il bosco fu dell' Università di Pulcherino e che da venti anni a questa parte se lo pigliò il quondam Giovan Battista Magnacervo padrone per debito pretendea se li dovea per detta Università, fol. 285 a 286; l'altro rilievo pagato nel 1645 dalla Principessa Ippolita Palagano per la morte di Giacomo Passaro, fol. 283; l'altro rilievo pagato nel 1670 da Giovanna Orsorio y Figuero per la morte di D. Vincenza Magnacervo sua madre, fol. 250; l'altro rilievo pagato nel 1697 dal Duca di Giovinazzo Sig. Domenico del Giudice, per la morte d' Ippolita Palagano sua madre, fol. 146; l'altro rilievo pagato nel 1732 dalla Principessa di Cellamare Costanza del Giudice per la morte di Antonio suo padre, fol. 164, la transazione passata nel 1719 tra l'ex-feudatario allora di Pulcherino ed il Regio fisco, pe' corpi della mastrodatia, per la giurisdizione, delle seconde cau-

cause e per lo diritto proibitivo de' forni , *fol. 133 a 142* , le sedi del general catasto , *fol. 272 , 279 , e fol. 497 a 511* , le concessioni enfiteutiche fatte dall' ex-feudatario nel 1711 col peso agli enfiteuti non solo del pagamento dell' annuo canone , ma benanche della decima in suo beneficio , *fol. 421 a 446* , la fede fatta dall' archivario dell' abolita Regia Camera per la promiscuità tra Zungoli e Pulcherino , *fol. 282 a t.* , la fede del cancelliere del Comune di Zungoli circa la stessa promiscuità , *f. 467* , lo strumento ossia porzione dello strumento che dimostra la dotazione di un certo territorio sito nel luogo detto la Galarizza , e di un altro chiamato la Macchia di Milone fatta dal Comune di Pulcherino ad una Cappella sotto il titolo di S. Maria di Costantinopoli , *fol. 192* , la fede che in tempo della S. Visita fatta nel 1614 in Pulcherino esisteva la detta Cappella , *fol. 291* , lo
 stru-

strumento di convenzione stipulato nel 1609 tra l'ex-fondatario di quel tempo Gio: Battista Magnacervo e l'Università di Pulcherino precedente pubblico parlamento, e roborato di R. assenso, col quale pretendendo il Magnacervo per una povera della Università il pagamento di duc. seimila e cento : cioè ducati quattromila cinquecento di capitale e ducati mille seicento di terze decorse e non pagate alla ragione del 9 per cento, e l'Università per altra banda impugnando detto credito, pretendeva che l'ex-barone le restituisse la difesa, ossia bosco di Pulcherino, e le pagasse i legati a lei fatti dall'ex-barone predecessore, con altre cose dedotte nel S. C. ed in Vicaria, si convenne che l'ex-barone rilasciasse non solo i ducati mille cinquecento d'interessi decorsi, ma ducati cinquecento sul capitale, e le terze di questo per anni tre si dovessero pagare alla ragione

na

ne del cinque e poi alla ragione del sei. Ed all'opposto l'Università rinunciò all'ex-barone tutti i diritti che le apparteneano sul bosco, e per le altre cose dedotte nel S. C. ed in Vicaria senza individuarsi gli scrivani che attivavano le cause, *fol.* 109 a 126, la fede dello strumento della vendita dell'ex-feudo di Pulcherino fatta nel 1607 da Gio: Battista Magnacervo e Graziano Passaro, ove parlandosi del menzionato credito di ducati 4500 si dice composto di tre partite, una di duc. 2511 provenienti da Lucrezia Ragnante, altri ducati 700 da un tal di cognome Palumbo, e de' restanti duc. 1289 non se ne dice neppure la provenienza, per le quali tre partite, rispetto alle due prime il venditore promette l'evizione in quanto a se, e da coloro che avessero causa da lui solamente e non da altri, e per la terza partita non promise evizione, neppure in quanto a se,

fol.

fol. 294 a 297 . La particola del codicillo della Duchessa di Diano , *f. 144 a t.* , gli atti fatti dalla Giunta del Buongoverno delle Università del Regno, dai quali apparisce che l'ex-barone allora possedea molti corpi burgensatici liquidati coll'informazione presa dalla Reg. Udienza per l'annua rendita di ducati 704. 25 , *fol. 337 a 368* ; lo strumento di convenzione stipulato nel 1759 tra l'Università di Pulcherino e l'ex-barone , col quale l'Università cedè a costui tutte le annate della bonatenenza che dovea pagare dal 1723 fino allora , e l'ex-barone si obbligò di corrispondere all'Università ann. duc. 54 per l'istessa causa della bonatenenza secondo la tassa fatta dalla Giunta del Buongoverno , e donò all'Università ducati trentuno che questa gli dovea pagare per causa de' fiscali maturati nell'anno precedente , *fol. 369 a 377* , l'assenso interposto dalla Real Camera per
 la

la nuova elezione dell' arbitro fatta di consenso d' ambedue le parti nella persona dell' Avvocato Sig. Filippo Puoti, *fol. 490* ; il laudo formato dal detto Avvocato Puoti , *fol. 582 a 602* ; la copia della decretazione della Real Camera di S. Chiara per la notifica del laudo , con darsi a' legittimi gravami , *fol. 603* ; e *604* , l' atto della pubblicazione del laudo medesimo , *f. 604 a t.* , la replica fatta in piedi del laudo dal procuratore dell' Università di Pulcherino , colla quale si accetta il laudo , in quanto fosse favorevole all' Università , cui si riservano tutte le ragioni e tutti i rimedj legali , *fol. 602 a t.* ; la copia dello stesso laudo notificata al procuratore dell' ex-barone che fece la replica medesima fatta dal procuratore dell' Università , *fol. 612 a 617 a t.* , le nullità prodotte nel dì 8 Marzo 1797 per parte dell' Università pe' soli tre capi del laudo , colla facoltà di ag-
giun-

giungerne altri , *fol.* 606 a 611 , l'istanza presentata per parte del Marchese di Villanova , domandando restituirsi le nullità ed eseguirsi il laudo , riservandosi il diritto di gravarsi del laudo ogni qualvolta si volesse dar luogo alle nullità , *fol.* 618 a 619 , la supplica a nome di detta Università prodotta nel S. C. a dì 6 Aprile 1807 , gravandosi dello intero laudo , *fol.* 633 , il decreto della Commissione del dì 12 febbrajo corrente anno , col quale , rigettandosi l'istanza del Marchese di Villanova , si ordina la discussione delle anzidette nullità e supplica prodotta per parte dell'Università , *fol.* 645 , il viglietto de Ministro della giustizia per riferirsi l'occorrente sull'esposto del Marchese di Villanova che si dolse del decreto fatto dalla Commissione , *fol.* 648 , l'altro viglietto dello stesso Ministro , con cui dice di restare inteso di quanto dalla Commissione era stato riferito ,
fol.

fol. 665 , l'istanza prodotta dal Marchese suddetto, domandando che la Commissione giudicasse delle sue azioni, non secondo i sentimenti dell' arbitro, ma secondo i diritti che gli spettavano, *fol.* 669 , la copia estratta dall' archivio dell' abolita Reg. Camera dell' informazione presa nel 1631 per lo rilievo pagato per la morte di Scipione Magnacervo, *fol.* 672 a 679, e tutti gli altri atti in due volumi, ed intese pienamente le parti e l' Avvocato fiscale.

La Commissione dichiara che non costa della feudalità in tutto il territorio di Pulcherino o sia Villanova, e perciò resta confermata la determinazione dell' arbitro relativamente a tale articolo.

Per lo primo capo poi delle gravetze, la Commissione decreta che le nullità prodotte per parte del Comune ostano; ed in conseguenza, sospeso il laudo relativamente al citato capo, l'ex-
ba-

barone si astenga di apparecchiare a fieno i territorj su de' quali esige o il canone o il terratico , e si astenga pure dal proibire il pascolo dell' erbe e l' uso delle spighe ne' territorj de' particolari .

Per lo secondo capo , la Commissione in veduta della supplica prodotta per parte dell' Università , gravandosi dell' intero laudo , *fol 633 del proc. del comprom.* , decreta che attenta la legge abolitiva de' diritti proibitivi , l'ex-barone si astenga dalla privativa del forno , in conformità delle ultime sovrane determinazioni .

Per lo terzo capo la Commissione , in veduta pure della citata supplica , decreta che relativamente a' diritti di piazza e scannaggio le parti adiscano la Commissione de' titoli , e fatta la corrispondente dichiarazione , si provvederà quanto conviene . Per ciò che riguarda poi l' esazione del terraggio si

esegua il laudo relativamente a tale articolo , con esser permesso all' ex-barone di servirsi del suo diritto nell' esigere i terraggi su' territorj descritti nel general catasto con tal peso e sopra degli altri forse conceduti col peso medesimo : benvero la Commissione dichiara che siffatti terraggi debbano riputarsi redimibili a norma dell' ultima legge .

Per lo quarto capo la Commissione decreta , in veduta pure della citata supplica , *d. fol. 632* , che sospeso il laudo relativamente al cennato articolo, il Comune sia reintegrato nel possesso del bosco , come dagli atti , riserbato al barone l' uso civico , come ogni altro cittadino .

Riguardo al quinto capo determina che si esegua il decreto del Consigliere Cimino e la determinazione dell' arbitro : e quindi non costando la feudalità in tutto il territorio , sia lecito all'ex-

l'ex-

l' ex-barone di esigere il laudemio nelle vendite di que' soli predj de' particolari tanto rustici che urbani, su dei quali esige il canone esenteutico .

Rapporto al sesto capo decreta che si esegua il laudo , e perciò l' ex-barone resti assoluto dalle dimande del Comune per la restituzione de' duc. 4710 che diceva indebitamente esatti da quei naturali dal fu Paolo Radmazzo, che per molti anni aveva tenuto il feudo in affitto .

Rispetto al settimo capo decreta che si esegua il laudo , ed in conseguenza sia permesso a' cittadini di esercitare gli usi civici anche per causa di commercio fra' concittadini sul territorio denominato la *Macchia di Rasco* .

Per l' ottavo capo decreta che si commetta al sotto Intendente di Ariano , il quale , adoperando due periti alle parti non sospetti , ed intese le parti stesse proceda , per istruzione della Commis-

sione, alla verifica dell'indennità dei due territorj nominati la Galavizza e la Macchia o sia il bosco di Milone descritti nello strumento, *fol. 292 degli atti del comprom.*, con rilevare se i territorj presentemente posseduti dall'ex barone, sieno gli stessi descritti nel citato strumento, affine di spiegarsi le provvidenze di giustizia, con trasmettersi al Sottointendente medesimo la copia del detto strumento per la retta esecuzione dell'incarico.

Per lo capo nono decreta: Che le nullità prodotte a nome dell'Università non ostanto: benvero sia lecito a' cittadini di esercitare i pieni usi civici in tutto l'anno, anche per causa di commercio tra' concittadini nel territorio denominato la Bufarella.

Per lo decimo capo determina che si esegua il laudo relativamente a tale articolo; e perciò sia lecito a' cittadini di esercitare i pieni usi civici, anche per

per causa di commercio tra' concittadini , nel territorio chiamato la *macchia dell' acqua salza* per tutto l'anno.

In quanto all' undecimo capo la Commissione decreta che si esegua la determinazione dell' arbitro , a qual effetto l' ex-barone si astenga di esigere doppia prestazione sopra lo stesso fondo , cioè l' estaglio , o sia il canone , ed il terraggio , o sia la decima ; henvero ove i territorj si trovino locati o conceduti col peso di doppia prestazione , si osservi il convenuto ne' contratti particolari .

Riguardo al capo duodecimo la Commissione decreta che si esegua il laudo , per effetto di che sia lecito all' ex-barone di esigere il terraggio , o sia la decima , senza dedursi la semenza .

Inoltre , veduta la supplica del Comune prodotta nel S. C. , *fol. 58 del proc. del S. C.* , nella quale sono espressi altri due capi di gravezze , la Commis-

sione decreta : Rapporto al primo capo che l' ex-barone si astenga di proibire a' cittadini di non lasciare incolti dei territorj soggetti alla decima più di un moggio e mezzo : benvero se i territorj ex-feudali , su de' quali si esige la prestazione del terraggio , non saranno coltivati per un triennio , rimangano salvi all' ex-barone soltanto i diritti di farli coltivare da altri coloni .

In quanto al secondo capo dedotto nella citata supplica decreta che l' ex-barone si astenga dal proibire a' cittadini di raccorre le spighe , e sia lecito a' medesimi farne la raccolta in tutti i territorj anche da que' soggetti alla prestazione della decima o terraggio .

Relativamente poi alle pretensioni dedotte dall' ex-barone che sono comprese in sette capi , la Commissione decreta che riguardo al primo capo , si esegua la determinazione dell' arbitro ; ed a tal effetto , non essendovi pruova del-

della feudalità in tutto il territorio, rimangano assoluti i possessori delle case e vigne, come dagli atti, dalle petizioni dell' ex-barone rispetto alla pretesa prestazione de' censi, eccetto che quando il barone dimostri una particolar concessione.

Rapporto a' capi secondo, quarto e quinto, la Commissione dichiara che attenta la novella legge abolitiva della feudalità, non han luogo le pretese dell' ex-barone relativamente agli articoli compresi in detti capi, cioè l'esazione del portello, la destinazione del giurato e l'elezione de' giudici bajulari.

In quanto al terzo capo delle cennate pretese, dichiara che le nullità prodotte dal Comune ostano, e perciò attenta la citata legge abolitiva de' diritti proibitivi, sia lecito a' cittadini di macinare in que' molini che a i essi meglio piacerà.

Riguardo al sesto capo la Commissione decreta che niun conto tenendosi della parte del laudo relativa a tale articolo , sieno i cittadini assoluti dalla pretensione dell' ex-barone, circa la coazione di essi cittadini per l' affitto dei territorj di pertinenza dell' ex-barone suddetto .

Finalmente rapporto al settimo ed ultimo capo delle citate pretensioni, la Commissione decreta , che restino il Comune e l' ex-barone vicendevolmente assoluti dalle rispettive pretensioni ; cioè l' ex-barone per l' attrasso della bonatenezza dal 1723 al 1759, chiesto dal Comune , ed il Comune per lo credito di duc. quattromila di capitale cogli interessi arretrati chiesti dall' ex-barone .

Nulla per le spese della lite .

Scrivano Gennaro di Nicola .

A di 24 Agosto 1808.

Il Signor Pedicini ha riferito Commissione la causa tra Luigi Villani, l'Università di Castrignano de' Greci in Provincia d'Otranto e l'ex-barone di detta Terra, e si è provveduto.

Fatta parola.

Visti gli atti, l'istanza de' capi di gravezze prodotti nel 1803 nell'abolita Reg. Camera dal Signor Luigi Villani, *fol. 1 e 2*, l'altra istanza pure de' capi di gravezze prodotta nello stesso anno nella medesima R. Camera dal procuratore dell'Università e de' particolari cittadini della Terra di Castrignano dei Greci, *fol. 18 a 20*, l'istanza presentata per parte dell'ex-fendatario di detta Terra Sig. Niccola Gualtieri, *fol. 23 a 25*, l'istanza fiscale colla data dei 21 Giugno 1804, *fol. 36 a 37*, il me-
mo-

moriale prodotto per parte della detta Università in questa Commissione, col quale mettendo da parte tutt' i capi aboliti coll' ultima legge, riduce a soli sei que' rimasti, e su de' quali chiede la provvidenza, *fol. 43 a 44*. La fede dell' archivio della R. Cam. dell' introito fatto dall' erario Regio nel 1520 per lo menzionato ex-feudo di Castrignano, *fol. 63 a 64*, l'altra fede dello stesso Archivio della vendita di detto ex-feudo fatta nel 1579 dalla Sig. Porzia Tolomeo e dal Sig. Alfonso de Guevara Conte di Potenza al Sign. Filippo Prato, *fol. 65 a 66*, la copia del rilievo presentato nel 1638 dal Sig. Giovan Donato Prato, per la morte di Francesco Antonio suo padre, *fol. 67 a 68*, lo strumento stipulato a dì 11 Ottobre 1683, da cui si ravvisa che l'ex-feudo di Castrignano dalla famiglia Prato passò al Principe di Montemarano per compra che costui ne fece sotto
l'asta

l'asta del S. C., e che da detto Principe passò a Paolo Girolamo Maresgalo che lo vendè alla Sign. Ramondina Prototica, da cui per accessione alla famiglia Gualtieri actual posseditrice, *fol. 69 a 128*; la fede del rilevio pagato per la morte del barone Signor Giacomo Maria Gualtieri avvenuta nel 1782, *fol. 20 a 29*: La fede di Notar Paolino Zullino, colla quale attesta che avendo riconosciuto un antico catasto di detta Terra, di cui non si esprime la data, trova che l'Università possiede un trappeto con curti, casa e cisterna, nel luogo detto la via di Corliano, e che i fondi de' particolari non sono descritti con alcune prestazioni dovute al barone nè di decima, nè di ragioni, nè di estagli, nè di erbatica, come poi si vedono descritti nell'ultimo general catasto fatto nel 1745, *fol. 47 a 48*: L'altra fede fatta dal medesimo Notaro di essersi nel detto general

ral

ral catasto dal 1745 fatto appuntamento di non inserirsi alcun pregiudizio , ma che s' intendessero riserbate le ragioni tanto all' Università che a' particolari per le deduzioni fatte , tanto delle decime che di altre prestazioni in favore dell' ex-barone , *fol. 46* : Le due istanze prodotte per parte del Comune , *fol. 130 a 131* : Le due fedì di Notar Zullino , *fol. 132 a 134* , e gli altri atti , ed intese pienamente le parti e l' Avvocato fiscale .

La Commissione riguardo al primo capo delle gravezze diffinitivamente determina che sia lecito all' ex-barone della Terra di Castrignano de' Greci Sig. Nicola Gualtieri di esigere l' erbatica di una pecora per ogni mandra composta del numero di nove in sopra , solamente però da' padroni del gregge , non già da' coloni ancora : eccettochè se le pecore pascolino erba de' fondi proprj de' loro padroni o di quel-

quelli fondi che non sono soggetti a decima . Si astenga però lo stesso ex-barone di esigere la giornata di latte in ogni anno per ciascuna mandra .

In quanto al secondo capo determina che l' Università non sia molestata dall' esazione degli annui ducati cento trenta sotto nome di ragioni baronali . Bensì restino salvi i diritti all' ex-fendatario se pure gli competano di esigere la denotata somma da' particolari cittadini che posseggono territorj da lui conceduti col peso degli annui canoni in suo favore , redimibili però a tenore delle ultime leggi alla ragione del cinque per cento .

Rapporto al terzo capo non sia parimente l' Università molestata per la pretesa esazione di annui tom. dodici di grano ed altrettanti di orzo sotto il nome di stagli e granatteria : Benvero sieno salve allo stesso ex-feudatario le ragioni , se pur gli competono , per esigerli

gerli da' particolari cittadini che possiedono fondi conceduti con tal peso, da poterlo anche redimere nella stessa maniera di sopra spiegata .

Rispetto al quarto capo sia lecito all' ex-barone di esigere secondo il solito la decima , la vigesima , la trigesima e la sessagesima de' frutti da' possessori de' fondi soggetti a dette rispettive prestazioni, affrancabili però in favore dei possessori medesimi alla stessa ragione del 5 per cento . Beninteso però che l' esazione debba farsi da que' fondi che non sono soggetti ad altre prestazioni e per soli cinque generi, cioè grani, avena , orzi , fave e vini .

In quanto al quinto capo si astenga lo stesso ex barone dall' esazione della decima del prezzo ne' casi di alienazione de' fondi soggetti o a pesi di decima de' frutti o di annui canoni, sieno in generi , sieno in denaro : bensì gli sia lecito di esigere la quinquagesima .

Fi-

Finalmente rispetto al sesto capo determina che lo stesso ex-feudatario resti assoluto dalla dimanda dell' Università di essere reintegrata nel possesso del trappeto e del comprensorio di case che la stessa Università ha creduto essere stati usurpati dall'ex-barone.

Niente per le spese della lite -- Scrivano Pasquale Conte.

Num. 7.

Il Sig. Winspeare ha riferita nella Commissione la causa tra 'l Comune di Trivento in Provincia di Molise ed il Principe di Melissano, e si è provveduto.

Veduti gli atti, la supplica dell'ex-barone nel S. C., *fol. 3*, l'istanza dell'Università, *fol. 6*, lo strumento di transazione de' 28 Dicembre 1550, *fol. 18 a 39*, la liquidazione dell'adoa dell'anno 1465, *fol. 17*, la partita dello
sta-

stato di Tappia , *fol. 11* , l' informazione dell' anno 1584 , *fol. 45* , la fede dello stato di sezione e matrice della fondiaria , *fol. 42* , la copia delle ricevute , *fol. 47 e 48* , inteso il Signor Avvocato fiscale e le parti pienamente .

La Commissione sul primo capo dei gravami prodotti dall' Università di Trivento dichiara che non compete diritto all' ex-barone di esigere gli ann. ducati novantasei sotto il nome di colletta di S. Maria .

In quanto agli ann. ducati centoquaranta esatti dagli ex-baroni in forza della trasazione de' 28 Dicembre 1550, come mercede de' diritti di bagliva , di piazza , di scannaggio , la Commissione dichiara risoluto il contratto , col quale l' esercizio de' suddetti diritti fu trasferito all' Università , e decreta che il Principe di Melissano adisca la Commissione eretta da S. M. per la liquidazione de' titoli .

In quanto a' rimanenti ducati cento novanta annui compimento di ducati quattrocento ventisei esatti dal Principe di Melissano per lo diritto di carlini quindici a fuoco , la Commissione dichiara che non compete all' ex-barone il diritto di esigerli , ed assolve nell' istesso tempo l' ex barone dalla restituzione dell' indebito esatto preteso dall' Università .

Sul secondo capo de' gravami , la Commissione dichiara che il Principe di Melissano debba essere assoluto dalle pretensioni dell' Università , la quale debba continuare il pagamento de' tommoli cento quaranta di grano l' anno sul molino sul fiume Trigno attualmente posseduto dall' Università in forza della transazione del 1550.

Sul terzo capo finalmente la Commissione dichiara che il Principe di Melissano debba essere assoluto dalle pretensioni dell' Università , per la re-

vindica de' tre Casali di Pietrafinola , S. Felice e S. Aniello : Benvero debba l' Università di Trivento avere ne' tre suddetti Casali gli usi civici anche per ragion di commercio tra' cittadini ; e nella parte boscosa ed inculta del territorio di S Aniello , debba essere mantenuto nel quasi possesso delle servitù descritte nel citato strumento di transazione : cioè nel diritto di acquare , di pernottare , di piscolare , di raccogliere le spighe , e d'incidervi legna tanto secche , quanto verdi , e di alberi così fruttiferi come infruttiferi , purchè nell'esercizio de' suddetti diritti non si contravvenga alle leggi per la conservazione de' boschi , e de' menzionati diritti si abbia ragione nella divisione dei demanj -- Attuario Scarano .

A di 28 Agosto 1808.

Il Sig. Marrano surrogato al Signor Giudice Coco ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Principe di Marano e quel Comune in Provincia di Napoli .

Visti lo strumento di transazione dei 9 Maggio 1745 stipulato tra 'l Principe di Marano e quell' Università , *fol. 2 a 38 vol. 1* , il decreto del S. R. C. dei 27 Gennajo 1744 che in detto strumento si enuncia , *fol. 11 d vol* , l'istanza prodotta a nome dell' Università nell'abolita R. Camera , *fol. 39 a 42 d. vol.* , il viglietto dell' Intendente della Provincia di Napoli , *fol. 3 vol. 2* , il decreto del Signor Consigliere Starace de' 31 Agosto 1807 , *fol. 8* , la supplica , *fol. 40* , le istanze dell' Università ed ex-feudatario di Marano presentate in

h 2 Com-

Commissione, *fol. 42, 47, 51*, il decreto della Commissione de' 31 Marzo 1808, *fol. 55*, il viglietto del Ministro dell' Interno de' 28 Maggio 1808, *fol. 58*, il ricorso dell' Università, *fol. 59*, le istanze, *fol. 63, 69, 70*, i successivi viglietti del Ministro dell' Interno, *fol. 77, 78, 85, 88*, i ricorsi, *fol. 79, 82, 86*, la relazione dell' Ingegnere Sig. Ignazio Stile, *fol. 89*, e gli atti tutti contenuti in due volumi, inteso il Sig. Avvocato fiscale e le parti.

Vista la dichiarazione dell' Università di Marano contenuta nell' istanza, *fol. 69 vol. 2*, per esecuzione del decreto della Commissione de' 31 Marzo 1808, la Commissione decreta che non si abbia ragione del citato strumento di transazione de' 9 Maggio 1745 passato tra l' Università ed il Principe di Marano: decreta parimente che non ha luogo la reintegra de' diritti proibitivi chiesti dall' Università, i quali debbano ri-

rimanere aboliti , restituendosi la suddetta Università , i cittadini e l'ex barone in quei diritti cumulativi de' molini , botteghe lorde , macelli , forni e diritti di panizzazione che prima dell' epoca della divisata transazione aveano a norma del citato decreto del S R C. del dì 27 Gennajo 1744 ; beninteso che dovendo l' Università pagare per la ricompra della gabella sulla farina abolita , in beneficio dell' ex-barone di Marano , duc. ventimila duecento trentotto e grani 74 , sia lecito alla medesima eseguire tal pagamento fra lo spazio di dieci anni a duc. duemila l' anno , con esser tenuta intanto corrispondere l' interesse scalare alla ragione del cinque per cento immune da qualunque peso: salva la provvidenza da darsi su' ducati duecento quaranta l' anno pretesi dall' ex barone contro dell' Università per la causa come dagli atti , vista la dichiarazione della R. Commissione dei

titoli. Finalmente rispetto alle case censite dal Principe d' Arcuo alla Università, il Principe di Marano sia obbligato di restituirle al Comune, dedotte le migl'iorazioni fattevi dal divisato Principe di Marano, da apprezzarsi da un perito eligendo dalla Commissione, intese le parti, quale apprezzamento seguito, le case suddette si consegnino alla Università. E si faccia rappresentanza al Ministro dell' Interno, senza intanto eseguirsi il presente decreto a tenore del di lui viglietto de' 30 Luglio 1808, fol. 88 vol. 2 -- Attuario Negri.

Num. 9.

A dì 29 Agosto 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Bazzano nella seconda Provincia di Abruzzo Ulteriore ed il Principe
Bar-

Barbarini , e si è provveduto .

Veduti gli atti in due volumi , frai quali il processo del giudizio fatto nell'abolita Regia Camera nel 1772 , la convenzione de' 26 Ottobre 1780 , *f. 20* , colla quale fu convenuta la prestazione de' cento sessanta ducati l'anno per una perpetua conduzione di diritti di fida e guardia in tutto il territorio di Bazzano . Vedute le disposizioni dell'Intendente della Provincia , *fol. 2 e 37* , la partita del catasto , *fol. 219 vol. del 1772* . la concessione del 1663 , *fol. 41 di questo vol.* , l'estratto del catasto , *fol. 36* , la partita dell' apprezzo , *fol. 84 vol. del 1772* , le provvisioni dei 6 Maggio 1667 , colle partite dell' apprezzo nelle stesse inserite , *fol. 117 vol. del 1772* , il documento del rilievo del 1694 , veduti tutti gli altri atti , ed intesi il Signor Avvocato fiscale e le parti .

La Commissione dichiara risolta la
h 4 con

(50)

conduzione perpetua de' diritti di fida e guardia contenuta nello strumento de' 26 Ottobre 1780 ; assolve perciò la Università di Bazzano dalla prestazione de' cento sessanta ducati l'anno, e dichiara che non compete all' ex-barone Principe Barbarini il diritto di custodire i territorj de' particolari possessori così cittadini come forestieri, nè quello di fidare negli stessi territorj.

Benvero il Principe Barbarini si serva del suo diritto di fidare ne' territorj così feudali come burgensatici di sua proprietà e ne' demaniali del fendo, dedotto l' uso civico anche per cagion di commercio tra' cittadini -- Attuario Domenico Jannone .

Certificato conforme .

P. BORRELLI .

IN-

(51)

I N D I C E

DE' DIRITTI E DELLE PRESTAZIONI

SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

AGOSTO 1808 N.º 8.

- N. 1. *Nella causa tra'l Comune de Greci e'l Duca di Bovino.* p. 3
1. Pagamento di anni duc. 4337 a titolo di bonatendenza sul molino , e di congrua indebitamente data .
 2. Bonatendenza sugli animali .
 3. Riduzione de' terraggi in denaro.

N. 2.

N. 2. *Nella causa tra 'l Comune di Cer-
cemaggiore e 'l Marchese Doria.* p. 5

Spiegazione del decreto de' 15 Giu-
gno sull' uso civico di taluni bo-
schi .

N. 3. *Nella causa tra Pietro Scala di
Trevico , l' ex-barone e 'l Duca di
S. Vito .* p. 7.

Esercizio del molino , ed uso li-
mitato del medesimo .

N. 4. *Nella causa tra 'l Comune di
Loreto e 'l Principe di Melissa-
no .* p. 10

1. Diritto della trentina sull' olio ,
ed altri diritti di piazza .

2. Uffizj di bagliva .

3. Colletta di S. Maria .

N. 5.

N. 5. Nella causa tra 'l Comune di Villanova e l'ex-barone . p. 14

1. Qualità del demanio .
2. Diritto di apparecchiare fieno su' territorj soggetti a canone o altra prestazione , e diritto proibitivo del pascolo dell'erbe e dell'uso delle spighe ne' territorj de' particolari .
3. Privativa del forno .
4. Diritto di piazza e scannaggio .
5. Diritto di esigere i terraggi .
6. Reintegra del bosco , serbato all'ex-barone l'uso civico .
7. Diritto al landemio nelle vendite de' fondi soggetti a canone .
8. Credito di duc 4710.
9. Usi civici *sulla macchia di Rosco* .
10. Revindica di due territorj *Galvizza e bosco di Milone* .
11. Usi civici su' territorj *Bufarella*

la e Macchia salsa.

12. Pretensione di esigere doppia prestazione su di uno stesso fondo senza particolare convenzione.
13. Diritto di definire la parte coltivabile de' territorj.
14. Libero il diritto di raccogliere le spighe anche ne' territorj redditizj all'ex-barone.
15. Pretensione di esigere i censi senza particolare convenzione.
16. Diritto di esigere il portello ⁴ di destinare il giurato e di eleggere il giudice bajulare.
17. Libertà a' cittadini di servirsi di qualunque molino.
18. Facoltativa de' medesimi la conduzione de' territorj ex-feudali.
19. Diritto alla bonatenenza.
20. Credito di ducati 4000 di capitale cogl' interessi.

N. 6. *Nella causa tra Luigi Villoni, l' Università di Castrignano de' Greci e l' ex-barone.* p. 35

1. Diritto di esigere l'erbatica ed una giornata di latte per ogni mandra di pecore.
2. Ragioni baronali.
3. *Stagli e granateria.*
4. Diritto alla decima, vigesima, trigesima e sessagesima de' frutti.
5. Pretensione di esigere la decima nell'alienazione de' fondi.
6. Reintegra del trappeto e di un comprensorio di case.

N. 7. *Nella causa tra 'l Comune di Trivento e 'l Principe di Melissano.* p. 41

1. Uffici di bagliva, piazza e scannaggio.
2. Diritto di esigere carlini 15 a fuoco.
3. Diritto di esigere tomoli 140 di gra-

grano sul molino sul fiume Trigno .

4. Revindica d' tre casali di *Pietrafuola*, *S Felice*, e *S. Aniello*, o invece della proprietà gli usi civici su' medesimi .


N. 8. *Nella causa tra 'l Comune di Marano e l' ex-barone.* p 45

1. Reintegra de' diritti proibitivi esercitati dall'ex-barone per convenzione col Comune , e de' locali dove i medesimi si esercitano .

2. Restituzione del capitale preteso dall' ex-barone .

N. 9. *Nella causa tra 'l Comune di Bazzano e 'l Principe Barbarini.* p.48
Diritti di fida e guardia .





BULLETTINO
DELLE SENTENZE.



N.º 9.

A N N O 1808.

Num. 1.

A dì 1 Settembre 1808.

L Signor Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università di Scorrano in Provincia di Otranto col l'ex-barone.

Veduti gli atti fabbricati in sei volumi nel S. R. C., ed in questa Commissione: i varj capi di gravezze dedotte in esso S. R. C. negli anni 1737 e 1738, ne' fogli 1 a 75 del primo volume: il compromesso fatto dalle parti conten-

a 2

den-

denti nell'anno 1739: il decreto interino profferito dagli arbitri di consenso delle parti, e dipoi confermato dal Consigliere Commissario, col quale fu ordinato l'assegnamento degli annui ducati cento ottanta dovuti al Barone per le ragioni feudali, e la compensazione degli annui ducati centonovantacinque dovuti al medesimo per crediti strumentarj, ne' fogli 1 e 25 del compromesso, e 133 degli atti seguenti del primo volume: il decreto di discussione profferito dal Consigliere Commissario, e modificato dal S. C. anche in grado di restituzione *in integrum*, coi quali fu ordinata la manutenzione nel possesso di ambedue le enunciate prestazioni a favor del Barone, ed aperto un termine ordinario sull'eccezione dell'Università, ne' fogli 138, 364, e 463 di detto volume: i rilevj degli anni 1549 e 1585, ne' quali fu liquidata come decimale la prestazione degli annui ducati

ti 180 , ne' fogli 64 e 74 di detto volume : l'inventario solenne formato nell'anno 1563 delle reudite del feudo di Scorrauo , nel quale furono reassunti varj diplomi de' Sovrani del Regno , e de' Principi di Taranto , che ridussero la decima feudale dell' intiero territorio ad annui ducati centottanta , ne' fogli 82 a 103 dello stesso volume : lo strumento del 1728 , col quale furono consegnati all'Università i diplomi trasmessi nel citato inventario , ne' fogli 137 a 140 : gli uniformi decreti del S. C. , co' quali fu astretta l'Università ad esibire le dinotate scritture , ne' citati fogli 364 e 463 ; e 'l Regio Assenso interposto nel 1616 , intesa la Giunta degli Stati , sopra i crediti strumentarj dovuti dall'Università nella somma di ducati tremila novecento , nei fogli 173 a 194 di detto volume : la partita dello stato discusso del Reggente Tappia , e le provvisioni spedite dal

medesimo per la fermezza degli stessi crediti , ne' fogli 111 a 294 di detto volume : la rivela fatta dall' Università nella Giunta del buon Governo , e lo stato della stessa Università dell' anno 1738, in cui furono descritti detti crediti , ne' fogli 119 e 170 di detto volume ; e l' appuntamento fatto innanzi al Giudice Commissario , col quale furono ristretti di consenso delle parti a quattro soli capi i gravami dedotti nel S. G. , ne' fogli 18 a 19 del volume corrente ; ed intesi il Sig. Avvocato fiscale ; e le parti.

La Commissione ha diffinitivamente deciso , e dichiara.

1. Che si assolva l'ex-barone Duca di Scorrano dalla restituzione dell' indebito esatto preteso dall' Università degli anni ducati dieci ; che dicono da essa corrisposti prima dell' anno 1744 a titolo di strena , sale , vitella , e tortone.

2. Che

2. Che si assolva parimente l'ex-barone dalle pretensioni ed eccezioni dell'Università relative alla prestazione degli annui ducati centottanta a titolo di ragioni feudali, o sia di decima, che fu ridotta co' citati diplomi agli anzidetti annui ducati centottanta, e si mantenga perciò il Barone nel possesso di esiger detta prestazione. Ma dovendosi questa ripartire dall'Università sopra i fondi decimabili siti nel territorio di Scorrano, sia tenuto l'ex-barone di contribuire la rata corrispondente a' territorj da lui acquistati, ed onnosj alla stessa contribuzione, a tenore della limitazione aggiunta dal S. C. nell'ultimo suo decreto del 1744.

3. Che sia ugualmente assoluto l'ex-barone dalle pretensioni ed eccezioni dell'Università relative al credito strumentario de' ducati tremila novecento, e sia quindi mantenuto nel possesso di esigere gli annui ducati centonovantacinque dovuti per detto capitale.

4. Per la prestazione degli annui ducati sessanta in beneficio dell'ex-barone Sig. Domenico Teotini, inteso il medesimo, si daranno le provvidenze di giustizia; ed intanto restino salve le ragioni dell'Università e del Duca Scorrano, se mai competono a' medesimi, nella decisione di questo gravame.

Finalmente si assolvano vicendevolmente le parti dalle spese della lite.
Scrivano Gennaro Mancini.

Num. 2.

A di 5 Settembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Girò in Provincia di Calabria Citeriore, e la Principessa di Tarsia.

Veduti gli atti in quattro volumi, lo strumento di transazione de' 9 Marzo 1778,

1778 , fog. 224 processo della bonatenza , tutto il contenuto del medesimo , il decreto della Regia Camera degli 8 Luglio 1801 , e le nullità prodotte dalla Principessa di Tarsia decise coll'altro decreto , fog. 277 dello stesso processo : veduto il dispaccio del Consiglio di Finanze de' 15 Giugno 1790 ad istanza de' Signori Pietro Nicastri , Nicodemo Bandiotti , e Nicodemo Jozzolini , fog. 1 proc. 2 vol. , le provvisori della Regia Camera dell'anno 1792 e del 1798 , fog. 1 , 19 , e 144 processo dell' Università con Siciliani , il dispaccio al Preside di Cosenza de' 9 febbrajo 1793 per l'affrancazione della fida , fog. 20 a t. processo citato , l'istanza del Sig. Nicodemo Giglio , fog. 2 di questo volume , il decreto , ed istanza fiscale , con cui fu ordinato di nulla innovarsi contro le chiusure dallo stesso fatte , fogl. 37 e 46 di questo volume , la simile domanda del Sig. Dome-

nico Astorino, e l'istanza fiscale, fog. 53, il ricorso de' particolari cittadini rimesso dal Ministro di Giustizia, fog. 66, la concessione del feudo dell'anno 1456 esibita dall'Università, fog. 14 e 15, il rilievo dell'anno 1668 esibito dall'ex-barone, fog. 74: vedute le memorie degli antichi decreti del Consiglio, i quali atti non esistono, e che sono contenute nelle autorità 46 di Marino Freccia, e nel commendo di Capobianco alla Prammatica *XI de Baronibus* numero 28, e negli Addenti alla decisione 301 del Presidente de Franchis, dalle quali memorie si rileva, che fu giudicato che il Barone di Ciro si astenesse dal diritto di fida ne' territorj de' particolari: inteso il Signor Avvocato fiscale, e le parti pienamente.

La Commissione dichiara, che non compete all'ex-barone di Ciro il diritto d'immettere gli animali ne' territorj de' particolari, nè quello di fidare nei
me-

medesimi, o ne' demanj dell'Università. Benvero si serva del suo diritto di fidare ne' suoi proprj fondi burgensatici, nelle difese ex-feudali, e ne' demanj dell'ex-feudo, dedotto da questi ultimi l'uso civico anche per ragione di commercio fra' cittadini.

Inoltre la Commissione dichiara, che non debba tenersi alcun conto della perpetua conduzione delle camere chiuse convenuta a favore dell'ex-barone collo strumento de' 9 di Marzo 1778, e veduto il ricorso de' particolari cittadini rimesso dal Ministro della Giustizia, fog. 66, e tutti gli atti antecedenti, dichiara che non competa nè all'ex-barone, nè all'Università il diritto di fare camere chiuse ne' territorj de' particolari cittadini. Perciò sia in libertà di tutti i possessori di chiudere i rispettivi fondi, vigneti, oliveti, o piantati di qualsivoglia altra specie di alberi fruttiferi.

Fi-

(12)

Finalmente la Commissione dichiara, che restino salve all' ex-barone le ragioni contro alle altre parti del citato strumento di transazione de' 9 Marzo 1778—
Attuario Cerrone.

Num. 3.

A dì 5 Settembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra la Città di Airola in Provincia di Principato Ulteriore, colla Generale Direzione dei Reali Demanj.

Veduti gli atti, la relazione del Razionale de Cristofaro, fog. 4, le istanze dell'Università di Airola, fog. 20 e 23, quelle del Procuratore de' Regj Demanj, fog. 21 e 25, inteso il Signor Avvocato Fiscale, e cerziorate le parti.

La Commissione dichiara risoluta la tacita conduzione tenuta dall' Univer-
si-

cità di Airola de' corpi di zecca e portolanà, ed in quanto al pagamento degli estagli arretrati pretesi dall'Amministrazione de' Demanj decreta, che la stessa Real Amministrazione adisca la Commissione eretta da S. M. per la liquidazione del titolo, la di cui dichiarazione veduta, si daranno le provvidenze — *Attuario Negri.*

Num. 4.

A di 5 Settembre 1808,

Il Signor Ambrogio ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Amendolara in Provincia di Calabria Citeriore, e 'l Duca di Monteleone.

Visti gli atti.

La Commissione dichiara, che l'Università di Amendolara, ed i cittadini si servano delle loro ragioni, non avendo luogo il diritto proibitivo de' trappeti
de-

dedotto nel fogl. 1. Per la prestazione degli annui ducati trentuno per causa della portolanà, come dal suddetto foglio 1, si daranno le provvidenze allorchè colla debita sollecitudine si deciderà la causa degli altri capi di gravami prodotti dall'istessa Università. *Attuario Scotti per Caccia minore.*

Num. 5.

A di 6 Settembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Signor Francesco Lioy, e'l Duca Signor Tommaso Mazzaccara, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti, le tre relazioni dei periti: quella dell'Ingegnere Viti, *fog. 88 a t.* e seguenti: quella degli esperti locali, *fog. 5*: l'altra dell'Ingegnere Bossi, *fog. 8*: la pianta, *fog. 107*: la
sen-

(15)

sentenza del S. C. de' 9 Dicembre 1807 non notificata , fog. 104 : inteso il Signor Avvocato Fiscale , e le parti.

La Commissione decreta , che 'l Signor Francesco Lioy si serva del suo diritto di costruire , e di animare il mulino nel proprio fondo , colle acque del torrente denominate del Vallone del Ponte. Niente per le spese — *Scrivano Egidio Maglietta.*

Num. 6.

A dì 6 Settembre 1808.

Il Signor Ambrogio ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Fragneto in Provincia di Principato Ulteriore , e 'l Duca del detto luogo , per la quale si è provveduto.

Visti gli atti , e udita l'istanza fatta a voce dal Signor Avvocato Fiscale.

La Commissione , vista la sentenza
de

(16)

del dì 27 Giugno del 1808, onde tra l'altro fu deciso, che 'l Duca di Fragneto non fosse stato molestato per la restituzione dell' indebito esatto preteso dall' Università col primo capo de' gravami, ha decretato, che il suddetto ex-barone possa esigere la fida su' territorj di Monterone e Rapinella dalla data della mentovata sentenza del dì 27 Giugno 1808, e niente per l'attrasso.
Scrivano Franco.

Num. 7.

A dì 7 Settembre 1808.

Il Sig. Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Principe di Avelino, e l' Università di Ajello in Provincia di Principato Ulteriore, per la quale si è provveduto.

Veduto il ricorso de' particolari cittadini del Comune d' Ajello, col quale
si

rio, fog. 268 a 302: la fede dello stato formato dal Reggente Tappia, cui appare che l'Università d'Ajello per la concessione del forno pagava all'Erario di Atripalda annui ducati duecentocinquanta, fog. 76 Vol. 1: la fede del rilievo pagato nel 1632, ove tra le rendite dell'ex-feudo d'Ajello si porta la stessa partita di annui ducati 250 pel forno, fog. 77 a t. Vol. 2: la fede dello stato della Comune medesima presentata nell'abolita Giunta del buon Governo delle Università del Regno, ove si vede riportata la stessa partita, fog. 78 Vol. 1; e tutti gli altri atti in due volumi: intese le parti, e'l Signor Avvocato Fiscale.

La Commissione determina, che l'ex-barone Principe di Avellino si astenga di esigere dal Comune di Ajello annui ducati duecentocinquanta pel forno: bensì nel caso, che tra l'improrogabile termine di due mesi provasse con
va-

validi documenti , che il Comune possedeva qualche edificio per uso di forno da esso Principe concedutogli , si darà la provvidenza.

Rispetto all'esazione fatta finora dallo stesso Barone per la bagliva , portolanà , scannaggio , zecca , e pesi , la Commissione determina , che le parti addiscano la Commissione de' Titoli , e veduto l'esito di quanto dalla stessa sarà deciso , si darà la provvidenza.

In quanto al pagamento di annui ducati ventitre a titolo di redditi , la Commissione decreta , che il suddetto Comune di Ajello sia assoluto dalle pretensioni dell'ex-barone , a cui però rimanessero salve le ragioni contro dei possessori de'fondi da lui conceduti col peso dell'annuo canone. Come per l'opposto rimangano salve a' possessori le ragioni contro l'ex-barone , nel caso che questi contravvenisse a' patti apposti nelle rispettive concessioni a pro

di essi concessionarj.

Resti per l' opposto assoluto l' ex-barone dalla dimanda del Comune suddetto rispetto alla revindica del bosco ceduo, come dagli atti.

Rimangano bensì riservati a' cittadini di Ajello gli usi civici di legnare nel bosco medesimo al morto solamente, come pure di acquare e pascere co' loro animali, ad eccezione de' caprini e bovini.

Finalmente resti lo stesso ex-barone assoluto dalle pretensioni del Comune medesimo per causa della bonatendenza da quello non pagata. Nulla per le spese della lite. *Attuario Gennaro Mele.*

Num. 8.

A dì 9 Settembre 1808.

Il Signor Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di
La-

Lacedogna in Provincia di Principato Ulteriore, e l' ex-barone Principe di Melfi, e si è provveduto.

Veduti gli atti fabbricati in quattro volumi nell'abolito Tribunale della Regia Camera, ed in questa Commissione: il diploma della concessione del feudo fatta dal Re Federico d'Aragona nel 1501 a Baldassarre Pappacoda, nel foglio 77: la liquidazione Angioina delle rendite di Lacedogna, nel foglio 23: i rilevj dell' anno 1521, 1582, 1592, 1640, e 1654, ne' fogli 25, 65, e 88 a 90 del volume corrente: lo strumento di transazione stipulato nel 1551 fra l' Università e l' temporaneo Barone, ne' fogli 12 a 22: le capitolazioni dell' anno 1584, ne' fogli 68 a 74: i varj capi di gravezze dedotte in Regia Camera nel 1803, e rinnovatè ultimamente in questa Commissione, ne' fogli 4 a 8, e 35 a 51: l'istanza risponsiva dell' ex-barone Principe di Melfi, nei

fogli 91 a 108 : le nuove istanze dell' Università , e dell' ex-barone , ne' fogli 112 , 116 , 126 , e 141. Intesi il Signor Avvocato Fiscale , è stato di consenso definitivamente deciso , e dichiarato.

I. Che non esiste la feudalità universale del territorio di Lacedogna; ma bensì appartiene al suo ex-barone Principe di Melfi il diritto di fidare , e terraggiare a mezza semenza sopra tutti i fondi , che trovansi rivelati e descritti nell'ultimo general catasto come onerosi a terraggio , fuorchè in quelli esistenti nelle difese e demanj dell' Università , che verranno dichiarati col presente decreto. Sia nondimeno lecito ai cittadini di far pascolare senza verun pagamento di fida gli erbaggi de' rispettivi loro fondi co' proprj animali , anche per causa di commercio fra' concittadini , e di ridurre in prestazioni pecuniarie , ed affrancarsi in qualunque

que tempo le dinotate servitù di terraggio e di fida , a tenor della legge de' 20 giugno del corrente anno.

2. Che sia reintegrata l' Università nelle antiche sue paludi nominate Chiano , Magaldo , le Botte , le Laure , la Valle di Ciccarello , Nocelle , e Nocelito , e l' Aria di Pitrizzo : ma si assolva l' ex-barone dalla restituzione de' frutti percepiti , e sia lecito al medesimo di esercitare gli usi civici sopra dette paludi.

3. Che sia parimente reintegrata l' Università nelle quattro sue difese denominate Accinto , Licurci , Mezzana , e Serralonga , e non possa sulle medesime esercitar l' ex-barone verun uso civico , ma si assolva egli dalla restituzione dei frutti.

4. Che si assolva l' ex-barone dalla revindica pretesa dall' Università delle tre difese denominate Chiancarelle , Montevaccaro , e Serrone ; e non pos-

sano sulle medesime esercitare i cittadini verun uso civico. Dichiarò inoltre la Commissione, che non avendo luogo la revindica del Serrone, che l'Università sosteneva di essersi permutato col demanio ex-feudale di Macchiafocaccia, che da essa si possiede per confessione di ambedue le parti, si mantenga l'Università nel possesso medesimo, in cui trovasi di detto demanio, ma sia lecito all'ex-barone di esercitarci gli usi civici, ed esigerne il terraggio, come l'ha esatto finora.

5. Che si assolva altresì l'ex-barone dalla revindica pretesa dall'Università del demanio denominato il Terzetto, ma sia lecito a' cittadini di esercitare sul medesimo i pieni usi civici.

6. Che sia lecito a' cittadini di esercitar gli usi civici sul demanio ex-feudale di Origlio, e per Macchiafocaccia si servano secondo lo stato attuale l'ex-barone e l'Università del rispettivo
lor

lor diritto dinanzi dichiarato.

7. Si assolve benanche l' ex-barone dalla revindica pretesa dall' Università de' due demanj ex-feudali Pauroso , e Solico ; ma sia lecito a' cittadini di esercitarci i pieni usi civici.

8. Che rapporto al demanio dell' Università si commetta ad un perito eligendo dal Giudice Commissario non sospetto alle parti , il quale a spese dell' Università , intese le parti medesime , si porti sul luogo in controversia , e tenendo presenti le confinazioni descritte ne' capitoli della transazione dell' anno 1551 , e soprattutto nel 1 , 2 , e 15 , e negli articoli delle capitolazioni del 1584 , e specialmente nel 1 e 10 , riconosca e verifichi l' antico demanio dell' Università , e lo riferisca in iscritto , affin di darsi le provvidenze di giustizia , ma intanto non s' impedisca all' ex-barone di esigere il terraggio in que' luoghi , ne' quali finora l' ha esatto,

to, obbligandosi il medesimo di stare a quanto verrà giudicato dalla Commissione, visto l'esito della perizia.

9. Che si astenga l'ex-barone di esercitare qualunque diritto proibitivo sopra i centimoli, forni, e mulini, e sia lecito ad ogni cittadino di costruirli, ed usarne liberamente a tenore della legge abolitiva de' feudi.

Finalmente sugli articoli de' crediti strumentarj, che rappresenta l'ex-barone contro l'Università, della bonatenenza, di cui si è rinnovata la domanda nell'atto della presente decisione, e dicesi compensata coll'annualità de' crediti suddetti, e della restituzione dell'indebito esatto a titolo di camera riservata pretesa ultimamente dall'Università, la Commissione si riserva di provvederci dopochè le parti avranno pienamente informato. Per le spese della lite si assolvano vicendevolmente le parti contendenti — *Attuario Nicola Longobardi.*

Num.

A dì 9 Settembre 1808.

Il Signor Ambrogio ha riferito nella Commissione la cansa tra l' Università di Grumo in Provincia di Bari, e l' Duca di S. Vito, per la quale si è provvisto.

Visti gli atti, e udito il Signor Avvocato Fiscale, ed i rispettivi Avvocati delle parti.

La Commissione decreta, che l' ex barone Duca di S. Vito paghi in beneficio dell' Università di Grumo la bonatenenza, insieme con tutti gli altri pesi fiscali non solo de' beni burgensatici non rivelati nel catasto, ma anche de' beni burgensatici rivelati come feudali, de' quali non fu pagato il rilievo, dal giorno della pubblicazione del catasto istesso, e paghi ancora all' Università la bonatenenza dei be-

(28)

beni acquistati dopo del catasto dal giorno del rispettivo acquisto sino all'esazione del contributo fondiario , pel cui effetto , stante le sopravvenute maggiori occupazioni del Razionale Cenni , l'altro Razionale Signor Domenico Caropreso fra venti giorni per istruzione proceda alla liquidazione , osservati gli atti , il catasto , le catastali istruzioni , e requisite le parti , a spese per ora dell'Università , dedotte le quantità forse soddisfatte. — *Attuario Talamo.*

Num. 10.

A di 10 Settembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università di S. Chirico a Raparo in Provincia di Basilicata , e'l Principe di Marsiconuovo , per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti in due volumi , frai
qua-

quali il processo intitolato. *Per lo Regio Fisco contro l' odierno Possessore dei feudi di S. Chirico, Sarcune, e Molliterno* : veduti in quanto alla reintegra della difesa Mazzaccara, la partita dello stato di Tappia, fog. 5 di questo volume: lo strumento degli 11 di Agosto 1603, col quale fu ipotecata dall'Università la difesa Mazzaccara a Primavera d'Arino, ed a Marzio Tocolo, fog. 6 a 9: lo strumento de' 5 Luglio 1649 recentemente esibito, col quale l'Università diede *in solutum* al Principe di Stigliano Carafa la difesa Mazzaccara pel debito di duc. 1485. 70, fog. 44. Vedute le varie partite di debito componenti la citata somma secondo la descrizione fattane nell'istesso strumento. Veduto in quanto all'usurpazione de' locali nominati Vallalonga, Melazzo, Raparo, Raparello, Cerasia, Manche, Montagna dedotti nel 2.º; nel 3.º, e nel 4.º capo de'gravami:

lo strumento della vendita de' 26 Maggio 1685, fog. 12, ed i documenti dell'affitto del pascolo di Raparo, e di Raparello, fog. 21 e 22. Veduto in quanto al gravame dell'esazione del terraggio in vece della decima, l'apprezzo del feudo di S. Chirica de' 10 Ottobre 1678, fog. 286 a 292 processo della Camera di sopra citato: lo strumento della vendita de' 16 Marzo 1682 fatta dal Principe di Migliano al Duca di Caivano, fog. 179 del detto volume: l'altro strumento di vendita del dì 26 Maggio 1685 fra 'l Duca di Caivano, e la Marchesa di S. Marco, e per essa col Principe di Marsico Fabrizio Pignatelli, fog. 10 di questo volume. Veduti i documenti dell'esazione solita della contrada, fogli 14 a 18 di questo volume. Veduti in quanto al gravame dell'esazione dei frutti del territorio demaniale dell'Università, l'apprezzo, e gli strumenti di vendita di sopra citati. Veduti

ti in quanto alla lodazione in autore fatta dal Principe di Marsico, l'istanza del Duca di Caivano, fog. 50; ed in quanto alla lodazione in autore fatta dal Duca di Caivano la replica del Procurator Fiscale, fog. 51, non che i due citati strumenti di compera. Inteso il Signor Avvocato Fiscale, e le parti.

La Commissione sul primo capo dei gravami dichiara, che l'Università di S. Chirico debba reintegrarsi nel possesso della difesa detta Mazzaccara alienata collo strumento de' 5 Luglio 1649, ed in quanto al credito de' duc. 1485. 70 prezzo della dazione *in solutum*, decreta, che qualora dal Principe di Marsico si esibisca tra due mesi il Regio Assenso de' diversi crediti componenti l'intera somma de' duc. 1485, e descritti nel citato strumento di alienazione, si provvederà sull'ammissione de' medesimi.

Per le usurpazioni di Vallalunga,

M^e

Melazzo , Cerasia , Manche , e Montagne dedotte nel 2.º, nel 3.º, e nel 4.º capo , la Commissione dichiara , che il Principe di Marsico debba essere assoluto dalla pretesa revindica : ben vero sien salvi a' cittadini ne' suddetti locali gli usi civici , anche per cagion di commercio fra di loro : ed in quanto ai locali di Raparo e Raparello , la Commissione decreta , che l' ex-barone debba parimente essere assoluto pel preteso diritto del terraggio ; ma l' Università sia mantenuta nel possesso del pascolo , del quale diritto si abbia ragione nel tempo della divisione del demanio.

In quanto al gravame dedotto nel quarto articolo , la Commissione dichiara , che non compete all' ex-barone il diritto di raccogliere qualsivoglia specie di frutti de' demanj dell' Università.

Su' gravami relativi all' esazione del terraggio dedotti nel quinto capo , la
Com-

Commissione dichiara , che non compete all' ex-barone il diritto di esigere la covertura della semina ne' demanj dell'ex-fendo , ma sibbene la sola decima del prodotto di tutti i generi , che ne'suddetti demanj si seminano a tenore dell'apprezzo , e della compera di sopra citata.

Finalmente la Commissione decreta , che il Duca di Caivano rifaccia al Principe di Marsico tutto l' interesse della offerta evizione della difesa Mazzaccara , e del frutto delle noci de' demanj dell'Università. E che allo stesso Duca di Caivano sieno salve le ragioni in altro giudizio , ed innanzi al Giudice ordinario contro gli eredi del Principe Sigliano Signor Nicola Gaspare Carafa y Gusman , rimanendo il Regio Fisco assoluto dalla pretesa lodazione in autore. — *Attuario Domenico Manzo.*

(34)

Num. 11.

A dì 22 Settembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra l'ex-baronessa di Prezza Signora Maria Tomasetti, e' l' Comune di Prezza nella seconda Provincia di Abruzzo Ulteriore, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti, inteso il Signor Avvocato Fiscale, e le parti.

La Commissione dichiara, che non compete il diritto all'ex-baronessa di Prezza di esigere gli annui duc. settantacinque sinora esatti sotto il titolo di colletta di S. Maria, ed assolve la stessa ex-baronessa dalla restituzione dell'indebito preteso dall'Università. — *Scrivano Gennaro Praitano.*

Num. 12.

A dì 22 Settembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Tocco in Provincia di Abruzzo Citeriore, e'l Duca di Fragneto, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti, inteso il Signor Avvocato Fiscale, e le parti.

La Commissione dichiara, che non competa al Duca di Fragneto il diritto di esigere gli annui ducati novantadue sotto il titolo di colletta di S. Maria.

Io quanto all'affitto forzoso della casa del forno decreta, che l'Università non sia molestata pel preteso estaglio d'annui ducati quaranta, e che l'ex-barone si serva del suo diritto di affittarlo ad altri per la mercede che potrà liberamente convenire.

Pe' ducati trentacinque per la bagli-
va, e per gli annui ducati trenta per

la zecca de' pesi , e misure dedotti nel secondo e nel quarto capo , le parti a-discano la Commissione de'Titoli. *Scrivano Vitale.*

Num. 13.

A dì 22 Settembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Principe di Cimitile , e l' Università di Cimitile in Provincia di Terra di Lavoro , per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti in tre volumi , frai quali gli atti de'decreti di *expedit* dell'anno 1725 , la convenzione proposta , fog. 25 a 28 , il processo formato nel Consiglio dell' Intendenza di Terra di Lavoro , la relazione dell' Ingegnere signor Emanuele Ascione , fog. 31 a 34 , la copia della relazione non discussa dell' Attuario Granata , fog. 28 a 56 , dalla quale si rileva , che nell' arretrato
de'

de' ducati 3305 sono compresi i residui degli annui ducati 270 convenuti colla transazione dell'anno 1711. Veduto il capo secondo della convenzione, nel quale si calcolano gli attrassi delle stesse partite riferite dall' Attuario Granta, ad altri ducati 2714 pel tempo decorso dal mese di Settembre 1796 a tutto Agosto 1806. Veduto il Real Decreto de' 2 Giugno 1807, col quale furono dichiarati estinti i crediti per attrassi degli ex-baroni nascenti da' soppressi diritti feudali, e veduta l'istanza fatta in ruota dal Signor Avvocato Fiscale.

La Commissione dichiara, che la convenzione proposta fra l' Università, e l' Principe di Cimitile debba eseguirsi colle seguenti moderazioni.

1. Che fermo rimanendo l'annuo canone di ducati dugento dieci a favore dell' Università di Cimitile sul bosco detto Fangone, i corpi, ed i crediti

offerta dal Principe di Cimitile si ricevano in compenso della sola azione della reintegra, e della nullità della censuazione dedotta nell'anno 1753.

2. Che resti cancellato il pagamento di ducati ottocento *pro una vice* offerto dal Principe di Cimitile nel capo quinto della convenzione.

3. Che dichiarata estinta così la prestazione degli annui ducati 270 convenuti colla transazione del 1711, come la parte del credito di ducati seimila diecinnove e grani 76 dipendenti dagli arretrati della suddetta prestazione, si ricevano solamente come prezzo della transazione il rimanente credito di ducati 6019, il capitale strumentario di ducati duemila cinquecento ventidue, i locali della bottega lorda, del forno, della curia, e della bucceria, di proprietà del suddetto Principe apprezzati dal Regio Ingegnere signor Emanuele Ascione pel capitale di ducati 1500,

il territorio di moggia ventisette circa detto la Canonica apprezzato dallo stesso Ingegnere Ascione pel capitale di duc. 7262.

4. Che resti fermo a favore dell'Università il capo 7 della convenzione, col quale si sono messe a carico dell'ex-barone le spese della suddetta convenzione.

La Commissione decreta, che il Principe di Cimitile fra giorni quattro dichiari se voglia accettare la convenzione sulle proposte moderazioni; altrimenti elasso il detto termine si proceda alla decisione della causa. — *Attuario Paris.*

Num. 14.

A dì 23 Settembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Specchiagallone in Provincia di Otranto, e l'ex-barone del medesimo,

c 4

pe

per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti, la platea originale esibita dall'ex-barone dell'anno 1668 in volume separato, i rilevj dell'anno 1590, 1669, 1766, e 1797, fog. 17, 21, 23, lo strumento di transazione de' 7 di Marzo 1780 fra l'ex-barone S. Giovanni, e'l Signor Francesco Pisanelli, fog. 27: la sentenza della G. C. della Vicaria in detto strumento inserita, fog. 36 a t.: il capitolo dello strumento de' 10 Febbrajo 1595 inserito nel detto strumento di transazione, fog. 32, e rapportato nel citato inventario nell'anno 1668: inteso il Signor Avvocato Fiscale, e le parti pienamente.

La Commissione dichiara, che non compete all'ex-barone il diritto di esigere la decima sopra ogni prodotto dei demanj dell'Università asserito nel primo capo delle gravezze. Benvero lo stesso ex-barone debba essere mantenuto nel possesso di esigere i censi in genere,

re, ed in denaro sopra tutti i fondi, su' quali gli ha esatti finora a tenore della platea dell'anno 1668, cioè i censi in generi alla ragione di due stoppelli di grano, ed orzo per ciascun tomolo di terra, ed i censi in denaro alla ragione di grani dodici e cavalli sette a tomolo, ed abolita l'altra esazione di un grano e cavalli cinque a tomolo, come transazione di servizj perangarici.

Lo quanto alle prestazioni dedotte nel secondo capo di gravezze, la Commissione dichiara, che restino abolite le prestazioni de' palombi agresti, e che possa l'ex-barone continuare ad esigere, come censi de'suoli conceduti, le quantità di galline, di pollastri, di cera, e di piccioni, descritte per ciascun suolo nel suddetto inventario dell'anno 1668: benvero le suddette prestazioni si paghino in denaro alla ragione liquidata nei rilevj: cioè le galline a grani quindici l'una, i pollastri a grani sei l'uno, i pic-

piccioni a grani sei il pajo , la cera a ragione di grani venticinque la libra.

In quanto alla decima di prezzo la Commissione dichiara , che non sia lecito all' ex-barone di esigere nelle alienazioni de' fondi ad esso redditizj altra parte di prezzo se non la quinquagesima , e che dalla quinquagesima stessa sieno esenti tutti i beni censiti a tenore delle eccezioni fatte nel citato inventario dell' anno 1668.

Finalmente la Commissione dichiara , che tutte le prestazioni ammesse in favore dell' ex-barone col presente decreto , possano ridursi in denaro ad arbitrio de' contribuenti , e sieno redimibili a tenore del Real Decreto de' 20 Giugno di questo anno. — *Attuario Domenico Pinto.*

A di 23 Settembre 1808.

Il Signor Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra l' Università della Terra di Ripacandida in Provincia di Basilicata , e l' Duca di detta Terra Signor Tommaso Mazzaccara.

Veduti gli atti , il volume che contiene la vendita dell' ex-feudo di Ripacandida fatta dalla Regia Corte nel 1696 precedente apprezzo formato dal Tavolario Galluccio nel 1693 , ove tra gli altri corpi si vede apprezzato il bosco grande ne' seguenti termini. *Nel territorio della detta Terra verso il confine di Avigliano , e Forenza , vi è il Bosco grande tutto pieno di querci , ed altri alberi selvaggi , nel quale si trova qualche cignale , e capri. Il detto Bosco quando produce ghiande serve per pascolo degli animali porcini ,*
e di

e di altri animali, la rendita del quale si divide metà alla Regia Corte, e metà all' Università. Riconosciutosi da me quello che se ne ricavava per lo passato, e quello depongono il 1, 3, 4, 7, ed 8 testimonio al decimo articolo, mi è parso portare la rendita di detto Bosco, per la metà spetta alla Regia Corte, annui ducati 50. Vedute altresì le istanze de' capi di gravezze prodotte dal Comune di Ripacandida, fog. 11, e 132 vol. 1: le istanze Fiscali, fog. 107, e 186: il decreto del Presidente Jannucci de' 22 Giugno 1804 fog. 189 a 190: il decreto dell'abolita Regia Camera de' 9 Luglio 1805, fog. 223 a 224: la supplica di reclamazione prodotta per parte del Curatore del patrimonio, fog. 225; e gli atti tutti. Intese pienamente le parti, e l' Signor Avvocato Fiscale.

La Commissione diffinitivamente decreta, che rapporto a' capi 5, 6, 10, 14, 15 del

delle citate gravezze , i quali riguardano i corpi giurisdizionali della bagliva, piazza , scannaggio , l' elezione del Maestro di Fiera , l'esercizio della di costui giurisdizione , le parti adiscano l'altra Commissione eretta per la liquidazione de' titoli.

Rispetto poi a' capi 8, 9, 11, e 12, riguardanti il primo il diritto proibitivo de' forni , due altri i servigj personali per l'esazione delle rendite dell'ex-feudo , e l'ultimo l'esorbitanza nell'esazione de' diritti per la cattura de'rei , e de' debitori , la Commissione dichiara , che i medesimi attentata la novella legge abolitiva della feudalità sono rimasti estinti.

In quanto al settimo capo la Commissione decreta , che l'ex-barone , o sia il Curatore del di lui patrimonio , come dagli atti, resti assoluto dalle petizioni del Comune di Ripacandida per la revindica del territorio denomi-

nato sotto le Noci creduto usurpato dall'ex-barone.

In quanto a' capi 2, e 3 la Commissione dichiara, che tanto la fida delle erbe, e delle legna morte a' forestieri dedotto l'uso civico, quanto il frutto della ghian-da nel bosco denominato il Bosco grande, giusta l'apprezzo di sopra rapportato, spettino per metà al Comune di Ripacandida, e per l'altra metà all'ex-barone Duca Mazzaccara, o sia al di lui patrimonio, e per l'esecuzione le parti adiscano l'Intendenza.

Finalmente rispetto al capo primo, che riguarda la fida in tutto il territorio di Ripacandida, al capo 4, che riflette il pagamento della bonatenenza chiesto dal Comune pe' corpi burgen-satici del Duca suddetto non accata-stati, e' il capo 13 riguardante l'esazio-ne di anni ducati 20 pretesa dal Du-ca sotto nome di feudali, la Commis-sione decreta, che si moniscano le
par-

(47)

parti per sentire la provvidenza da darsi. — *Attuario Giovanni Volponi.*

Num. 16.

A dì 24 Settembre 1808.

Il Signor Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Majerà in Provincia di Calabria Citeriore, e l'ex-barone Signor Clemente Catalano, per la quale si è provveduto.

Fatta parola nella Commissione, si moniscano le parti per sentire la provvidenza da darsi su' capi di gravezze esposti dal Comune di Majerà contro di quell'ex-barone Signor Clemente Catalano; ed intanto lo stesso ex-barone si astenga di esigere le quattro giornate da' bracciali senza mercede, e 'l quarto degli animali selvaggi, che si uccidono da' cacciatori — *Attuario Gaetano Catalano.*

Num. 17.

A dì 24 Settembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università di Riccia in Provincia di Molise, e l'Amministrazione generale de'Reali demanj, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti, le suppliche, fog. 222 e 223, le istanze, fog. 224 e 225; inteso il Signor Avvocato Fiscale.

La Commissione dichiara, che non compete all'ex-barone di Riccia il diritto di esigere gli annui duc. dodici sotto il titolo di *jus portelli*, nè le capitazioni di carlini dieci per ciascun massaro, e colono, di carlini sette pe' bracciali, di grani quindici per le vedove sotto il titolo di fida, di bagliva, e di portolanà.

In quanto a tutti gli altri capi di gravzze, le parti assistano per la decisione

gia Corte alla Marchesa di Montefalcione Signora Vittoria di Sangro in data de' 23 Novembre 1590, fog. 17 a 27: la fede dello strumento per l'affitto della fida di talune terre demaniali aperte denominate la Foresta, S. Nicola, Cantarette, la Sala, le Parete, le Selve alle Gaudi, ed altre Selve, fatto dall'Università di Candida a Filippo di Pietrantonio, che si dice massaro della magnifica Annuncia; e tutti gli altri atti. Intesi le parti, e l' Signor Avvocato Fiscale.

La Commissione dichiara, che resti risoluto l'affitto de' corpi della zecca, portolania, e forno, che si è tenuto dal Comune di Candida, e l' Principe di Avelino adisca la Commissione de' Titoli per la liquidazione de' suddetti due corpi di zecca, e portolania; e qualora lo stesso Principe tra due mesi, dimostrerà l'esistenza materiale de' due forni, che esso dice d'aver dato in affitto al
Co-

Comune suddetto , si darà la provvidenza.

Rispetto poi allo scannaggio , la Commissione decreta , che le parti adiscano la detta Commissione de' Titoli.

Inoltre decreta , che il menzionato Principe si astenga dall'esazione degli annui duc. 5 per la fida de' forestieri.

Finalmente rapporto al credito strumentario del capitale di ducati mille preteso dal Principe medesimo , ed alla revindica de' territorj demaniali denominati S. Nicola , ossia *Scantravati* , e *Cantarette* , e della selva alli Gaudi pretesa dal Comune suddetto , la Commissione decreta , che si moniscano le parti per sentire la provvidenza da darsi. — *Attuario Spadetta.*

A dì 24 Settembre 1808.

Il Signor Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università di Cervinara in Provincia di Principato Ulteriore, e l'ex-barone, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti, il decreto diffinitivo della Commissione del dì 28 Marzo del corrente anno, nel fog. 101, il biglietto ministeriale del dì 10 dello scorso mese di Agosto, col quale vien rimessa alla nostra Commissione una memoria del Comune di Cervinara, perchè si astringa l'ex-barone alla contribuzione de' pesi comunali, nel fog. 210, l'istanza dell'ex-barone Marchese di S. Eramo, colla quale rinuncia a qualunque uso civico sopra i demanj di Cervinara, fog. 213: ed inteso il Signor Avvocato Fiscale.

La

La Commissione decreta, che restando escluso l'ex-barone dagli additati usi civici, sia immune da' pesi comunitativi. — *Attuario Gennaro de Nicola.*

Num. 20.

A dì 30 Settembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università di Putignano in Provincia di Bari, e l'ordine Gerosolimitano, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti, la relazione dell'Ingegner Stile, fog. 87: i biglietti del Ministro di Giustizia, fog. 115, 121, e 128: l'istanza, e' decreto, fog. 136 e 137: inteso il Signor Avvocato Fiscale, e le parti.

La Commissione spiegando la provvidenza riservata dal Commissario della causa nel decreto, fog. 137, ordina che si esegua il decreto di essa

d 3

Com.

Commissione de' 29 di Aprile di questo anno per la contrada di Barsiento per tutti i territorj contenuti nell'intera estensione della suddetta contrada secondo la pianta del Tavolario Avelino, infra la linea di divisione tirata nel 1738 dal Tavolario Papa fra Barsiento delle Noci, e Barsiento di Putignano.

Ed in quanto al feudo di S. Angelo preteso dall' Ordine Gerosolimitano in forza del diploma della Regina Giovanna prima, fog. 6 e 7 de' nuovi documenti, sieno salve le ragioni allo stesso Ordine in altro giudizio, intesi gli attuali possessori.

In quanto alle contrade S. Luca, S. Magno, ed alle altre parti controverse, dette *territorio Conversanese*, la Commissione ordina, che la relazione dell' Ingegnere Stile si rivegga da un altro Ingegnere non sospetto alle parti coll' intervento del Commissario della
cau.

causa , il quale vada sulla faccia del luogo , e dia tutti gli ordini che crederà necessarj per l' esatta ricognizione de' confini descritti nelle carte del 1170, del 1173, del 1316, e del 1549, non che delle piante del Tavolario Gallerano , e del Tavolario Papa , e di tutte le cose dedotte per l' una parte , e per l' altra.

Questa revisione la procuri l' Ordine Gerosolimitano a sue spese , a tenore della domanda fattane a S. M. nella supplica , fog. 122 , per tutte le imminenti ferie autunnali , il quale termine elasso si proceda alla decisione della causa. — *Scrivano Fedele.*

(56)

INDICE

DE' DIRITTI, E DELLE PRESTAZIONI

SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

SETTEMBRE 1868 N.º 9.

N. 1. *NELLA causa tra'l Comune di Scorrano, e l'ex-barone. pag. 3.*

1. Indebito esatto a titolo di strena, sale, vitella, e torrone.
2. Ragioni feudali.
3. Credito strumentario di ducati 3900.

N. 2.

N. 2. *Nella causa tra'l Comune di Cirò, e la Principessa di Tarsia.* pag. 8.

1. Diritto d'immettere gli animali de' particolari, e di fidare nei medesimi.

2. Perpetua conduzione delle camere chiuse.

N. 3. *Nella causa tra'l Comune di Airolo, e la generale Direzione de' R.*

Demanj. pag. 12.

Zecca, e portolanìa.

N. 4. *Nella causa tra'l Comune di Amendolara, e'l Duca di Monteleone.*

pag. 13.

Diritto proibitivo de' trappeti.

N. 5. *Nella causa tra'l Sig. Francesco Liroy, e'l Duca Sig. Tommaso*

Mazzaccara. pag. 14.

Diritto di costruire, e di animare il mulino.

N. 6.

N.6. *Nella causa tra'l Comune di Fragneto, e'l Duca.* pag. 15.

Fida su' territorj di Monterone, e Rapinella.

N. 7. *Nella causa tra'l Principe di Avelino, e'l Comune di Ajello.* pag. 16.

1. Annuì duc. 250 pel forno.
2. Bagliva, portolanà, scannaggio, zecca, e pesi.
3. Annuì duc. 23 a titolo di redditi.
4. Revindica del bosco ceduo.
5. Usi civici in detto bosco.
6. Bonatendenza non pagata.

N. 8. *Nella causa tra'l Comune di Lacedogna, e'l Principe di Melfi.* p. 21.

1. Feudalità universale: diritto di fidare, e terraggiare a mezza semenza.
2. Reintegra delle paludi Chiano, Magaldo, la Botte, le Laure, la

- la Valle di Ciccarello , Nocelle,
Nocellito , e l'Aria di Pitrizzo.
3. Reintegra delle difese Accinto ,
Licurci, Mezzana, e Serralonga.
 4. Revindica delle difese Chianca-
relle, Montevaccaro, e Serrone.
 5. Revindica del demanio il Ter-
zetto.
 6. Usi civici nel demanio di Ori-
glio : diritto sull' altro di Mac-
chiafocaccia.
 7. Revindica de' demanj Pauroso ,
e Solico.
 8. Diritto proibitivo su' centimoli,
forni e mulini.

N. 9. *Nella causa tra'l Comune di
Grumo, e'l Duca di S.Vito.* p. 27.
Bonatenenza attrassata.

N. 10. *Nella causa tra'l Comune di
S. Chirico a Raparo , e'l Principe
di Marsiconuovo.* pag. 28.
1. Rein-

1. Reintegra della difesa Mazzac-
cara.
2. Revindica di Vallalonga , Me-
lazzo, Cerasia, Manche, e Mon-
tagna : terraggio ne' locali Rapa-
ro , e Raparello.
3. Diritto di raccogliere i frutti dai
demanj dell' Università.
4. Diritto della copertura della se-
mina de' demanj dell'ex-feudo.

N. 11. *Nella causa tra l'ex-baronessa
di Prezza, e'l Comune. pag. 34.*
Colletta di S. Maria in annui du-
cati 75.

N. 12. *Nella causa tra'l Comune di
Tocco, e'l Duca di Fragneto. p.35.*

1. Annui duc. 92 a titolo di Col-
letta di S. Maria.
2. Annui duc. 40 per l'affitto della
casa del forno.
3. Annui duc. 35 per zecca de' pesi,
e misure.

N. 13.

N. 13. *Nella causa tra 'l Principe di Cimitile, e 'l Comune.* pag. 36.

1. Annui duc. 210 per canone sul bosco di Fangone.
2. Ducati 800 offerti dal Principe di Cimitile *pro una vice.*
3. Prestazione di ann. duc.' 270, e parte del credito di duc. 6019.76.

N. 14. *Nella causa tra 'l Comune di Specchiagallone, e l'ex-barone.* p. 39.

1. Decima sopra ogni prodotto dei demanj dell' Università: censi in generi, ed in denaro.
2. Prestazione di palombi agresti: quantità di galline, pollastri, cerra, e piccioni.
3. Decima di prezzo.

N. 15. *Nella causa tra 'l Comune di Ripacandida, e 'l Duca Sig. Tommaso Mazzaccara.* pag. 43.

1. Bagliva, piazza, scannaggio, e lezione del Mastro di fiera.

2. Diritto proibitivo de' forni: servizj personali: esazione per la cattura de' rei, e de' debitori.
3. Revindica del territorio sotto le Noci.
4. Fida delle erbe, e delle legna morte: frutto della ghianda nel bosco grande.

N. 16. *Nella causa tra 'l Comune di Majerà, e l'ex-barone.* pag. 47.

Quattro giornate da' bracciali senza mercede: quarto degli animali selvaggi che si uccidono da' cacciatori.

N. 17. *Nella causa tra 'l Comune di Riccia, e l'Amministrazione de' Reali Demanj.* pag. 48.

Ann. duc. 12 sotto titolo di *jus portelli* e capitazione di carlini dieci per ciascun massaro o colono, carlini sette pe' bracciali, gra-

grani quindici per le Vedove sotto titolo di fida , di bagliva , e di portolanà.

N. 18. *Nella causa tra 'l Comune di Candida , e 'l Principe di Avellino.* pag. 49

1. Zecca , portolanà , e forno.
2. Scannaggio.
3. Annuì duc. 5 per fida de' forestieri.

N. 19. *Nella causa tra 'l Comune di Cervinara , e l'ex-barone.* pag. 52.
Usi civici : pesi comunitativi.

N. 20. *Nella causa tra 'l Comune di Putignano , e l'Ordine Gerosolimitano.* pag. 53.

Spiega della provvidenza riservata in altro decreto.

1874

1875

1876

1877

1878

1879

BULLETTINO
DELLE SENTENZE.



N.º 10.

A N N O 1808.

Num. 1.

A dì 1 Ottobre 1808.

IL Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Duca di Bovino , e 'l Comune di Greci in Provincia di Principato ulteriore , per la quale si è provveduto.

Fattane parola nella Commissione.

Per esecuzione della cosa giudicata, il Duca di Bovino si serva del suo diritto nel territorio dello Cannavale, lasciato solamente l'uso civico a' cittadini,

(4)

ni, e la Regia Corte del Circondario così faccia eseguire.— *Attuario Frasca.*

Num. 2.

A dì 3 Ottobre 1808.

Il Signor Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università della Città di Nusco in Provincia di Principato ulteriore, e l'ex-barone Principe di S. Angelo, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti, gli articoli della convenzione conchiusa tra l'Università della Città di Nusco, e l'ex-barone Principe di S. Angelo, ne' fog. 169, e 173, le conclusioni del Decurionato di detta Università, ne' fog. 167, 174, e 178, il decreto di questa Commissione del dì 18 Agosto corrente anno, col quale venne incaricato l'Intendente della Provincia di prendere le convenienti notizie ;

ne , ed indagini sull' oggetto , e di riferire se fossero vere le circostanze , ed i motivi allegati dalle parti contraenti per l' utilità , e vantaggio che arreca la proposta convenzione al Comune di Nusco , nel fog. 180 , e la relazione di esso Intendente , che assicura la Commissione di essersi verificate tutte le circostanze , che dimostrano la realtà de' vantaggi della convenzione , e ne raccomanda l' approvazione , nel fog. 181 . Ed inteso il Signor Avvocato Fiscale .

La Commissione dichiara , che la convenzione contenuta ne' citati fogli sottoscritti dal Principe ex-barone , da deputati dell' Università , e da' rispettivi loro Avvocati sia utile , ed espediente ad essa Università . Ma siccome si è col secondo articolo convenuto , che i ducati 1000 annui debbono corrispondersi dall' ex barone franchi , ed immuni da qualunque peso , e specialmente dalla decima , così decreta la
Com-

(6)

Commissione, che laddove per le leggi fondiari debba un tal peso ritenersi dal debitore, in tal caso l'anzidetta annua prestazione s'intenda aumentata per quanto ascenderà la ritenzione accordata al debitore. Intanto non si esegua, se prima non venga sanzionata da S. M., ed a tal effetto si faccia il corrispondente rapporto al Ministro dell' Interno. — *Attuario Pellegrini.*

IN-

(7)

I N D I C E

DE' DIRITTI, E DELLE PRESTAZIONI,
SULLE QUALI SI È GIUDICATO.


OTTOBRE 1808. N.° 11.

N. 1. *N*ELLA causa tra'l Duca di Bovino, e'l Comune di Greci. p. 3.
Uso civico nel territorio dello Cannavale.

N. 2. *N*ella causa tra'l Comune di Nusco, e'l Principe di S. Angelo. p. 4.
Annuì duc. 1000 da corrisponderli dall' ex-barone franchi da qualunque peso.



BULLETTINO
DELLE SENTENZE.



(3)

N.º 11.

A N N O 1808.

Num. 1.

A dì 8 Novembre 1808.

L Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra la Contessa della Saponara, e'l Comune di Rajano in Provincia di Abruzzo citeriore, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti, inteso l'Avvocato Fiscale, e le parti.

La Commissione dichiara, che non compete alla Marchesa di Rajano il di-

a 2

rit-

(4)

ritto di esigere gli annui ducati 53 e grani 80 per la colta di S. Maria, compresa fra la prestazione di ducati 140 pretesi dalla suddetta Marchesa. Assolve nello stesso tempo il Regio Fisco dalla pretesa lodazione in autore per la sofferta evizione della colta medesima. In quanto a' duc. 30 per la portolania, ed a' ducati 50 per la bagliva, le parti adiscano la Commissione dei Titoli. —
Attuario Talamo.

Num. 2.

A di 9 Novembre 1808.

Il Signor Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune, ed i particolari cittadini di Pizzoli nella seconda Provincia di Abruzzo ulteriore, e l'ex-barone del medesimo Marchese Torres, per la quale si è provvisto.

Ve-

Veduti gli atti fabbricati in undici volumi nel S. C., innanzi agli arbitri, nell'abolito Tribunale della Regia Camera, ed in questa Commissione, e segnatamente la consulta fatta dalla Regia Camera nell'anno 1586, colla quale informò il Governo delle notizie e circostanze, che accompagnavano la dismembrazione dalla Città dell' Aquila delle sue terre, e castelli, e la prima loro infeudazione, donde costa di essersi concesso fra' corpi giurisdizionali ai rispettivi feudatarj carlini quattro a fuoco, cioè grani 15 per la bagliua, e grani 25 per provisione del capitano, ne' fog. 1 a 23 degli atti del 1714 fra l'Università di Pizzoli, e l' suo harone: le provvisioni camerali, e l' successivo atto del possesso dato nel 1530 al primo feudatario Consalvo Altona, ne' fog. 96 a 99 degli atti correnti: lo strumento della compera di detto feuda fatta dalla famiglia Torres nell' an-

no 1572, in cui fu descritta la bagli-
 va, ossia la rendita di carlini quattro
 per ciascun focolare, ne' fog. 100 a 115:
 il conteggio formato da un arbitro, e
 razionale eletto nel 1662 dal barone,
 e dall'Università, in cui si liquidò l'at-
 trasso dell'Università in soli duc. 600,
 nel fog. 177 del 2 vol. del compromes-
 so: la convenzione conchiusa fra esse
 parti nel 1664, nella quale fu stabilito
 l'attrasso in ducati 4000, ne' fog. 226
 a 227 dello stesso vol.: il laudo pro-
 ferito dagli arbitri nel 1668, accettato
 dalle parti, ed avvalorato del Regio as-
 senso, col quale restarono decisi taluni
 capi di contesa, e per altri furono di-
 scordi, ne' fog. 143 a 147 detto vol.:
 il giudizio di nullità di detto laudo pro-
 mosso dall'Università, e rimesso dal
 Collaterale nello stesso anno alla cog-
 nizione della Vicaria, ne' fog. 160 a 168
 del detto vol.: il nuovo compromesso
 fatto con Regio assenso nel 1669 per
 le

(7)

le contese non decise nel suddetto laudo, ne' fog. 1 a 228 del 2 volume: la nuova domanda dell' Università, e decretazione del Collaterale, perchè essendo morto uno degli arbitri, si decidessero le contese *ex eisdem actis* dal Sig. Consigliere, nel fog. 1 del 3 vol.: la relazione disimpegnata dallo Scrivano Arnese del rispettivo dare, ed avere, in cui portò debitore il barone in ducati 7180, ne' fog. 78 a 108: i decreti di discussione profferiti dal Consigliere Prato Commissario, co' quali restarono indecise molte partite di esito, ed introito, ne' fog. 178 e seg. di detto volume: il gravame prodotto dall' Università avverso di detti decreti, nel fog. . . . : l'ultimo compromesso, e i successivi laudo, e strumento di convenzione stipulato nel 1673 precedente decreto di *expedit*, e Regio assenso, co' quali fu stabilito di pagarsi dall' Università annui ducati 400 per entrate

a 4

feu-

feudali, ed annui ducati cinquanta a titolo di utensili; furono ridotti gli altri crediti, e pretensioni del Barone a ducati duemila; vennero liberati al medesimo duc. . . .; e fu riconosciuto il capitale di ducati mille e cento ceduto a Torres nel 1662 dalla famiglia Zoccoli, ne' fog. 90 a 97 del 2 volume degli atti camerati, e 253 del 3 vol. del detto compromesso: la decretazione del Collaterale a supplica dell' Università, onde fu ridotto l' assenso *ad jus et justitiam*, nel fog. 242 di detto vol. : il decreto di discussione profferito in Regia Camera presso gli atti del patrimonio dell'Università, col quale fu ordinato di pagarsi al barone annui ducati 450, e venne riservata la provvidenza per la maggior quantità, e 'l gravame prodotto dal barone avverso detto decreto, ne' fog. 283, 290, e 292 del 2 volume camerale: il decreto profferito dal Presidente Commissario nel

1805

1805 a tenor dell' istanza fiscale , col quale furono monite le parti a sentir la provvidenza della Regia Camera ; ed intanto fu ordinato di continuarsi il pagamento degli annui duc. 450, e'l gravame prodotto dall' Università contro detto decreto, ne' fog. 41 a 66 del vol. corr. : le dimande ultimamente rinnovate dal Marchese Torres, e dall' Università prima nel S. C., e dipoi in questa Commissione intorno alle dinotate prestazioni , e crediti strumentarj , nei fog. 76, 85, 87 a 91 del vol. corrente, e'l decreto della Commissione del dì 3 Ottobre , col quale fu ingiunto all' ex-barone di esibire il diploma della concessione fatta del feudo al soprannominato Altona , l' intera copia del citato strumento dell' acquisto fatto di detto feudo dalla famiglia Torres, e gli strumenti radicali de' contraddetti crediti strumentarj, nel fog. 94 del vol. corr. ; ed intesi il Signor Avvocato Fiscale, e le parti. La

La Commissione ha diffinitivamente deciso, e dichiara.

1. Che l' ex-barone Marchese Torres si astenga di esigere gli annui duc. 400 dall' Università di Pizzoli a titolo di entrate, o terze baronali, e adisca la Commissione de' Titoli pel compenso dovuto in forza della legge abolitiva de' feudi.

2. Che si astenga parimente l' ex-barone di esigere gli annui duc. 50 a titolo di utensili, e di altre personali prestazioni.

3. Si riserva la Commissione di provvedere sulla pertinenza, e fermezza degli altri crediti pretesi dallo stesso Marchese Torres contro l'Università, dopo che saranno discussi il citato calcolo dello Scrivano Arnese, e i gravami prodotti avverso i decreti del Consiglier Prato: ed intanto decreta, che senza pregiudizio delle ragioni dell' Università, e fatto l'obbligo dall'anzidetto
Mar-

Marchese di restituire, la medesima Università continui a beneficio di esso Marchese il pagamento degli annui ducati 55 pel capitale de' ducati 1100 ceduti alla famiglia Torres da Scipione Zoccoli.

Finalmente si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della lite —
Attuario Filippo Manzo.

Num. 3.

A dì 12 Novembre 1808.

Il Signor Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università di Cirigliano in Provincia di Basilicata, e l'barone Signor Giovanni Formica, per la quale si è provveduto.

Fatta parola, veduti gli atti, la copia dell'atto pubblico fatto dall'ex-barone di Cirigliano Cesare Muscettola nel 1566, fog. 54 a 55 vol. 1, la fede della significatoria spedita nel 1582
pel

pel rilievo pagato dal Signor Francesco de Jannellis allora possessore dell' ex-feudo di Cirigliano, fog. 60 volume 1, la fede dell'altro rilievo pagato nel 1677 dalla Signora Ippolita Carafa Duchessa di Cirigliano per la morte del Sig. Alfonso Carafa suo padre, fog. 61 vol. 2, la copia della relazione fatta dal Tavolario Lorenzo Ruggiano nel dì 10 Luglio del 1681, ove si contiene l'apprezzo del feudo di Cirigliano, fog. 41 a 67 volume 1, la copia della relazione fatta dal razionale Fiore a' 20 Maggio 1716, nella quale si vede fatta menzione della compera, che fece a' 14 Maggio 1694 di Cirigliano Francesco Formica precedente assenso, fog. 68 a 72 vol. 1, la copia dell'assenso spedito dal Collaterale a' 27 Marzo 1694 su di un parlamento tenuto dall'Università, col quale accordò al barone la facoltà di tener chiusa la foresta del Cerzeto per altri due mesi, cioè per Dicembre, e Gen-

Gennajo di ciascun anno, fog. 131 a 132 vol. 1, la fede della intestazione del feudo fatta al menzionato Formica a' 14 Giugno 1694, fog. . . ., la supplica con tre capi di gravezze prodotta nel 1738 dall'Università contro del possessore allora dell' ex-feudo, fog. 16 vol. 1, il decreto del Consigliere Porcinari de' 29 Gennajo 1745 interposto sopra de' capi suddetti, fog. 75 a t. v. 1, la copia del consenso che diede il barone Gerardo Formica a' 28 Novembre 1743 per l'unione de' demaniali del feudo con quelli dell'Università, fog. 95 vol. 1, la fede del rilievo pagato nel 1703 per la morte del suddetto Francesco Formica, fog. 29 a 30 vol. 1, la copia del parlamento dell'Università di Cirigliano, col quale per esimersi dalla vessazione di contribuire tre cittadini per servire da baglivi la Camera baronale gratuitamente, donò all' ex-barone tutto l'oltrenso di quel demanio
tan-

tanto di està, quanto d'inverno, fog. 26 a 27 vol. 1., l'assenso spedito nel 1727 sul parlamento suddetto, fog. 28 vol. 1., l'atto pubblico de' 21 Luglio 1736, col quale da tre deputati dell' Università fu accordata all' ex-barone la facoltà di chiedere in difesa il demanio chiamato la Fontana di Leodine, ove si disse che i cittadini non avevano altro diritto, che quello di pascolare co' loro animali, atteso il dippiù era della Camera baronale, fog. 82 vol. 1., la fede fatta dall' Erario del barone del 1783 pel rilievo pagato da Giovanni Formica per la morte di suo padre, ove si porta la rendita del Cerzeto per annui ducati 10, e si dice che il terratico, o sia copertura di mezzo tomolo per tomolo che si semina, s'introita dall' Università, fog. 23 a 24 vol. 2, l'istanza con sette capi di gravezze prodotta in Regia Camera nel 1805, fog. 7 a 8 v. 2, il decreto profferito dalla stessa Regia Ca-

Camera a' 25 Settembre di detto anno, fog. 38 a 39 vol. 2., l'istanza con sei capi di gravezze prodotta in questa Commissione, fog. 48 a 49, l'istanza presentata per parte dell'ex-barone Signor Giovanni Formica, fog. 50 a 51 vol. 2., e gli altri atti in due volumi: intese pienamente le parti, e l' Signor Avvocato fiscale.

La Commissione rapporto al primo capo delle citate gravezze dichiara, che il territorio chiamato volgarmente il Cerzeto sia demanio del Comune di Ciriigliano, e che all'ex-barone Signor Giovanni Formica spetti soltanto l'uso civico come primo cittadino.

Pel secondo capo decreta, che lo stesso ex-barone si serva del suo diritto nel fidare ne' demaniali dell'ex-feudo, dedotto l'uso civico anche per causa di commercio tra' concittadini, e si astenga di fidare ne' demaniali del Comune, e ne' territorj appadronati,
a qual

a qual effetto il Comune medesimo sia reintegrato ne' diritti di oltreuso, o sia di fida e diffida, ceduti col parlamento de' 19 Settembre 1725, fog. 26 a 27 vol. 2, roborato di Regio assenso a' 22 Gennaio 1727, fog. 28 dello stesso vol.

In quanto al terzo capo lo stesso ex-barone resti assoluto dalle petizioni dell'Università pel bosco, o sia *Bosco di Montepiano*, e 'l Comune sia reintegrato nel possesso degli usi civici dell'altro bosco chiamato *Fontana di Lendine*.

Pel quarto capo la Commissione dichiara, che resti risoluto l'affitto dei forni, pesi, zecca, e portolanìa; e l'ex-barone assoluto di ciò che 'l Comune dice di avere indebitamente esatto. E pel compenso de' menzionati corpi di pesi, zecca, e portolanìa, l'ex-barone medesimo adisca l'altra Commissione de' Titoli.

Rispetto al capo quinto, col quale
il

il Comune ha dimandato che l'ex-barone gli restituisca tutto ciò che indebitamente ha esatto in annui duc. 57 e gr. 20 per causa di fiscali, mentre doveva esigerne annui duc. 52 e gr. 20, la Commissione decreta, che l'ex-barone suddetto resti assoluto dalla pretensione del Comune.

Rapporto finalmente al sesto ed ultimo capo, col quale il Comune ha dimandato il pagamento della bonatenenza attrassata per tutt' i corpi burgensatici dall' ex-barone posseduti, la Commissione decreta, che lo stesso ex-barone sia condannato a pagare la chiesta bonatenenza dal giorno del catasto, come pure le imposizioni straordinarie dal dì che furono imposte, per effetto di che si formi il calcolo dallo Scrivano della causa, requisite le parti — *Attuario Vecchiarelli.*

A dì 12 Novembre 1808.

Il Signor Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra l'ex-barone di Lizzanello coll' Università di Lizzanello in Provincia di Otranto , per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti fabbricati in due volumi nel S. C. , nell' abolito Tribunale della Reg. Camera, ed in questa Commissione , e signatamente il diploma del Re Carlo I. d' Angiò del 1274 , donde costa la condizione angarica , e perangarica de' cittadini di Lizzanello , nel fog. 259 del vol. 1 , i due diplomi del Re Ferdinando I. del 1468 , e del 1490 , da' quali si rileva la concessione , e 'l possesso presso della famiglia Paladini del feudo di Lizzanello come Casale di Lecce col diritto della decima , ne' fog. 225 , e 470 , i rilevj degli

(19)

gli anni 1477, 1608, e 1618, ne' fog. 200, e 207, la significatoria del 1546, nel fog. 500, le antiche concessioni enfiteutiche di varj poderi fatte da' temporanei baroni negli anni 1346, 1389, 1396, 1509, e 1519, ne' fog. 419 a 442, i 25 capi di gravezze dedotti in S. C. nel 1725, e gli altri 11 capi dedotti nello stesso anno nella Reg. Camera, ne' fog. 7 a 9, e 327, e 340 di detto vol., i decreti profferiti dalla Reg. Camera negli anni 1778, e 1779, ne' fog. 263, e 304, lo strumento di convenzione stipulato nel 1781 tra'l barone, e l'Università, ne' citati fog. 327, e 340, la rinnovazione del giudizio fatto prima nel S. C. nell'anno 1806, e dipoi nella Commissione, ne' fog. 375, 378, e 383, e le nuove istanze dell'Università, e dell'ex-barone Marchese di Lizzanello, ne' fog. 398, e 414, 446, e 487; ed intesi il Signor Avvocato fiscale, e le parti.

b 2

La

La Commissione ha diffinitivamente deciso , e dichiara.

1. Che l'ex-barone Marchese di Lizzanello continui ad esigere i generi nel territorio di Lizzanello, la decima sulle derrate del grano , dell'orzo , delle fave , dell'avena , del lino , del vino , e dell'oglio descritto nel primo rilievo dell'anno 1478. Ma si astenga di esigere sopra ogni altro prodotto dello stesso territorio.

2. Che si astenga parimente l'ex-barone di esigere la ridecima del lino che si matura negli acquarj e stagni de' privati possessori.

3. Che sia lecito allo stesso ex-barone di esigere secondo il solito sopra le descritte derrate la quinta , o pur la sesta , la settima , l'ottava , o la nona in tutti que' fondi , che mostrerà di averla esatta a tenore degli strumenti di concessione , e delle contrattazioni seguite tra' possessori degli stessi fondi, o delle
ri-

rivele catastali fatte da' possessori medesimi.

4. Che si astenga benanche l'ex-barone di esiger la decima del prezzo nella vendita de' fondi siti nello stesso territorio di Lizzanello. Ma sia lecito al medesimo ex-barone di esiger soli carlini cinque in ciascuna vendita de' fondi, ne' quali è stato solito di esigerli, e la quinquagesima del prezzo nel rimanente territorio decimale di Lizzanello.

5. Che continui eziandio l'ex-barone ad esigere solamente la prestazione a titolo di stagli da' possessori de' suoli conceduti dalla Camera baronale. E per l'avvenire si serva del suo diritto in concedere i proprj suoi fondi.

6. Che si astenga l'ex-barone di esigere qualunque prestazione a titolo di testatico, o pur di galline, pollastri, o piccioni. Ma si assolva per l'indebito esatto.

7. Che continui l'ex-barone ad esiger secondo il solito il diritto della carnatica, ed erbatica, ma si astenga di esigerla per gli animali, che pascolano nei fondi de' rispettivi possessori.

8. Che si astenga l'ex-barone di esigere qualunque prestazione o gabella sopra i macelli, e le botteghe lorde. Ma si assolve dall' indebito esatto.

9. Si riserva la Commissione di dar la provvidenza di giustizia sull' articolo della bonatenenza, dopo che sarà notificata, e discussa la relazione formata dal Segretario della terza Ruota dell'abolita Regia Camera.

10. Dichiaro la Commissione, che la decima sul prodotto delle ulive debba esigersi in olio dentro i trappeti, e che la decima dell' altre derrate debba esigersi dall'ex-barone sull' aja, e nei luoghi stessi della ricolta.

Finalmente decreta la Commissione, che la prestazione dovuta per la macchina

cina delle ulive ne' trappeti baronali, l'ex-barone continui ad esigerla secondo il solito per tutto l'anno prossimo venturo 1809, ma successivamente sia lecito al medesimo di convenirla altrimenti.

Per le spese della lite si assolvano vicendevolmente le parti — *Scrivano Rotelli.*

Num. 5.

A dì 15 Novembre 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra' Comuni di S. Gregorio, e Buccino in Provincia di Principato Citeriore, e'l Duca di Martina, per la quale si è provisto.

Veduti gli atti in quarantuno volumi, le istanze presentate per parte delle Università di S. Gregorio, e di Buccino nel S. C. nell'anno 1735, fog. 156,

162 , 170 , e 188 3 vol. del 1682 , l'istanza presentata dal Conte di Buccino a' 13 Luglio dell'anno 1736 , fog. 197 , foglio duplicato del citato processo : la replica dell' Università di S. Gregorio , fog. 199 eod : il decreto del S. C. dei 19 Luglio 1736 , fog. 197 eod : il decreto della stessa data del Consigliere Porcinari , fog. 201 eod : la restituzione *in integrum* , che produsse l'Università di Buccino pel deposito della sestina solamente , fog. 205 eod : il termine sommario compilato , e la protesta dell' ex-barone , fog. 188 *acta originalia informationis captae* : il decreto de' 27 Luglio 1737 , fog. 89 eod : l'istanza dell' Università , colla quale tra l'altre cose inerisce alla reclamazione prodotta dal Duca per S. Calorio , parte delle contrade di Vadorso , fog. 98 eod. , e fog. 74 *acta seq* : Veduta la dichiarazione della qualità della montagna di Peticchia fatta dal Conte di
 Buc-

Buccino, fog.59 acta seq. : l'istanza presentata dall'istesso Conte, fog. 69 eod. : la sentenza del S. C. de' 27 Novembre 1739, fog.90 eod. : l'esecuzione domandata di detta sentenza dall' Università di S. Gregorio, fog. 98, 112, 117, 121, 151 acta seq. : il termine sommario compilato nel 1740 vol. 1 e 2 : la relazione del Tavolario dell'Aquila contenuta nel volume a parte così intitolato : l'istanza del 1747 dell' Università di S. Gregorio relativa all'esazione negli appadronati : il termine dato sulla contravvenzione, ed il gravame del Duca, fog. 199 acta seq. : il decreto dell' annotazione ottenuto prima dall' Università di S. Gregorio, e poi da quella di Buccino, fog.219, e 233 a t. eod. : le nullità proposte dal Duca di Martina, fog. 237 eod. : il parlamento degli 8 Dicembre del 1749, fog. 251 eod. : il decreto degli 8 Giugno 1753 a ruote giunte, fog. 282 eod. : gli atti fatti dopo il 1799 :
il

il termine compilato nella Regia Camera dalle due Università, vol. 1 del 1801 seu Reali ordini rimessi, vol. 1 1802 esame civile ec. : il decreto de' 22 Giugno 1803 relativamente a Vadurso, fog. 103 vol. 2 1802 atti di disimpegno: veduti i nuovi gravami aggiunti nella Commissione, fog. 86 a 92 vol. del 1801: veduto il registro del Re Carlo II. del 1297, fog. 116 proc. 1616 *lit. C*: i due statuti municipali dell'Università di Buccino, fog. 20 eod., e fog. 276 *acta sequ.*: lo strumento di compromesso fra Ugone e Balduino d'Alemagna de' 13 Ottobre 1317, fog. 117 proc. *lit. C*, dal quale si rileva, che i cittadini di S. Gregorio *laborabant terras tenimentorum, et centiarum de Railata della Peticchia Vallis de Castanea; nec non montanae dictae terrae Pulcini, quae sunt de demanio dicti Domini Guidonis*: veduto il secondo strumento di convenzione de' 26 Novembre dello stesso anno

1317,

1317, col quale fu convenuto il pagamento della fida in annui tari d'oro ventiquattro; e dippiù fu promesso per parte di Guidone l'affitto *delle terre nelle Lenze a Peticchia, a Railata, a Valle di Castagna, e nella Montagna* a' cittadini di S. Gregorio alla settima parte delle vittovaglie, fog. 7 proc. 1616: veduto il conto de' terraggi dell'anno 1468 per l'amministrazione tenuta dal Consigliere Filomarini per ordine di Ferdinando I. d'Aragona, fog. 80 vol. 1 1801 Reali ordini ec., i quali terraggi si portano nella quantità di tom. 1397 dalle Cesine, dal campo, e masseria della Corte, dalla fiumara, e dalla contrada detta di S. Giorgio: non che i duc. 6 e gr. 30 pagati da S. Gregorio in forza della convenzione del 1517 tra i fratelli di Alemagna. Veduta la concessione fatta nel 1472 da Ferdinando I. a Petricone Caracciolo fog. 46 a 55 proc. 1551 *lit. A*: il notamento ap-
po-

posto al Cedolario dell' anno 1567 al 1570, fog. 272 acta seq.: la convenzione dell' anno 1563, e l' assenso interpostovi, fog. 3 a 19 eod.: l' affitto che l' Università di Buccino prese dall' ex-barone nel 1551 del diritto di fida, e diffida di tutto il territorio, che si confina: *juxta territorium Casalis inhabitati S. Zachariæ, S. Gregorii, Mini, Rociliani, Coliani, Laviani, Pali juxta Zarætam excellentis Dominæ Barnabæ Carazzoli juxta territorium Consentinorum et Castellutii terræ Aulettæ Silvitellarum, et juxta territorium Romagnani, et bona patrimonialia dictæ terræ Pulcini v3 — Bisciglietum, et Braidam, et alii si qui sunt plures, seu veriores confines, in quibus Bisciglieto, et Braidam nullatenus Curia dominationis Pulcini habet jus affidandi,* fog. 22 proc. 1531 Pergamena. Veduto il rilievo dell' anno 1583, nel quale oltre alla bagliva, al censo antico di S. Gre-

gorio , a' corpi feudali particolarmente specificati, ed a' suffendi, si portano le *Cesine juxta lo territorio della terra di Palo, lo territorio della terra del Cogliano, di Laviano, Muro, Ricigliano: ed inoltre le terre della montagna, dalli quali territorj delle Cesine, et Montagne se n' esige il terratico detto della Settina quando si seminano, e si sterraticano alcune parti di sette una, altre di cinque una, e nelle terre patronate di sette una, ed in alcune de dieci una juxta l' antico solito, da tutti quelli, che seminano in detto territorio ut supra confinato; e detta Settina rende ec.* Vedute anche le tre difese d'*Eliceto, Alvano, e Bottigliero* descritte in detto rilievo, fog. 47 a 51 acta sequ.: Veduto l' altro rilievo del 1709, fog.60 eod.: Veduto il documento del giudizio, in cui nel 1592 fu il Conte mantenuto nel possesso della settina nella Cesina contro Tiberio Perillo,

lo, ed altri del Clero, fog. 61 a 64 eod.: Vedute le confessioni dell' Università di Buccino relative tanto al diritto del Conte, quanto a' beni, che ella possedeva, fog. 1, 66, 73 proc. del 1531 *lit. A*: il gravame dell' anno 1589, in cui si dolse dell' alterazione, che il barone aveva fatta ne' terraggi delle Cesine, fog. 124 a ter. vol. 1616 *lit. C*: la pruova che l' Università fece nel termine di secondo beneficio dell' anno 1517, fog. 409 e seg. proc. del 1551, e specialmente l' artic. 20, nel quale disse, ch' ella era povera, carica di debiti, e non teneva altro patrimonio, che un bosco nominato il *Bisciglieto, Braida, Prato, la Pescaria della Conca*, da' quali ne percepiva circa ducati 200: e l' articolo 23, nel quale disse, che non potevansi immettere porci nelle Cesine feudo del Duca. Vedute le confessioni dell' Università di S. Gregorio nel giudizio dell' anno 1617,

in

in cui si dolse di essere obbligata a trasportare i terraggi in aje lontane, fog. 1, 6, 113, 114 proc. 3 vol. inter Universitatem S. Gregorii et Illustrem Ducem Martinæ : la replica di sopra citata nel 1736, fog. 199 proc. del 1682. Veduti i contratti esibiti dal Clero di S. Gregorio pe' fondi esistenti nella Peticchia ed in altri luoghi adiacenti col peso della settina a favore della Corte Comitale, fog. 35 a 55 proc. originalis ad instantiam Rev. Cleri etc. : gli altri contratti pe' fondi posti nelle Cesine, ed in altri luoghi collo stesso peso della settina, fog. 167 a 190 acta seq. : Veduta l' istanza dell' Università, nella quale attacca la verità del conto dell' anno 1468, fog. 106 vol. 1801 Reali ordini : la relazione d' Orlando, fog. 128 a 155 eod. : Vedute le tre relazioni dei razionali Ricciardi, Cenni, e Marchese Orlando sulla verità del notamento apposto al Cedolario dell'anno 1567 ;

le

le prime due a' fog. 106 e 118 vol. 1, esame civile, e la terza al fog. 128 vol. 1 Reali ordini. Veduto lo statuto allegato dall' Università sotto la rubrica *de nemoribus et de defensis* fog. 2 acta seq.: il documento del giudizio del 1589, nel quale si dolse della permuta fatta tra la Catinella, ed il Prato, fog. 122 proc. 1626 *lit. E*: il fog. 22 della relazione del Tavolario dell' Aquila relativamente alla contrada detta *Guarcina*. Veduta l' istanza del barone dell' anno 1617, fog. 65 proc. 1616 *lit. C*. Veduto l' originale processo dell' anno 1630 pel ritratto, che l' Università di Buccino fece de' territorj di Vadorso perchè confinanti co' suoi demanj: il parlamento, nel quale disse, che avea avuto di continuo controversie di confini *coi beni demaniali di detta sua montagna*, fog. 2 del cit. proc.: gli strumenti di vendita, ne' quali si dice, che i fondi confinavano *juxta montaneam de-*

Veduti gli affitti de' terraggi fatti dall' Università dal 1616 al 1727 , fog. 24 a 43 , e 46 a 47 eod. : Veduto il termine sommario compilato nel 1740 , nel quale il barone pretese di provare l'esazione su' territorj appadronati , ed i testimonj da lui prodotti deposero , che terraggiava , *eccetto che in alcuni territorj appadronati , ed altri , eccetto però in quelli territorj appadronati che cominciano e stanno situati dal luogo detto li Serroni sino al piano della Fiumara* , fog. 18 , 16 , 21 , 31 , 37 , 44 , 45 , 46 , 48 , 49 vol. 1 atti fra l'Università di Baccino e S. Gregorio col' Ill. Duca di Martina ec. : il luogo della relazione di dell'Aquila relativo all'esazione degli appadronati , fog. 46 a t. , fog. 74 e 75 eod. Veduto quel che lo stesso Tavolario riferisce pel territorio detto le *Lentesche* , e per l'altro il piano della Croce , fog. 53 , 58 a t. 54 a t. , 56 della stessa. Veduta la mappa

pa

pa formata nel 1804, fog. 60 atti ad istanza ec. : la fede della distanza fra Braida, Bisciglieto, e Vadurso, f. 156 vol. 1 Reali ordini ec.; e tutti gli altri atti. Inteso il signor avvocato fiscale, e le parti pienamente.

La Commissione dichiara, che appartengano all'Università di Buccino, oltre alle difese Braida e Bisciglieto, i demanj denominati Prato, Pescaria della Conca, le Lentescche, il Piano della Croce, le Montagne di Cocozzoni, Melara, e Mastroianni confinanti coi terreni di Vadurso secondo la descrizione e la misura fattane nel 1746 dal Tavolario dell'Aquila; decreta perciò, che il Conte di Buccino si astenga dall'esazione su' demanj predetti del preteso terraggio, e da qualunque diritto di fida, e diffida.

Dichiara inoltre la Commissione, che competa all'ex-barone in tutti i rimanenti demanj il diritto di esigere la set-

tina , o la decima secondo lo stato del possesso attuale ; e che gli competa parimente lo stesso diritto ne' territorj appadronati esistenti nelle Cesine , e Montagna , eccettuati i territorj attualmente esenti dal suddetto peso , e quelli , che *cominciano e stanno situati dal luogo detto li Serroni sino al piano della Fiumara* , a tenore della pruova fatta dallo stesso ex-barone nel termine sommario compilato nell' anno 1740.

In terzo luogo la Commissione dichiara , che debba lo stesso ex-barone servirsi del suo diritto per l' esazione della settima , o della decima ne' territorj componenti la contrada di Vadurso , come negli altri suffeudi , ed in tutti i territorj conceduti con questo peso : benvero le prestazioni riservate all' ex-barone così ne' territorj appadronati , come ne' beni subinfeudati sieno commutabili in denaro , e redimibili a tenore del Real Decreto de' 20 giugno di quest' anno. In

In quanto poi alla prestazione della sestina, che l'Università di Buccino esige oltre alla settina da quelli che seminano in Vadarso, l'Intendente della Provincia provvegga, che i suddetti coloni non sieno gravati di un peso maggiore di quello, che la loro industria, e la capacità delle terre possono sopportare.

In quanto a' capi di gravezze recentemente dedotti, la Commissione dichiara, che non compete all'ex-barone il diritto di esigere sotto qualunque titolo le grana cinque da ciascun bracciale, nè i carlini cinque da ciascun massaro, nè le rotola cinque di cacio e di lana per ogni masseria di pecore.

In quanto al diritto di *piazza*, e di *zecca di pesi* e di *misure*, le parti adiscano la Commissione de' Titoli.

In quanto alle difese Alvano, Elicetto, e Bottigliero, il Conte di Buccino rimanga assoluto dalle pretensioni dell'Università.

Finalmente per ciò che riguarda la bonatendenza, la Commissione dichiara, che l'ex-barone debba pagare la bonatendenza stessa dal dì del catasto pe' beni in esso descritti, e dal dì de' rispettivi acquisti pe' beni posteriormente acquistati: come pure debba pagare la bonatendenza per tutti gli animali, che non hanno servito all'istruzione de' fondi feudali, e tutte le altre imposizioni reali posteriori dal dì in cui sono state stabilite sino a tutto dicembre dell'anno 1806, dedotte dal debito suddetto le somme, che l'ex-barone documenterà legittimamente di aver pagate. La liquidazione del suddetto debito si commetta al Razionale Cenni, il quale, requisite le parti, riferisca ad istruzione della Commissione. Niente per le spese. *Attuario Palumbo.*

A dì 17 Novembre 1808.

Il signor Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Duca Tortora, e l' Università di Tortora in Provincia di Calabria Citeriore, per la quale si è provisto.

Veduti gli atti; il decreto diffinitivo di questa Commissione de' 17 giugno del corrente anno, nel fog. 19; il calcolo formato in due letture dallo scrivano de Filippo, ne' fog. 30 a 35, e l'istanza presentata pel Comune di Tortora, nel fog. 38; ed intesi il signor Avvocato fiscale, e le parti.

La Commissione decreta, che si esegua la prima lettura del citato calcolo in duc. 3997. 81: ma se nel corso di un mese il Comune produrrà legittimi documenti d'aver pagato altre quantità in conto dell'atrasse contenuto in

(40.)

detta prima lettura , si deducano dalla
calcolata somma — *Attuario Parise.*

Num. 7. ●

A dì 23 Novembre 1808.

Il signor Winspeare ha riferito nella
Commissione la causa tra l'Università
di Nusco in Provincia di Principato
Ulteriore contro il Principe di S. An-
gelo Imperiale , per la quale si è prov-
veduto.

Veduti gli atti , la convenzione, f. 76,
l'istanza del cav. signor Giuseppe Impe-
riale , fog. 87 , il testamento del Mar-
chese signor Errico Imperiale de' 20 lu-
glio 1751 per Notar Giuseppe de An-
gelis di Napoli , fog. 4 a 14 , la conclu-
sione del Decurionato di Nusco , fog.
78 : inteso il signor Avvocato fiscale.

La Commissione decreta , che si esam-
ina la convenzione fatta tra l'Univer-
sità

sità di Nusco, il Principe di S. Angelo, e gli altri fratelli Imperiale come eredi del fu Marchese Errico Imperiale; benvero i duc. mille convenuti pagarsi per la soddisfazione del legato fatto dal fu Gio: Giacomo, ed Errico Imperiale, e degl' interessi decorsi s' impieghino coll' intelligenza, e coll' approvazione dell' Intendente della Provincia.

La Commissione interpone la sua giudiziale autorità sul contratto scritto, da celebrarsi dietro le minute che saranno sottoscritte dal signor Commissario della causa, e dal signor Avvocato fiscale — *Attuario Pellegrino*.

Num. 8.

A dì 25 Novembre 1808.

Il signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Vignola in Provincia di Basilicata col
ce-

ceto de' creditori della Casa Santa di A. G. P. di Napoli, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti in cinque volumi, tra i quali lo strumento di transazione contenuto nell'assenso de' 23 ottobre 1728, il decreto dell'abolita Regia Camera de' 7 luglio 1806, fog. 101 di questo volume, l'istanza de' due capi di gravami, che restavano a decidersi, fog. 106; inteso il signor Avvocato fiscale, e le parti pienamente.

In quanto all'annua prestazione di ducati 135 pe' corpi di bagliva, e portolania, le parti adiscano la Commissione de' Titoli.

In quanto alla restituzione de' ducati 5000 donati da' particolari di Vignola alla Casa Santa di A. G. P., il ceto dei creditori del dismesso Banco di A. G. P. sia assoluto dalle pretensioni dell'Università di Vignola — *Scrivano Gioacchino Scalcione.*

A di 25 Novembre 1808.

Il signor Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università di Castelluccio in Provincia di Basilicata coll' ex-barone sig. Vincenzo Pescara, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti fabbricati nel S. R. C. ed in questa Commissione, e segnanamente la liquidazione delle rendite feudali inserita nello strumento della vendita del feudo fatta dalla Regia Corte nel 1576 a Camillo Pescara, ne' fog. 59 a 61, gli obblighi degli affitti di detta rendita seguiti ne' precedenti anni 1556 a 1558, ne' fog. 275 a 287, la terraggiera del 1568, nel fogl. 283, le capitolazioni tra l'Università, ed i temporanei baroni del 1566, 1610, e 1668 roborate di Regio assenso, ne' fog. 181 a 188, lo strumento del 1660, col quale

le permuto' l' Università il demanio di Pantanoforte con altri fondi del barone, nel fog. 223, gli strumenti della vendita di annue entrate fatta dall'Università al barone negli anni 1597, 1606, 1619, e 1630, ne' quali furono descritti i demanj, e talune difese universali, ne' fog. 189 a 234, i gravami prodotti in 17 capi dall'Università nell'anno 1723, ne' fogli 1 a 5, il decreto profferito dal Consiglier Lucini in detto anno, e confermato dal S. C. nel 1724, ne' fog. 45 a 85, gli altri capi 23 di gravezze dedotti dall'Università nel 1762, ne' fog. 121 a 124, i decreti profferiti negli anni 1764, e 1767 da' rispettivi Consiglieri Commissarj Carfora, e Mastellone, ne' fog. 147 e 237, le suppliche prodotte dal barone per la rivoca degli anzidetti decreti, nei fog. 240 e 251, la supplica dell'Università per la conferma degli stessi decreti, fogl. 249, l'atto formato innanzi
al

al Giudice Commissario, col quale furono ristretti dalle parti contendenti tutti i punti in contesa alla pertinenza dei rispettivi demanj contenuti in detta supplica, fog. 330; e l'ultima istanza presentata nella Commissione dal Procuratore dell'ex-barone, nel fog. 331; ed intesi il sig. Avvocato fiscale, e le parti.

La Commissione ha diffinitivamente deciso, e dichiara.

Primo, che i tre demanj denominati la Foresta, Cannitaro, e Pantanoforte, sono difese feudali. Ma nella Foresta e nel Cannitaro sia lecito a' cittadini a tenore delle citate capitolazioni, e decreti del S. C. di legnarsi a secco, purchè i legnami demortui non sieno atti al lavoro, ed il Pantanoforte a tenore del citato strumento, fog. 160, debba soltanto rimanere chiuso dal dì 5 aprile per tutto il dì 5 agosto, e nel dì più dell'anno sia lecito a' cittadini di esercitarci i pieni usi civici.

Secondo , che i demanj Campocolonico , il Consueto , li Cortici , la Cerita , la Mancosa , e Domatotrotta sieno difese comunali , e si astenga perciò l'ex-barone di esercitar sulle medesime verun uso civico.

Terzo , che tutti gli altri demanj situ nel territorio di Castelluccio si appartengano alle due Università superiore , ed inferiore della stessa Terra , e sia lecito al barone di esercitarci i pieni usi civici.

Finalmente si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della lite.
Attuario Rispoli.

Num. 10.

A dì 26 Novembre 1808.

Il sig. Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Corleto in Provincia di Basilicata , e 'l
Duca

Duca Riario , per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti , la fede dell' archivio dell'abolita Regia Camera riguardante la liquidazione delle rendite di Corleto, e di Peticara fatta separatamente l'una dall' altra ne' tempi de' Re Angioini , ma nel registro del Cedolare della Regina Giovanna II. del 1415 si vede tassato il solo Corleto , e non già Peticara , fog. 251 a 252 vol. 1 , la copia del diploma spedito da Ferdinando I. d' Aragona nel dì 20 ottobre 1448 in favor di Francesca Sanframondo succeduta a Nicola e Carlo Sanframondo di lei avo e proavo ne' feudi di Corleto e Peticara , fog. 211 vol. 1 , la copia dell'assenso prestato dallo stesso Re Ferdinando a dì 28 de' citati mese ed anno [al dotario della menzionata Francesca , fog. 209 vol. 1 , il diploma di Alfonso II. di Aragona del 1494 , fog. 213 vol. 1 , il diploma di Carlo di Francia

cia del 1495, fog. 215 vol. 1, l'altro diploma di Federico d'Aragona del 1496 fog. . . . vol. 1, due altri diplomi dell'Imperatore Carlo V., uno del 1518, ed il secondo del 1535, fog. 217 e 219 vol. 1, le copie di cinque rilevj, cioè del 1489, del 1561, del 1578, del 1643, e del 1670, fol. 248, 227, 223, 195 vol. 1, l'apprezzo fatto a' 29 Aprile del 1630, ove si dice, che il feudo di Perticara andava unito con Corleto, fog. 253, e 264 vol. 1, la copia delle capitolazioni tra 'l Comune di Corleto e l'ex-barone del 1547, fog. 39 a 56 vol. 2, la copia della concessione di Perticara fatta da Carlo II. d'Angiò a Marante di Chiaromonte, fog. 272 vol. 1, la fede dell'Archivario della Camera riguardante la conferma fatta dal Re Ladislao alla Regina Margherita sua madre fra le altre terre di quelle di Corleto e Perticara, fog. 273 e 274 vol. 1, le altre fedì dello stesso Archivario, fog. 275-

de' 15 febbrajo 1772, fog. 1 a 4 vol. I., le minute per la convenzione da stipularsi tra'l Comune e'l Duca suddetto, fog. 23 a 51 atti dell' expedit, le copie de' parlamenti tenuti dal Comune rapporto a detta convenzione, fog. 12 a 22, e 142 a 156 atti suddetti, la relazione del Razionale Spiriti, fog. 128 a 133 vol. I., il dispaccio de'4 Marzo 1801, fog. 143 a 148 vol. I., l'istanza presentata nell'abolita Regia Camera dal Comune nel 1804, colla quale espose 14 capi di gravezze contro dell'ex barone, fog. 151 a 153 vol. I., l'altra istanza prodotta dallo stesso Comune nella Commissione, colla quale fece nuove dichiarazioni rispetto a' detti capi di gravezze presentati in Regia Camera, fog. 206 a 207 vol. I., e tutti gli altri atti in sette volumi; intese pienamente le parti, ed il Sig. Avvocato fiscale.

La Commissione rispetto al primo capo delle gravezze diffinitivamente decre-

creta , che 'l Duca di Corleto sia condannato a rilasciare in beneficio del Comune della Terra di Corleto l'altra metà della montagna grande , con rimanere bensì riservati ad esso Duca gli usi civici sull'intero corpo della montagna medesima come primo cittadino. In quanto poi a' frutti della stessa metà di montagna percepiti dal Duca , e de' quali il Comune ha chiesta la restituzione , la Commissione decreta , che lo stesso Duca resti assoluto.

Riguardo al secondo , terzo , e quarto capo , la Commissione medesima dichiara , che i tre locali denominati Petrosiello , Peticara , e Montagnola sieno tutti e tre difese feudali di spettanza del Duca suddetto , il quale perciò resti assoluto dalla pretensione del Comune medesimo per gli usi civici.

In quanto al capo quinto dichiara pattivamente , che i territorj denominati Martina , e Tempademma , restino difese

a beneficio del Duca dal dì 5 Aprile per tutto il mese di Agosto di ciascun anno, ma per la sola erba statonica, e per tutto il resto dell'anno sieno aperti, con poterci i cittadini esercitare i pieni usi civici. Rispetto però all'altro territorio detto Matinella il Duca si astenga di chiuderlo per difesa, ma resti demanio aperto feudale, con potervi anche i cittadini esercitare i pieni usi civici.

Rapporto al capo sesto, la Commissione decreta, che ne' demaniali del feudo si astenga il Duca di esigere la fida da' cittadini, ma gli sia lecito di esigerla da' forestieri, dedotto però l'uso civico, e con dover fidare i medesimi moderatamente, cosicchè non resti impedito l'uso civico in favore de' cittadini anche per causa di commercio tra loro.

Rispetto al capo settimo, ed a quel che si è dodotto per parte del Comune con istanza, fog. 207 vol. I, la Com-
mis-

missione dichiara, che i territorj denominati Barunculo, Cerreto, S. Elia, e Cardopiano sieno demanj universali, e che perciò il Duca si astenga di esigere ne' medesimi la decima. Dichiara per opposto, che i due altri territorj detti Favaletto, e Mauri sieno demanj feudali, e che per effetto di ciò sia lecito al Duca medesimo di esigervi la decima del frutto che si raccoglie quando vengono seminati.

In quanto all'ottavo capo resti il Duca assoluto dalla dimanda del Comune, il quale perciò debba continuare a pagare, come pel passato, la somma di annui ducati 36 pel demanio di Barunculo.

Pel capo nono la Commissione decreta, che il Duca si serva de' suoi diritti nelle difese di Peticara, Montagnola, e Petrosiello. Rispetto però a' demanj feudali di Corleto, e nel restante territorio di Peticara, gli sia lecito di

esigere la sola decima del frutto, quando i territorj vengono seminati, ma si astenga di esigere il terratico da quei terreni, che restano preparati per semina sotto pretesto del guasto dell'erba.

Pel capo decimo, resti il barone assoluto dalla dimanda del Comune per la deduzione della semenza nell'esazione che fa della decima.

Rispetto a' capi undici, e dodici, il primo che riguarda il salario, che il Duca voleva pagato per l'erario del feudo, ed il secondo gli annui ducati 20 per le fatiche nel suo mulino, la Commissione dichiara, che tali prestazioni sieno rimaste abolite dalla novella legge distruttiva della feudalità.

Rapporto al capo decimoterzo la Commissione dichiara, che si debba dal Duca pagare al Comune di Corleto l'importo della bonatendenza dal giorno del catasto generale, come pure l'importo di tutte le imposizioni straordi-

torie dal dì che queste furono imposte, a qual effetto si commetta al Razionale Caropreso, il quale veduti gli atti, il catasto, ed ogni altra cosa opportuna, richieste le parti, formi il calcolo dell'importo della bonatenenza, e del di più di sopra spiegato ad istruzione della Commissione, acciò si possano in seguito dare le provvidenze.

Riguardo al capo decimoquarto, la Commissione decreta, che lo stesso Razionale Caropreso, richieste parimente le parti, rivegga pure per istruzione della Commissione la relazione formata dal Razionale Spiriti a dì 25 Settembre del 1800, fog. 128 a 133 vol. I., per la liquidazione de' frutti percepiti dal Duca suddetto dall'altra metà della montagna grande, che con sentenza del S. R. C. venne reintegrata a favore del Comune suddetto, acciò si possano poi dare benanche da essa Commissione le opportune provvidenze.

Finalmente in quanto alla dimanda fatta dallo stesso Comune colla citata istanza, fog. 206 a 207, di doversi cioè il Duca astenere dall'esigere in luogo della decima i censi sopra de' territorj, che si dicono posti ne' demaniali del Comune ridotti a vigneti, o ad altra specie di coltura, la Commissione decreta, che sia lecito al Duca di esigere i menzionati censi ne' territorj di suo dominio, e si astenga di farne l'esazione ne' territorj di spettanza del Comune.
Scrivano Ricciardi.

Num. 11.

A dì 28 Novembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università di Scilla in Provincia di Calabria Ulteriore contro il Principe possessore, per la quale si è provveduto.

Vi-

Visti gli atti, ed inteso il Sig. Avvocato fiscale.

La Commissione sul dedotto nel sesto capo delle gravezze dichiara, che non compete al Principe di Scilla il diritto di proibire la costruzione, e l'esercizio di nuovi mulini.

Sul secondo capo decreta, che le parti adiscano la Commissione de' Titoli.

Per gli altri capi le parti assistano per la decisione della causa dopo il dì 10 del prossimo mese di Dicembre — *Attuario Pasquale de Marco.*

Num. 12.

A dì 28 Novembre 1808.

Il Signor Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università di Castelmezzano in Provincia di Basilicata, e 'l barone della medesima, per la quale si è provveduto.

Ve-

Veduti gli atti fabbricati in nove volumi nel S. C. , nell'abolito Tribunale della Regia Camera , e in questa Commissione , e segnantemente gli antichi capi di gravami dedotti nel S. C. nel 1582 , e rinnovati presso lo stesso S. C. negli anni 1648 , 1708 , 1713 , e 1737 , ne' fog. 535 , e 809 , 846 , 848 , 842 , e 853 del 1 vol. , e la 22 del 2 vol. , i nuovi capi dedotti nella Regia Camera nel 1801 , ne' fog. 1 a 4 , e 36 del vol. corr. , l'istanza fiscale sopra gli ultimi gravami , ne' fog. 13 a 14 , il gravame prodotto dal barone avverso detta istanza , ne' fog. 20 a 25 , il decreto profferito dal S. C. nel dì 15 Settembre del prossimo scorso anno , col quale furono discussi detti capi , nel fog. 48 , l'istanza presentata dall'Università nella Commissione , in cui furono ristretti i gravami ad otto soli capi , ne' fog. 51 e 52 , l'istanza del Clero di Castelmezzano , in cui ha chiesto la revindica
de'

(59)

de' suoi fondi siti nel demanio di Capparrino, nel fog. 59, le istanze del Duca ex-barone, nelle quali rispondendo alle dimande dell' Università, e del Clero, ha domandata la restituzione del demanio de' Bovi, ne' fog. 60, e 62: veduti inoltre l'informazione delle rendite feudali del 1269, ne' fog. 18, e 19 del vol. corr., i tilevj degli anni 1563, 1591, e 1702, ne' fog. 639 del 1 vol., 44 del 3. vol., e la Platea baronale del 1565, ne' fog. 729 e 756 del 1 vol.; il documento della compera del feudo fatta dalla famiglia Leonardis nel 1572, e le capitolazioni stipulate nello stesso anno coll' Università, nel fog. 580 del 1 vol. a 609, la particola della Platea Parrocchiale del 1595, nel fog. 56 del vol. corrente, lo stato discusso del Reggente Tappia nel 1628, nel fog. 35 del vol. corr., la fede catastale del 1748, nel fog. 56 di detto vol., e lo stato della stessa Università del 1779, nel fog. 33;
ed

ed intesi il Sig. Avvocato fiscale , e le parti.

La Commissione ha diffinitivamente deciso , e dichiara.

1. Che continui l'ex-barone Duca di Castelmezzano ad esigere gli annui censi dagli attuali reddenti , e possessori dei fondi onnossj a tal prestazione , senza poterli estendere ad altri fondi , che non sieno di sua proprietà , ma sia lecito a costoro di redimerli in qualunque tempo a tenore della legge de' 20 Giugno corrente anno.

2. Che l'ex-barone in luogo della quarta esiga la quinquagesima nella vendita de' fondi onnossj all'anzidetta prestazione censuale.

3. Che si assolva l'ex-barone dalla revindica pretesa dall'Università dei fondi demaniali denominati Fogliata , Limitivecchi , e Piano Potenzino , e continui il medesimo ad esigere il solito terraggio , ed affidarci moderatamente

gli

gli animali de' forestieri , senza impedirsi a' cittadini l' esercizio de' pieni usi civici , anche per causa di commercio fra' concittadini.

4. Che si condanni l' ex-barone a restituire all' Università il demanio denominato Caparrino. E per la revindica dedotta dal Clero di Castelmezzano adisca egli il Giudice competente.

5. Che si assolva parimente l' ex-barone dalla revindica pretesa dall' Università del demanio denominato Regina pura , ma sia lecito a' cittadini l' esercizio de' pieni usi civici.

6. Che continui l' ex-barone ad esigere il terraggio , e la fida da' forestieri nel feudo denominato Ariuso , e ne' suoi territorj burgensatici , ma si astenga di fidare ne' territorj appadronati , e non impedisca in questo feudo a' cittadini di Castelmezzano l' esercizio de' soli usi civici.

7. Che sia lecito a' coloni di ritenersi

(62)

la quinta parte della prestazione colonica sino alla pubblicazione della nuova legge , purchè però si paghi da' medesimi l'intero peso fondiario della rendita colonica.

8. Che l'ex-barone paghi la bonatenenza attrassata a tenore della tassa catastale.

Finalmente che si assolva l'Università dalla revindica pretesa dall'ex-barone della difesa denominata de' Bovi, o sia Armipizzuto.

Per le spese della lite si assolvano vicendevolmente le parti — *Attuario Franco.*

Num. 13.

A dì 29 Novembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Cagnano in provincia di Capitanata col-
l'ex-

l'ex barone Duca di Carpino , per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti in 14 volumi: veduti in quanto alla dichiarazione della quantità delle difensole la sentenza del S.R.C. de'14 di Agosto 1798, fog.328 II. vol. proc. del S. C. , il documento de'conti dell' anno 1775 , foglio 92 atti dell'esame fatto dall'Università , la pruova testimoniale sul primo e secondo articolo del termine compilato nel 1796 , fog. 19 a 78 degli atti poco fa citati , la rivela del catasto dell'anno 1750, fog.17 del vol. corrente , le partite del catasto pe'beni posseduti in questa contrada , fogl. 79 a 90 vol. dell'esame fatto dall'Università , le partite de'beni burgensatici posseduti nella stessa contrada dall' ex-barone , e dagl' individui della di lui famiglia , fog.93 dello stesso vol. l' appuntamento , ed il decreto dell'abolita Regia Camera de' 23 Febbrajo 1763, atti di Agrelli fog. 195 e 196, il docu-
men-

mento ultimo esibito dall'ex-barone, dal quale si rileva, che la fida nelle difensole sia dell' Università, fog. 48 del vol. corrente, la relazione fatta dall'attitante Vitale per esecuzione del decreto del S.C. de' 15 Settembre 1797, fog. 263 vol. II. di sopra citato, e la descrizione delle difensole in essa contenute, fog. 186 a 194, e 204 *et a t. proc. accessus facti in Terra Cagnani per Scribam S.R.C. Vitale*, il termine compilato dall' Università, il termine compilato dall'ex-barone, e specialmente la pruova sugli articoli 22 e 25 del medesimo, *la Convenzione* del 1489 tra Gio: Paolo della Marra, e la Regia Dogana di Puglia, fog. 339 vol. II. del S.C., il privilegio del Re Filippo II. dell'anno 1559, fog. 293 a t. degli stessi atti, i rilevj degli anni 1546 e 1601, fog. 306 e 329 degli atti suddetti, i capi 7, 8, e 9 della convenzione dell'anno 1617, fog. 12 a 21 vol. I. del S. C. Veduti in quanto al
 se-

secondo de' capi sottomessi alla decisione della Commissione, o sia al pagamento della bonatenenza pe' nuovi trappeti costruiti dall'ex-barone, la relazione del Segretario della Giunta de' catasti f. 203 atti di Agrelli, ed il decreto di discussione, fog. 218 degli stessi atti, il documento della nuova costruzione de' trappeti fin dall'anno 1781 tratto dall'articolazione dello stesso ex-barone nel giudizio de' diritti privativi de' trappeti medesimi, fogl. 32 del vol. corrente. Veduti in quanto al terzo capo, o sia in quanto al pagamento della bonatenenza del fondo della Vicenna, il cui deposito fu ordinato dalla stessa Giunta dei catasti, la relazione del Segretario Guida, ed il decreto di sopra citati, l'istanza dell'ex-barone, fog. 257, ed il decreto del Presidente Ferraro de' 12 Dicembre 1763, fog. 259 de' citati atti. Veduti sul quarto capo relativo alla dimanda fatta da' cittadini di poter costruire nuo-

1808 N. 11. e ve

ve piscine nel bosco senza alcuna prestazione all' ex-barone , la sentenza del S. C. di sopra citata , fog. 298 2 vol. del S. R. C. , e l'istanza dell' Università fog. 9 vol. corrente. Veduti sul quinto capo relativo alla dichiarazione della qualità feudale , o allodiale di Selvapiana , Costa di Gnoffo , e Romoncello , l'appuntamento della Giunta dei catasti degli 8 di Aprile 1761 , fog. 25 atti di Agrelli , il deposito de' terraggi ordinato dalla Corte di Cagnano , f. 155 degli stessi atti , la conferma di questo deposito fatto dalla stessa Giunta , fog. 188 , l'appuntamento fatto innanzi al Presidente Gargano nel 1794 , f. 478 , il dispaccio de' 6 Novembre 1797 , col quale fu ordinato , che sulla qualità di questi territorj la Camera avesse continuato a procedere , e che per gli altri capi si fossero passate le carte al Ministero della Giustizia , fogl. 26 atti seguenti , il decreto del Presidente Vecchio-

chioni , fog. 31 e 40 degli stessi atti ,
 la sentenza del S. C. de' 14 Agosto 1798
 di sopra citato. Veduti la convenzione
 del 1489 di sopra citata , ed allegata
 dal barone per questo capo , fog. 339
 2 vol. del S. C. , il privilegio parimente
 di sopra citato del Re Filippo II , fog.
 294 degli stessi atti , col quale privi-
 legio si dichiarano esclusi dall' affitto
 degli erbaggi alla Regia Dogana le di-
 fese della Fonte e S. Marina , mezzana
 del Ponito , e i luoghi chiamati Selva-
 piana , Costa di Gnoffo , e Romoncel-
 lo , colla soggiunta : *in qua locatione
 nunquam comprachensa fuerunt loca
 prædicta* , l' informazione presa ad oc-
 casione del rilievo del 1546, nella qua-
 le dopo di aver liquidati i dititti , e i
 corpi particolari del feudo si soggiugne :
 » Item i boschi de detta Terra de Ca-
 » gnano , nominato demanio de Cagnano,
 » de lo quale la Regia Dogana de le pe-
 » core de Puglia se sole servire, e ne pa-

» ga annualmente duc. cento incluso ec.
 fog. 306 2 vol. del S. C., la rivela sul
 catasto del 1750, nella quale si dice,
 che l'ex barone esige tre mezzetti a
 versura l'anno ne' territorj lavoratorj,
 » eccetto che dalli territorj che sono nel-
 » le difese dell'Università, delli demanj
 » di Selvapiana, e tutto il suo ristretto,
 » sopra de'quali detto Ecc. signor Duca
 » mai ave esatto, nè esige terraggio al-
 » cuno, al fog. 17 vol. corr., la relazione
 de'deputati eletti nel 1793 per la ripar-
 tizione de'demanj, nella quale si dice,
 che il bosco di Selvapiana era feudale,
 ma che da cinquant'anni che era ridot-
 to a coltura, non mai i cittadini ave-
 vano pagato alcun terraggio, fog. 328
 2 vol. del S. C. Veduto tutto il corso
 del giudizio fatto prima nella Giunta
 de' catasti, e poi nell'abolita Reg. Ca-
 mera, dal quale si rileva, che il ba-
 rone pretese la prima volta i terraggi,
 allorchè questi furono imposti dall'Uni-
 ver-

versità , e li pretese in forza della Cedula di Filippo II. Veduti in quanto al primo de' due capi aggiunti dall' Università nelle istanze , fog. 35 , o sia in quanto alla restituzione di ducati 17.50 annui esatti dall'ex-barone , non ostante che l' Università ne fosse stata assoluta colla sentenza del S.R.C., la stessa sentenza, fog. 398 2 vol., ed il decreto in grado di gravame de' 13 Gennaio 1801 , col quale furono riservate anche le ragioni all' Università per gli attrassi pagati , fog. 495 de' citati atti. Veduti in quanto alla restituzione dei ducati 40 esatti per diritto di esazione, la nota , fog. 46 degli atti corr. , e la lettera dell' Intendente della Provincia , fog. 36 atti fatti dal Governatore di Viesti. Veduti in quanto alla riconvenzione dell' ex-barone , colla quale ha preteso la restituzione della bottatendenza pagata per la difesa feudale della Fonte , l' appuntamento della Camera de' 23

Febbrajo 1769, fog. 196, col quale fu ordinato di togliersi da' beni accatastati i soli corpi nominati nell'ultimo rilievo, la relazione fatta in conseguenza del suddetto appuntamento, fog. 202, il documento del rilievo, fog. 200, e 201 atti di Agrelli. Veduta la relazione del Luogotenente di Cagnano rimessa al S. C. con viglietto del Ministro di Giustizia de' 10 di Luglio 1807, f. 523 2 vol. del S. C., e l'altro ricorso del Procuratore dell'Università rimesso a questa Commissione con altro viglietto de' 5 di Febbrajo di quest'anno, fog. 21 vol. corr. Inteso il signor Avvocato fiscale, e le patti pienamente.

La Commissione dichiara, che i territorj compresi sotto il nome di difensole, e contenuti nelle diverse contrade denominate *Difensole*, Cotino Reale, Grotte di Ciambano, Via della Carozza, Passo stretto, Morgie di Cane-sca, Piscine nuove, Grotticelle, Var-
va,

va, S. Elia, Filara, Vardara, non sieno feudali, e che perciò non competea all' ex-barone il diritto di esigere sulle medesime la quinta parte delle ulive, la quale esazione gli fu accordata colla sentenza de' 14 Agosto 1798, pendente la dichiarazione delle quantità dei territorj suddetti.

Decreta in secondo luogo, che lo stesso ex-barone debba pagare la bonatendenza su' quattro nuovi trappeti non compresi nella tassa dell'anno 1763, il qual pagamento debba farlo dall'anno 1781 in sino a tutto Dicembre 1806.

Decreta in terzo luogo, che lo stesso ex-barone debba fare il deposito della somma maggiore per la bonatendenza del fondo detto Vicenna dal giorno del decreto della Giunta de' catasti, o sia dal giorno 18 Giugno 1763 insino a tutto Dicembre 1806, sulla liberazione del quale deposito, intesa l' Università

di Carpino, si daranno le provvidenze. E così per la liquidazione della bonatenza de' quattro trappeti, come pel calcolo del deposito suddetto, si commetta al Razionale Caropreso, il quale, requisite le parti, riferisca ad istruzione della Commissione.

Sul permesso domandato di costruire le nuove piscine, la Commissione decreta, che si esegua il giudicato del S. C., e sia lecito a' cittadini di Cagnano di costruire ne' deman] dell'ex-foude le piscine che vorranno per loro uso solamente.

In quanto a' territorj di Selvapiana, Costa di Gnoffo, e Romoncello, si esegua il giudicato del S. C. per l'esazione della quinta parte delle ulive; ben- vero la Commissione dichiara, che non compete all'ex-barone il diritto di esigere su' detti territorj il terraggio, ed i depositi esistenti si restituiscano a' rispettivi possessori.

In quanto a' duc. 17. 50 pagati dall'Università per annualità del capitale dovuto agli eredi d'Aurila, la Commissione condanna l'ex-barone a restituire alla stessa Università tutte le quantità esatte dal dì della sentenza de' 14 di Agosto 1798.

In quanto a' ducati 40 esatti dall'ex-barone per diritto di esazione, la Commissione decreta, che lo stesso ex-barone se ne astenga; benvero l'Intendente della Provincia provvegga al sicuro e facile pagamento delle somme legittimamente dovute dall'Università.

In quanto alla pretesa restituzione della bonatenenza pagata dall'ex-barone per la difesa della Fonte, l'Università ne resti assoluta.

Finalmente veduti i due viglietti del Ministro della Giustizia di sopra citati, ed intesa l'istanza fatta in Ruota dal signor Avvocato fiscale, le parti informino sull'articolo, se la legge de' 2 Agosto

sto

sto 1806 comprenda fra le prestazioni abolite gli annui duc. 500, che l'Università paga all'ex-barone per buon governo e quieto vivere, gli annui ducati 50 per la cessione della portolanà, gli annui ducati 140 per l'accordo de' mulini, gli annui ducati 136 per la cessione della bagliva, e gli annui ducati 18 pe' baglivi del bosco. — *Scrivano Vitale.*

INDICE

DE' DIRITTI, E DELLE PRESTAZIONI,
SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

NOVEMBRE 1808. N.° 11.

N. 1. *Nella causa tra la Contessa della Saponara, e'l Comuna di Rajano.* pag. 3.
Colta di S. Maria, portolanìa, e bagliva.

N. 2. *Nella causa tra'l Comune, e i particolari Cittadini di Pizzoli, col- l'ex-barone Marchese Torrès.* p. 4.

1. Annuì ducati 400 a titolo di entrate, o terze baronali.

2. Annuì duc. 50 a titolo di uten-
si-

sili , e di altre prestazioni personali.

3. Anni ducati 55 per capitale di ducati 1100.

N. 3. Nella causa tra'l Comune di Cirigliano , e l'ex-baronè signor Giovanni Formica. pag. 11.

1. Dichiarazione del territorio detto il Cerzeto in demanio comunale : uso civico nel medesimo.
2. Diritto nel fidare i demaniali dell'ex-fendo : uso civico ne' medesimi : fida ne' demaniali del Comune , e ne' territorj appadroneati : diritti di oltreuso , o sia di fida , e di diffida.
3. Revindica del bosco di Montepianto : reintegra negli usi civici dell'altro bosco Fontana di Lendine.
4. Affitto de' forni , pesi , zecca , e portolania.

5. In

5. Indebito esatto per fiscali.:
6. Bonatendenza attrassata.:

N. 4. Nella causa tra l'ex-baronè di Lizzanello col Comune di Lizzanello. pag. 18.

1. Decima sul grano, orzo, fave, avena, lino, vino, ed oglio.
2. Ridecima del vino.
3. Quinta, sesta, settima, ottava, o nona sulle descritte derrate.
4. Decima del prezzo.
5. Prestazione a titolo di stagli.
6. Prestazione a titolo di testatico, galline, pollastri, o piccioni.
7. Diritto di erbatica, e carnatica.
8. Prestazione, o gabella su' macelli, e sulle botteghe lorde.
9. Bonatendenza attrassata.
10. Decima delle ulive in olio nei trappeti, e delle altre derrate sulle aje, e ne' luoghi della raccolta.

**11. Prestazione per la macina delle
ulive.**

**N. 5. Nella causa tra' Comuni di S. Gre-
gorio e Buccino, e'l Duca di Mar-
tina. | pag. 23.**

**1. Appartenenza dell' Università di
Buccino, oltre alle difese Brai-
da e Bisciglieto, de' demanj de-
nominati Prato, Pescaria della
Conca, le Lentesche, il Piano
della Croce, le Montagne di Co-
cozzoni, Melara, e Mastrojanni:
divieto del terraggio e del dirit-
to di fida e diffida su' demanj
predetti.**

**2. Diritto della settina, o della de-
cima in tutt' i rimanenti dema-
nj, e ne' territorj appadronati
esistenti nelle cesine, e monta-
gne.**

**3. Diritto della settina, o della de-
cima ne' territorj componenti la
Con-**

Contrada di Vadurso , negli altri suffendi, ed in tutt'i territorj conceduti con questo peso.

4. Sestina oltre della settina nella Contrada di Vadurso.

5. Grani cinque da ciascun bracciale : carlini cinque da ciascun massaro: rotoli cinque di cacio, e di lana per ogni masseria di pecore.

6. Diritto di piazza, e di zecca di pesi e misure.

7. Reintegra delle difese Alvano, Eliceto, e Bottigliero.

8. Bonatenenza attrassata.

N. 6. Nella causa tra'l Duca Tortora, e'l Comune di Tortora. pag. 39.

Esecuzione del calcolo in ducati 3997. 81.

N. 7. Nella causa tra'l Comune di Nusco, e'l Principe di S. Angelo Imperiale. pag. 40.

Esecuzione della convenzione tra l'Università, e'l Principe: ducati 1000 per la soddisfazione del legato fatto dal fu Gio: Giacomo, ed Errico Imperiale.

N. 8. Nella causa tra'l Comune di Vignola, e't Ceto de' Creditori della Casa Santa di A. G. P. di Napoli. pag. 41.

1. Anni dueati 135 per bagliva, e portolanìa.
2. Restituzione di dueati 5000 donati da' particolari di Vignola alla Casa Santa di A. G. P.

N. 9. Nella causa tra'l Comune di Castelluccio, e l'ex-barone signor Vincenzo Pescara. pag. 43.

1. Dichiarazione de' demanj la Foresta, Cannetaro, e Pantanoforte in difese feudali.
2. Dichiarazione in difese comunali

nali de' demanj Campocolonico ,
il Consueto , li Cortici , la Cer-
rita , la Mancosa , e Domatotrotta.

3. Appartenenza delle due Univer-
sità superiore , ed inferiore di
tutti gli altri demanj siti nel ter-
ritorio di Castelluccio.

N. 10. *Nella causa tra'l Comune di
Corleto , e'l Duca Riario.* pag. 46.

1. Rilascio dell'altra metà della mon-
tagna grande : usi civici sull' in-
tera montagna.

2. Dichiarazione in difese feudali
de' locali denominati Petrosiello,
Perticara , e Montagnola.

3. Dichiarazione in difese in taluni
mesi dell' anno de' territorj Ma-
tina , e Tempademma : demanio
aperto l'altro territorio detto Ma-
tinella.

4. Fida ne'demaniali del feudo dai
cittadini , e da' forestieri.

5. Dichiarazione in demanij universali i territorj Baruscolo, Cerreto, S. Elia, e Cardopiano; ed in demanij feudali gli altri due territorj l'avaletto, e Mauri.
6. Annui ducati 36 pel demanio di Baruscolo.
7. Diritti nelle difese di Peticara, Montagnola, e Pietrosiello.
8. Deduzione della sementeza nell'esazione della decima.
9. Salario per l'erario del feudo: annui duc. 20 per le fatiche nel mulino ex-baronale.
10. Bonatenenza attraversata.
11. Revisione della relazione del Razionale Spirin per la liquidazione de' frutti percipiati dall'altra metà della montagna grande.
12. Censi in luogo della decima.

N. 11. *Nella causa tra 'l Comune di Scilla col Principe possessore.* p. 56.

1. Diritto di proibire la costruzione e l'esercizio di nuovi mulini.

N. 12. *Nella causa tra 'l Comune di Castelmezzano, e l'ex-barone.* p. 57.

1. Conti da' reddanti, e possessori de' fondi onnessj a tal prestazione.
2. Quarteria nella vendita de' fondi onnessj alla prestazione censuale.
3. Revindica de' fondi demaniali Fogliata, Limiti vecchi, e Piano Potenzino: terraggio, e fida degli animali de' forestieri: usi civici.
4. Restituzione del demanio Caparino: revindica dedotta dal Clero di Castelmezzano.
5. Revindica del demanio Regina pura: usi civici.

6. Terraggio , e fida da' forestieri nel feudo denominato Ariuso, e ne' territorj burgensatici: fida nei territorj appadronati: usi civici.
7. Ritenzione della quinta parte della prestazione colonica.
8. Bonatendenza attrassata.
9. Revindica della difesa de' Bovi, o sia Armipizzuto.


N. 13. *Nella causa tra 'l Comune di Cagnano, e l'ex-barone.* pag. 62.

1. Dichiarazione delle Difensole, Cotino Reale, Grotte di Ciambano, Via della Carozza, Passo stretto, Morgie di Canesca, Piscine nuove, Grotticelle, Varva, S. Elia, Filara, e Vardara, in territorj non feudali: diritto sulle medesime della quinta parte delle ulive.
2. Bonatendenza attrassata.
3. Deposito della somma maggiore per

per la bonatenenza del fondo detto Vicenna.

4. Costruzione delle nuove piscine.
5. Esazione della quinta parte delle ulive ne' territorj di Selvapiana, Coste di Gnoffo, e Romunciello : terraggio su' medesimi.
6. Anni ducati 17. 50 pel capitale dovuto agli eredi d'Auria.
7. Anni ducati 40 per diritta di esazione.
8. Restituzione della bonatenenza pagata dall' ex-barone.
9. Anni ducati 500 per buon governo e quieto-vivere: anni ducati 50 per la cessione della portolania: anni ducati 140 per l'accordio de' mulini: anni ducati 136 per la cessione della bagliva: anni ducati 18 pe' baglivi del bosco.







BULLETTINO
DELLE SENTENZE.

1872

1873

Divisione generale de' Demanj.

ART. I. Tutte le terre demaniali del Regno dovranno esser divise necessariamente nel corso dell' anno 1809, eccettuate quelle, la divisione delle quali è co' seguenti articoli riservata all' esame del nostro Consiglio di Stato, ed alla nostra approvazione.

2. Dee necessariamente farsi la divisione di tutti i demanj ex-feudali ed ecclesiastici fra gli ex-baroni, le chiese, o l' Amministrazione generale de' regj demanj, o altri aventi causa da essi, ed i Comuni che vi hanno gli usi civici, o altre servitù attive. Dee farsi ugualmente la divisione di tutti i demanj promiscui fra' Comuni partecipanti alla società, o all' uso di essi. Dee farsi quella di tutti i demanj comunali, o delle parti degli ex-feudali ed ecclesiastici.

stici, toccati in sorte a' Comuni, frai cittadini abitanti de' Comuni stessi.

È riservata all'esame del nostro Consiglio di Stato ed alla nostra approvazione la divisione fra' cittadini di tutti i boschi comunali delle montagne comunali, che abbiano un'inclinazione tale che escluda la coltura delle terre comunali, boschive e lamosa, che costeggino o che sovrastino i cantieri, ed i porti, e qualsivoglia sorta d'acqua corrente o stagnante, e la divisione delle terre inondate, o da bonificarsi.

3. Non sono comprese nella disposizione dell'articolo precedente le difese ex-feudali chiuse per tutto il corso dell'anno, e legittimamente costituite a tenore delle antiche leggi del Regno.

4. Gli Intendenti destineranno in ciascun circondario o distretto, uno o più soggetti istruiti dell'economia agraria della propria provincia, prohi, e scervi da qualsivoglia interesse o rapporto

(6)

che potesse collidere coll' operazione delle divisioni. Questi agenti di circondario, o distrettuali, promuoveranno l' esecuzione del presente decreto in tutti i luoghi del circondario loro assegnati, eccetto che nella propria patria.

La congiunzione sino al terzo grado di questi agenti con qualunque possessore, che per qualsivoglia titolo si opponesse alla divisione, è un impedimento che li rende incompetenti alla intera esecuzione in un Comune. L' Intendente in questo caso li farà supplire dall' agente di uno de' vicini circondarj.

5. Terremo presenti questi incaricati per compensi ed onorificenze corrispondenti alle loro funzioni, a misura della loro buona condotta, e dell' utilità dei loro servizj.

6. Il decurionato di ciascun Comune dopo di aver terminata la ripartizione della contribuzione fondiaria nel corrente mese di Dicembre, si riunirà ad ogni

(7)

ogni richiesta dell' agente distrettuale per l' esecuzione del presente decreto, e vi attenderà senza alcuna interruzione sino a che non abbia renduto conto all' Intendente della provincia di quanto gli è commesso. Le parti del decurionato saranno di rappresentare l' Università nella divisione de' demanj ex-fendali ed ecclesiastici, e di eseguire per la divisione delle terre comunali le istruzioni contenute nel presente decreto.

7. La divisione delle terre si farà per arbitramenti pronunziati da' periti, o da altre persone, nelle quali le parti rpongono la loro fiducia; salve le eccezioni quì appresso soggiunte.

L' arbitro per parte de' Comuni sarà scelto da' rispettivi decurioni. L' agente distrettuale metterà in mora gli altri interessati a nominare ciascuno il sub, ed a nominare di consenso un terzo arbitro, che dirima la parità che mai potesse farsi da' primi due. Dove essi non fac-

ciano la nomina, e non convengano nel terzo arbitro, il diritto di nominare si devolverà al Sottintendente del distretto.

8. Tutti gli ex-baroni, le chiese, i luoghi pii, i monisteri, e gli aventi causa da essi, la direzione de' nostri reali demanj, ed in generale i possessori di terre demaniali, dovranno fra un mese destinare nelle Comuni rispettive i loro agenti con tutte le facoltà relative alla ripartizione, altrimenti si procederà in contumacia; e gli assenti, non escluso il Fisco, si avranno consensienti alla ripartizione, che andrà a farsi colle formalità prescritte nel presente decreto.

T I T. II.

Della divisione de' demanj ex-feudali ed ecclesiastici.

9. Il valore delle terre demaniali, nelle quali vi sono servitù di uso, è rappresen-
sen-

sentato dalle rendite unite insieme, che ne percepiscono i padroni e gli usuarj. Perciò la divisione si farà sulla base del capitale, che ciascuna delle due rendite rappresenta.

10. Gli arbitri eletti dalle parti interessate nella divisione stabiliranno per primo dato l'estensione del fondo, e procedendone alla misura, passeranno in secondo luogo a liquidare la rendita che ne ritrae l'ex-barone, o il luogo pio, a cui se ne appartiene il dominio. Questo dato si stabilirà o sul calcolo decennale tratto dagli affitti, o in difetto di affitti, da perizie, che a giudizio di esperti ne faranno gli arbitri stessi. Fissato il primo ed il secondo dato, passeranno al terzo, quale è quello di ridurre a rendita annuale gli usi che vi rappresentano i Comuni. Le servitù di pascere, di acquistare, e di pernottare saranno calcolate o sui documenti, che dimostrino la rendita
effet-

effettiva fra 'l decennio , o sopra dati equivalenti. Tali sono il numero intero degli animali de' cittadini , che per effetto d' uso civico pascolano nei demanj sottoposti alla divisione , giusta il calcolo decennale ; la durata del tempo in cui pascolano ; il prezzo della fida ne' luoghi vicini , secondo la diversità delle circostanze. La servitù di legnare a secco sarà stimata su' medesimi principj. Fissata la quantità delle legna , che la popolazione ritrae per suo uso , il prezzo per ciascuna somma sarà stabilito su' documenti della fida che mai se ne faccia a' forestieri sullo stesso demanio , o se questa manchi , su' documenti di quella dei luoghi vicini. Gli arbitri dopo di avere in presenza dell' agente distrettuale fissati i suddetti dati , liquideranno i capitali dell' una e dell' altra rendita alla ragione del 5 per 100 ; e sulla proporzione delle rate spettanti all' una ed al-

all' altra parte procederanno alla divisione del demanio. La parte spettante all' Università le sarà assegnata , quanto è possibile , nel sito più vicino all' abitato , serbata non però l' eguaglianza che dee esservi nella divisione , relativamente alla qualità della terra. Dove questa sia varia , o ciascuna delle parti dovrà averne fra le diverse specie una quota , o il diverso valore delle parti assegnate , dovrà cadere nel calcolo della divisione.

11. Quando gli usi civici sieno stati accordati a' cittadini , o ampliati per effetto di giudicato , o di altro legittimo titolo infra il decennio , la liquidazione della rendita si farà sullo stato posteriore al giudicato , o al titolo suddetto , senza tenersi conto del decennio , nè per la parte dell' ex-barone che percepiva una rendita maggiore , nè per la parte de' coloni o de' cittadini che godevano di diritti più limitati.

12. Trovandosi spesso introdotte nei demanj ex-feudali, o ecclesiastici, servitù maggiori de' semplici usi civici, quali sono il diritto di partecipare ai frutti, o quello di seminarvi, o di esigarvi una parte de' terraggi, gli arbitri eletti procederanno all' estimazione di tali rendite, comparativamente a quelle che sono riservate agli ex-baroni, ai luoghi pii, ed agli aventi causa da essi: e sulla proporzione delle rate de' capitali che ne risulteranno procederanno alla divisione del demanio. Resta bensì dichiarato, che la rendita ritratta dai Comuni, o da' cittadini nel caso preveduto dal presente articolo, sarà valutata sul prodotto de' frutti, dedotta non solo la prestazione che se ne paga all' ex-barone, o al luogo pio, ma benanche le spese di coltura.

La disposizione di questo articolo non comprende il caso di diritti perpetui acquistati da' particolari su' de-
ma-

manj ex-feudali ed ecclesiastici.

13. In tutti i casi , ne' quali gli ex-baroni o i luoghi pii si trovino d'aver transatti i diritti di fida e diffida in una prestazione annua che ricevano dall' Università , la quale sia rimasta nel possesso dell' intero dominio, e che tali contratti sieno legittimi , e legittimamente prescritti , e non impugnati in giudizio ; allora si procederà alla divisione dell' intero demanio fra' cittadini, e sarà o continuata la prestazione , o data in compenso agli ex-baroni la parte di tanti canoni , quanti corrispondono alla prestazione ad essi riservata.

14. Non potranno cadere in divisione le parti de' demanj , de' quali i coloni , sieno o nò cittadini , vantino di aver acquistato l' utile dominio o la superficie , o nelle quali credono di rappresentare un diritto reale per le miglionie. L' esame legittimo di tai controversie dovrà essere riservato ai giudici

dici competenti, salvo a' Comuni il diritto di far sottoporre alla divisione le porzioni che ne saranno esentate, qualora i pretesi diritti sieno giudicati insussistenti.

15. La divisione della proprietà delle servitù ne' demanj ex-feudali, ed ecclesiastici essendo un'operazione necessaria ed indispensabile, ed il compenso da darsi agli usarj in una parte di proprietà dipendendo dalla compensazione del capitale del fondo delle servitù, resta dichiarato che tutti i demanj ex-feudali ed ecclesiastici sono soggetti alla divisione, qualunque sia il tempo dell'anno, in cui restino difesi, purchè in un'altra parte dell'anno stesso sieno aperti agli usi comuni dei cittadini.

16. Sono egualmente soggetti alla divisione necessaria i demanj feudali, o ecclesiastici, su' quali vi sia l'uso promiscuo di più Comuni. Tutti gli
atti

atti della divisione si faranno cogli arbitri rispettivi de' Comuni interessati, e senza aversi conto del tenimento, in cui il demanio sia posto. L'importo delle servitù, che ciascuno vi rappresenta, sarà separatamente liquidato, onde costi dalla rata di proprietà a ciascuno d'essi spettante. La disposizione di quest'articolo avrà luogo anche nel caso, in cui per transazioni, o osservanze antiche, un Comune pagasse per l'esercizio di questi diritti qualche prestazione annua, la quale continuerà ad esser pagata.

17. La parte de' demanj che sarà toccata all'ex-barone, o al luogo pio, resterà esente da tutte le servitù di sopra indicate. I rispettivi padroni potranno a lor grado mutarne la superficie, tranne il solo caso de' boschi, la proprietà de' quali resterà sempre soggetta a' regolamenti che attualmente sono in vigore, o che noi pubblicheremo

mo per l'economia delle foreste. Dopo che la divisione sarà approvata, gli arbitri vi apporranno i confini in pietra, e salvo il caso di altre servitù reali, che i fondi divisi prestassero ad altri fondi dominanti, sarà nella piena libertà de' padroni di chiuderli, rendendoli esenti colla chiusura dalla servitù del compascuo, a cui le terre aperte sono soggette per la consuetudine generale del Regno.

18. In tutti i casi ne' quali l'Università o contenda all'ex-barone la qualità feudale del demanio, ovvero creda di rappresentarvi diritti maggiori di quelli de' quali è in possesso, e viceversa, l'agente distrettuale, dopo d'aver fatto procedere alla divisione del demanio, secondo lo stato del possesso, dovrà fare notamento nel processo verbale delle rispettive pretensioni, per aversene ragione in giudizio.

19. L'agente distrettuale trasmetterà
all'

all' Intendente della provincia il processo verbale, che contenga tutti gli atti del decurionato, o degli arbitri da esso lui vistati. L' Intendente inteso il parere del suo Consiglio, vi aggiungerà il suo parere motivato per l' approvazione o disapprovazione, e lo trasmetterà alla Commissione de' demanj residente in Napoli. Questa, o d' ufficio, o su' reclami delle parti, che le verranno rimessi dall' Intendente, potrà annullare tutti gli atti fatti se trovi violate in pregiudizio degli ex-baroni, de' Comuni, o degli altri proprietarj, le forme stabilite per l' arbitrato, o se creda pregiudicato l' interesse sì de' Comuni, come delle parti interessate. In questo caso potrà ordinare di nuovo la formazione di tutti, o di quella parte di atti che avrà annullati egualmente che la nuova divisione, anche coll' assistenza dell' agente distrettuale, o di

uno de' consiglieri d' Intendenza, se così crederà necessario. Questa seconda operazione sarà obbligatoria per l' una e per l' altra parte, salva però la nostra approvazione, che daremo sul rapporto che dovrà fare la cennata Commissione per mezzo del nostro Ministro dell' Interno, e udito il parere del nostro Consiglio di Stato.

20. La parte de' demanj ex-feudali o ecclesiastici toccata in divisione ai Comuni, sarà soggetta alle leggi della suddivisione fra' cittadini, come tutti gli altri demanj comunali.

T I T. III.

Della divisione de' demanj comunali.

21. L' agente distrettuale, ed il decurionato di ciascun Comune, faranno nella loro prima unione lo stato di tutte le terre comunali, o che sieno demanj

manj aperti agli usi de' cittadini , o che sieno difese , la rendita delle quali sia riservata al patrimonio delle Università. Essi divideranno tutte le suddette terre in due classi , cioè in terre coltivabili , ed in terre riservate al demanio. Nella prima classe saranno comprese tutte le terre capaci di coltura , ancorchè attualmente si tengano ad altro uso. Nella seconda si comprenderanno i boschi , le terre inondate e lamose , e le falde troppo erte de' monti. Le prime saranno esposte alla divisione. Le seconde saranno misurate e descritte con tutte le loro circostanze ed accidenti di località , affinchè su queste notizie possano gl'Intendenti acquistare un'idea esatta de' boschi delle rispettive provincie , proporre gli espedienti per la bonifica delle terre inondate , dettare le precauzioni , colle quali possono soggettarsi a divisione le terre lamose , e riservare finalmente al demanio quelle

sole che per la loro natura sono incapaci di dominio privato.

22. La divisione delle terre comunali si farà fra tutti i Cittadini abitanti d'ogni età e d'ogni sesso, così assenti, come presenti, se la capacità delle terre da dividersi sia tale che la rata di ciascun partecipante non riesca al di sotto del valore di due tomo-
la delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune. Ne sarà data una maggior quantità, se l'estensione delle terre lo permetta.

La misura del tomolo è fissata uniformemente in questa operazione alla estensione di novecento passi quadrati, ciascun passo di sette palmi ed un terzo.

Dove le terre demaniali fossero tanto estese, che sorpassassero il bisogno della popolazione ed i mezzi che in essa si possono trovare per la coltura, l'Intendente dovrà sospendere la divisione

sio-

sione , esporre le circostanze del Comune , a cui il territorio appartiene , e de' Comuni vicini , ed attendere la nostra determinazione , che prenderemo sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno , udito il nostro Consiglio di Stato.

23. Nel caso della divisione per teste di cittadini , i rispettivi genitori godranno delle porzioni toccate a' loro figliuoli , sino a che questi sieno giunti all' età di quattordici anni. I tutori , o le persone incaricate della cura degli orfani vigileranno alla conservazione delle parti toccate in sorte a' loro allievi.

I corpi municipali prenderanno cura delle porzioni toccate in sorte ai soldati , marinari , ed altri assenti per causa pubblica , dove questi non abbiano lasciati altri amministratori legittimi de' loro beni. È vietato in qualunque caso di aver quota di terre demaniali in più di un Comune.

24. Fissato il modo di divisione che conviene all'estensione de' demanj di ciascun Comune, in tutti i casi nei quali debba procedersi alla divisione per teste, l'agente distrettuale, o di circondario farà che il rispettivo decurionato stabilisca i seguenti dati preliminari.

1. Dovranno scegliersi tre esperti non cittadini.

2. Dovrà fissarsi il prezzo delle terre di prima, di seconda, o di terza sorta, per formare la divisione, ed uguagliare le porzioni nella forma prescritta nell'articolo 23.

3. Dovrà determinarsi l'estensione precisa de' demanj divisibili, ed il numero de' partecipanti.

Fissati questi dati, le porzioni saranno numerate ed estratte a sorte per ciascun cittadino. La sorte sarà pubblica; e gl'Intendenti ne prescriveranno l'esecuzione in modo che l'opera-

zio-

zione sia accompagnata dalla pubblica fiducia.

Nello stabilire le porzioni, o che la divisione si faccia per teste, o che si faccia per offerte, i periti dovranno fissare le vie, ed i passaggi che deve avere ciascuna porzione di fondo assegnato. Dove sia necessario, dovranno essere stabilite le vie ed i sentieri per gli animali, che non possono avere l'uso dell'acqua se non in un luogo comune.

25. Dove la divisione non possa farsi per teste, ciascuno agente distrettuale, o di circondario farà pubblicare bandi, che avvertano i cittadini a presentare le loro dimande per la divisione del demanio. Il termine a produrre le offerte non potrà essere minore di un mese, e durante questo spazio i bandi dovranno restare sempre affissi ne' luoghi pubblici de' rispettivi Comuni. Ne' bandi, la formola de' quali sarà

dettata da' rispettivi Intendenti, si spiegherà la quantità del territorio che si divide, la ragione del canone, l'estensione di ciascuna quota, e la preferenza che in caso di concorso sarà data ai non possidenti ed a' piccoli proprietari.

26. In tutti i paesi, gli abitanti dei quali ne sono assenti in una parte dell'anno o per la pastorizia, o per la messe, il termine a presentare le offerte per la divisione dovrà ricadere ad un mese dopo l'epoca stabilita dal loro ritorno in patria. L'operazione della divisione, qualora siesi spedita più celeramente negli altri luoghi, in questi sarà fatta in ultimo luogo dall'agente distrettuale nel giro che farà del proprio circondario.

27. Le quote de' demanj divisi per concorso degli offerenti non potranno esser minori del valore di quattro tomba delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune, dove cado-
no

no in divisione terre di maggiore o di minor valore. L'estensione di ciascuna quota dovrà equivalere in capitale a quella di sopra stabilita. Saranno adoperati egualmente tre periti esteri, che eseguiranno in questo secondo caso le medesime operazioni prescritte nell'articolo 24.

18. L'agente del circondario, adoperati due periti esteri, differenti dai primi incaricati della divisione, e non interessati per alcun rapporto, farà fissare dal decurionato il reddito in denaro da stabilirsi a ciascun tomolo. Il reddito fissato per le terre di prima o di seconda qualità si ragguaglierà in proporzione alle terre inferiori. Il decurionato potrà non seguire il parere de' periti, ma ne dovrà allegare i motivi nel processo verbale, inserendo nel medesimo il giudizio de' periti suddetti, acciocchè entrambi questi pareri servano di regola all'Intendente.

29. Gli agenti distrettuali o di circondario procureranno che nel termine del primo mese dopo l'intrapresa di divisione giungano all' Intendente della Provincia i rispettivi processi verbali.

Gl' Intendenti avendo innanzi agli occhi le ragioni de' redditi fissati in ciascun paese dagli esperti, e consultati gli esempj delle simili contrattazioni nella stessa contrada, o ne' luoghi vicini, fisseranno i redditi delle terre da dividersi, udito il parere de' rispettivi consigli d' Intendenza. Nello stabilire questi redditi, avranno in mira che essi non sieno minori del giusto, ma corrispondano allo stato attuale delle terre, cosicchè tutto il beneficio che può trarsi dall' industria sia de' coloni, e questi sieno nello stesso tempo eccitati a dare alle terre suddette tutto il valore di cui sono capaci.

30. Hanno diritto di concorrere alla divisione per offerte tutti i cittadini capi

pi di famiglia, ed i tutori pe' loro rispettivi pupilli, e tutti i cittadini di anni diciassette compiti, ancorchè facciano parte d' una famiglia, il cui capo sia separatamente concorso. Le offerte saranno ricevute dal Cancelliere dell' Università, che ne darà un riscontro agli offerenti; e saranno giornalmente pubblicate ed affisse a lato de' bandi. In fine del mese sarà di nuovo pubblicata l' intera nota, ed i nomi in essa contenuti saranno inclusi nell'urna della sorte nella sessione pubblica che terrà il decurionato. Prima d' includersi i nomi de' concorrenti nell'urna, sarà fatto il paragone fra 'l numero delle quote divisibili, e quello de' concorrenti. Dove i demanj messi in divisione contengano la capacità di tutti i concorrenti, l'inclusione sarà generale. Dove poi convenga farsi una riduzione nel loro numero, si darà luogo alla preferenza degli uni sugli altri,

secondo l'ordine seguente; 1. Tutti i capi di famiglia non possidenti di terre; 2. I piccioli possidenti, secondo l'ordine inverso de' ruoli della contribuzione fondiaria, incominciando dai più piccioli, e passando a' maggiori; 3. Esauriti i possidenti, tutti i giovani di anni diciassette compiuti, che concorressero separatamente da' capi delle rispettive famiglie, serbato anche fra questi l'ordine stabilito per le due precedenti classi. Dove siesi in quest'ordine esaurito tutto il numero de' concorrenti, e rimanga ancora altra porzione di terre divisibili, le restanti quote si divideranno per metà, e ciascuna di esse sarà accresciuta a quelli fra' concorrenti che abbiano maggior numero di figliuoli, esclusi dal calcolo quelli che fossero stati separatamente ammessi alla partecipazione.

31. Le parti toccate in sorte a ciascuno, sia che la divisione si faccia per te-

teste, sia che si faccia per offerte, potranno permutarsi fra esse prima della formazione della scrittura. L'agente del circondario, facendo le parti di conciliatore, e senza coazione alcuna, procurerà che gl'interessati si accordino in modo che ciascuna delle porzioni toccate a' piccoli proprietarj si cambi con quella più vicina alle loro terre. Non potranno però in alcun caso vendersi nè ipotecarsi per lo spazio di dieci anni, ancorchè fra questo termine il reddito sia ricomperato. Saranno ancora per lo stesso tempo esenti dalle azioni de' creditori così pe' debiti già prima contratti, come per quelli che si contraessero fra dieci anni dal dì dell'acquisto. Potranno non però i creditori sperimentare le loro ragioni sopra i frutti di queste terre.

32. I cittadini concessionarj, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come padroni delle
quo-

quote loro spettanti, e godranno di tutta la pienezza del dominio, e della proprietà, con farne liberamente uso, salvo le eccezioni espresse nell' articolo precedente. Saranno però tenuti alla corrisponsione del reddito, e si darà luogo alla devoluzione de' fondi conceduti pel reddito non pagato per un triennio. I fondi devoluti saranno riconceduti a quelli de' concessionarj, che saranno giudicati i migliori coltivatori.

33. Il premio della riconcessione delle porzioni scadute avrà luogo dietro il giudizio di tre arbitri, che tutti i concessionarj nomineranno a maggioranza su di una lista che sarà presentata loro dal decurionato.

34. Qualora delle porzioni uscite in sorte nella divisione per teste ne sieno state rinunciate alcune, queste saranno distribuite colla sorte agli altri concessionarj non possidenti beni stabili.

35. Ne' casi di occupazione e di usurpa-

pazione de' demanj universali , si distinguerà quello , in cui l'occupazione e l'usurpazione sia presanta , mentre il possesso è presso d' un terzo , dall'altro , in cui i coloni paghino denaro , terraggio , o altra rata di frutto , ma pretendano di aver acquistato azioni coloniche e diritti perpetui sul demanio da essi coltivato. Nel primo caso la contesa sarà rimessa al giudice , e la divisione sarà fatta secondo lo stato possessoriale. Nel secondo , non potendo esservi servitù introdotte nel fondo comune , ed il possesso de' coloni dovendo riguardarsi come un precario , non se ne terrà conto , e si procederà alla divisione delle parti occupate insieme col rimanente demanio.

36. I redditi stabiliti sui demanj divisi , saranno affrancabili alla ragione del 5 per 100 nel modo prescritto nel decreto de' 20 Giugno del corrente anno pe' rediti ex-feudali. I capitali saranno

ranno pagati colle condizioni e colle cautele, che formeranno il soggetto di un separato regolamento.

37. L'Intendente di ciascuna provincia prima di eseguir le censuazioni rimetterà alla Commissione residente in Napoli le mappe de' fondi divisi, e dei loro concessionarj, unitamente a' processi verbali contenenti l'intera operazione della divisione fatta in ciascun paese, la fissazione de' canoni, e le riflessioni intorno alle terre demaniali escluse dalla divisione. Il partaggio, e le censuazioni non si riguarderanno come definitive che dopo la nostra approvazione, che daremo sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno, ed udito il parere del nostro Consiglio di Stato.

38. Le porzioni di terreno distribuite a' cittadini, saranno esenti di qualsivoglia servitù, e potranno chiudersi ad arbitrio de' rispettivi possessori.

39. Le divisioni delle terre demaniali del regno legittimamente fatte prima dell'epoca del presente decreto, rimarranno ferme.

T I T. IV.

Della divisione de' demanj promiscui.

40. Qualora nella divisione de' demanj promiscui gl' Intendenti trovasse-
ro difficoltà tali che facessero loro giu-
dicar necessario di sospendere l' esecu-
zione del partaggio , sono autorizzati a
farlo , e ad istruire il nostro Ministro
dell' Interno dell'ostacolo che vi hanno
incontrato.

41. La decisione delle liti per pro-
miscuità si farà nello stesso modo che
è prescritto per le liti de' confini tra i
Comuni , col nostro decreto de' 6 Di-
cembre del corrente anno.

42. In conseguenza dell' articolo pre-
1808. N.12. c ce-

cedente gli arbitri eletti da' Comuni contendenti liquideranno le scambievoli servitù , che i cittadini dell' uno de' Comuni esercitavano sul territorio dell'altro , ne fisseranno il capitale sulle basi stabilite nel presente decreto , e pronunzieranno sulla quantità de' demanj spettanti a ciascuno , e su' confini del territorio rispettivo.

43. I demanj toccati a ciascuno dei Comuni nella divisione cadranno nelle regole sopra stabilite per la divisione de' demanj comunali.

T I T. V.

Delle spese della divisione.

44. Tutte le spese per la divisione de' demanj ex-feudali ed ecclesiastici si divideranno tra'proprietarj ed i Comuni per rata de' fondi divisi.

45. Gl'Intendenti delle provincie fis-
se-

seranno un salario per gli agenti distrettuali; prenderanno gli espedienti perchè venga contribuito momentaneamente dalle Università, per poi ripartirlo insieme colle altre spese nel modo prescritto nell'articolo precedente; faranno un regolamento, che contenga la giusta mercede de' periti adoperati nella divisione; ed eviteranno qualunque occasione di abuso, che potrebbe farsi sotto questo titolo di spese.

T I T. VI.

Delle terre escluse dalla divisione.

46. Gl' Intendenti su' processi verbali de' rispettivi decurionati discuteranno i motivi che hanno fatto escludere dalla divisione quella parte di terre demaniali, alle quali si sono credute applicabili le eccezioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto. Quindi o confer-

meranno le eccezioni fatte , o ne proporranno la rivoca.

Proporranno nello stesso tempo i mezzi per la bonifica delle terre inondate.

Formeranno finalmente lo stato di tutti i boschi della provincia , dell'estensione e qualità di essi. Dietro questi rapporti ci riserviamo di provvedere su di tutti questi oggetti egualmente importanti alla prosperità particolare dei Comuni , ed alla economia generale del Regno.

T I T. VII.

Delle chiusure delle terre di privato dominio.

47. Essendosi sperimentati infruttuosi i provvedimenti contenuti nell' editto del 1792 per le affrancazioni della reciproca servitù del pascolo , che secondo la consuetudine generale del Regno

gno hanno tutti i fondi aperti fra loro; e trattandosi d'una operazione che riguarda l'utile scambievole di tutti i fondi, dichiariamo che resta nella libertà di tutti l'esentare in tutto o in parte dalla servitù del compascuo i proprij fondi, purchè li chiudano con pareti, con fossate, con siepi, o con altri argini continui, che proibiscano l'ingresso agli animali per tutta l'estensione del fondo, o per quella parte che vuol chiudersi. La disposizione di questo articolo non comprende i demanj, sieno feudali ed ecclesiastici, sieno comunali non ancora divisi.

48. Qualunque altra servitù di pascolo, che sia l'effetto d'una riserva che abbiassi fatta l'originario padrone del fondo, sarà affrancabile ne' termini del Real Decreto del nostro augusto predecessore de' 20 Giugno di quest'anno.

49. La facoltà di chiudere e di esentare i proprij fondi dalla servitù del pa-

scolo è dichiarata comune a' possessori de' fondi soggetti nelle Calabrie alla servitù de' corsi. Nel caso solo, che tali servitù si esercitino sopra fondi conceduti dagli ex-baroni, dalle Università o dalle Chiese, la servitù suddetta sarà affrancabile ne' termini del citato decreto de' 20 Giugno.

50. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato — GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del RE

*Il Ministro Segretario di Stato
firmato — F. Ricciardi.*

(39)

Num. 1.

A dì 5 Dicembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune d'Ascoli in Provincia di Capitanata, e 'l possessore della medesima, per la quale si è detto.

Veduti gli atti in quattro volumi, il giudizio di lesione di nullità di contratto introdotto nel 1700 da Pietro Ciamburro contro al Duca d'Ascoli, fog. 8 vol. 1 del S. C., il giudizio rinnovato nel 1738, ed il decreto del Consiglier Crivelli, fog. 7 vol. 2 del S. C., il giudizio introdotto nel 1755 da' particolari cittadini di Ascoli per la nullità de' contratti, per la nullità, o almeno per la compensazione de' crediti,

c 4

fog.

fog. 10 vol. 2, il termine compilato, e tutto il corso del giudizio in sino alla parità fatta nel 1769, fog. 555 del cit. vol., la sentenza de' 22 Febbraio 1771, colla quale il Duca d'Ascoli fu assoluto dalle azioni dedotte dall' Università, e furono a questa riservate le ragioni per l'azione della reintegra in forza della Prammatica, e per la nullità de' crediti presso gli antichi atti del Collateral Consiglio, fog. 584 del cit. vol., la domanda della reintegra fatta nel 1780 condizionata, anche mediante la restituzione de' crediti nella somma di ducati undicimila, fog. 2 di questo volume, il trattato di accomodo tra 'l Duca, e l'Università, fog. 21, le opposizioni fatte all' Università per l'accettazione della sentenza del Consiglio, fog. 24 dello stesso, il decreto de' 28 Aprile 1780, col quale fu ordinata all'Università la dichiarazione in pubblico parla-

lamento, fog. 35, il parlamento seguito, fog. 37, le nuove opposizioni del Duca su questo parlamento, fog. 56, il nuovo decreto di termine dato dal S. C. a' 20 Settembre 1784, fog. 69, i gravami dell' Università, e del Duca, fog. 80, e 77, l' antica azione proseguita nella Commissione, fog. 84, la nuova azione dedotta nella Commissione per l' insussistenza de' crediti, fog. 111: veduti lo strumento de' 19 Gennajo 1604 di ducati 7000, il parlamento, l' assenso nello stesso inserito, foglio 348 vol. 2, lo strumento de' 2 Maggio 1606 di duc. quattromila, il precedente obbligo *penes acta*, l' assenso nello stesso inserito, fog. 360 vol. 2, lo strumento precedente di soddisfazione di ducati quattromila al Principe d'Ascoli de Leyva, fog. 356 dello stesso vol., la partita dello stato di Tappia, fog. 447 vol. 2, il giudizio introdotto nel Collaterale dei

22 Dicembre 1664 , la restituzione *in integrum* prodotta , il decreto ad istanza d'Elena Basilico de'17 Novembre 1663 , l'approvazione del Vicerè , fog. 339 , 369 , 433 vol. 2 , lo strumento de' 28 Agosto 1670 contenente la legittimazione della persona di Giambattista , Pietro , e Giuseppe Ciamburro , fog. 410 vol. 2 : veduti il parlamento de' 2 di Maggio 1677 per la dazione *in solutum* di una parte delle Mezzane , denominate Monte della Fico , e Carpinelli equivalente al credito degli undicimila ducati , fog. 432 volume 2 , l'altro parlamento de'2 di Agosto 1677 contenente la dazione *in solutum* , fog. 28 a 30 , l'albarano de'16 Agosto del 1677 , con cui si conviene la dazione *in solutum* alla ragione di ducati 20 il carro per le erbe forti , e di ducati 18 per le nocchiariche , fog. 32 , l'assenso del Collaterale de' 27 Luglio 1678 , col quale si per-

permise solo un anticresi per nove anni, f. 34 dello stesso, lo strumento dei 9 di Agosto 1678, col quale si esegue non ostante la dazione *in solutum*, salvo il nuovo assenso da impetrarsi, fog. 28 dello stesso volume, le tre copie di assenso esibite presso gli atti, fog. 439 vol. 2, fog. 158 vol. 1, fog. 344 vol. 1, fog. 132 di questo vol., le copie de' testimonj dell'*expedit*, fog. 163 vol. 1, il tenore del decreto di *expedit*, e dell'assenso, fog. cit., l'articolazione del Duca nel 1756 relativa all'assenso, fog. 217, e 218 vol. 2, la procura de' 21 Marzo 1678, colla quale fu l'assenso suddetto domandato, fog. 159 a ter. vol. 1, il certificato degli Amministratori dell'anno 1678, di cui il suddetto procuratore si valse per mostrare l'espedita del contratto, fog. 161 dello stesso volume, lo strumento de' 14 Maggio 1697, col quale Ciamburri aliena
al

al Duca d'Ascoli per duc. quindicimila le mezzane dell' Università , il carro e mezzo del suo territorio proprio , e le terze attrassate dovutegli dall' Università , fog. 15 del volume 1 , il patto di evizione fra essi convenuto , cioè con » espressa dichiarazione , che in ogni » caso che all'Università di detta Città » d'Ascoli le competesse ragione di re- » dimersi le enunciate Mezzane , *quod » non creditur* , essendone sussistenti le » suddette ragioni , che detto sig. Pietro » non sia tenuto alla defensione di dette » Mezzane , ma solamente essere tenuto » d'evizione a detto signor Duca per il » di più da lui devesi pagare delli pre- » detti ducati undicimila fino alli duc. » quindicimila , ut f. 19 del detto vol. , il parlamento , col quale l' Università rinunzia alla prelazione , fog. 19 a t. del suddetto vol. , l' *expedit* domandato dall' Università nel 1698 sopra il contratto

to passato tra 'l Duca , e Ciamburri , fog. 344 vol. 2: veduta la pruova fatta dall'Università nel termine ordinario compilato nel S. C. nel 1756 , fog. 128 e seg. , l'assertiva di Ciamburri nel primo giudizio , fog. 8 vol. 1 , il prezzo degli erbaggi nel 1697 , fog. 13 vol. 1 , fog. 119 dello stesso nel 1700 , fog. 125 del 1686 , e 1687 , fog. 126 a 130 del 1682 , fog. 130 a 136 del 1677 , 1678 , fog. 104 : veduto l'intero processo dell'informazione criminale presa allora contro al Duca d'Ascoli , la copia della citazione *ad deponendum* presentata presso gli atti di questo giudizio , fog. 23 a 37 vol. 1 , la copia dell'istanza del Duca d'Ascoli presentata in Regia Camera a' 15 Dicembre 1696 , nella quale parlando del contratto di Ciamburri dice » con che manifestamente si vede , » che il tutto dal detto barone si procura per fini suoi particolari , e per » evitare con simili raggiri , e diversio-
» ni

» ni la restituzione di ventisei carra di
 » mezzane , che nulliter , e contro la
 » forma della Real prammatica s'ave fatto
 » assegnare dalla detta Università per
 » conto di suoi figurati crediti , dalle
 » quali mezzane percepisce di rendita
 » da due. mille l'anno e più , ut fog.
 106 a t. di questo vol. : veduti tutti gli
 altri documenti , inteso il Signor Avvo-
 cato fiscale , e le parti pienamente.

La Commissione dichiara , che l'U-
 niversità d'Ascoli debba essere reinte-
 grata nel possesso delle venticinque carra
 e mezzo delle mezzane dette Monte del
 Fico , Carpinelli , e Mezzana grande
 alienate cogli strumenti de' 9 di Ago-
 sto 1678 , e de' 14 Maggio 1697 , col
 peso all'Università di corrispondere al
 Duca d'Ascoli dal dì dell'esecuzione
 della presente sentenza le annualità sui
 capitali di due. undicimila alla ragio-
 ne del 5 per 100 a tenore della Real
 prammatica , le quali annualità , e i
 frut-

(47)

frutti delle suddette mezzane restino pel tempo passato scambievolmente compensate. Inoltre la Commissione decreta, che sieno salve al Duca d'Ascoli le ragioni per la sofferta evizione contro agli eredi del venditore barone Ciamburri in altro giudizio innanzi al Giudice ordinario. — *Daniele Scrivano.*

Num. 2.

A dì 6 Dicembre 1808.

Il signor Ambrogio surrogato al signor Coco ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Castelvetero in Provincia di Calabria Ulteriore, ed il Principe di Roccella, per la quale si è detto.

Veduti gli atti, il certificato dell'Archivario della casa del Principe di Roccella, fog. 9 a 10, la fede dello Scrivano di Napoli, fog. 11 a 12, il certi-
ti

tificato del Razionale Arena , fog. 22 , lo strumento de' 27 Gennajo 1645 stipulato dal Notajo Domenico de Masi di Napoli , fog. 2 a 15 atti della Reg. Camera presso l'Attuario Squatriti , l'istanza prodotta per parte dell'istesso Principe , fog. 7 a 8 , l'altra istanza presentata a nome del Principe medesimo , colla quale vien lodato in autore il Marchese del Vasto , fog. 19 , e tutti gli altri atti in due volumi : intese le parti , ed il signor Avvocato fiscale.

La Commissione dichiara , che attenta la novella legge abolitiva della feudalità sono rimaste estinte le due prestazioni , una di annui ducati centodieci , che sotto nome di Locatoraggio si sono dal Comune di Castelvetero pagati per esimersi dalla contribuzione di quattro persone , che prima dava per servizio di quella Corte ex-baronale , e l'altra di annui ducati cinque , che lo

stes-

(50)

rale delle Calabrie, in occasione della formazione della nuova tassa del menzionato Comune, la Commissione si riserva di dare le provvidenze a vista de' rapporti, che saran fatti dal Ricevitore generale della Provincia di Calabria Ulteriore, a cui per tal effetto si debba scrivere, acciò dica se i depositi furon fatti, se esistono, ed a che somma ascendono — *Sarivana Santarsola.*

Num. 3.

A di 3 Dicembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Teano in Provincia di Terra di Lavoro, e quell'ex-barone Principe di Sermonea, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti in nove volumi, compreso il volume originale delle capitola-

lazioni , i capi di gravami dedotti nel 1804 nell'abolita Reg. Camera , fog. 5 atti per la Città di Teano 1804, la concessione fatta nell'anno 1507 al G. Capitano , fog. 31 atti per l' Ill. Principe di Teano , il documento del sequestro del feudo dell'anno 1528, fog. 106 atti per li Terzieri della Città di Teano , l'apprezzo del 1690, o sia la partita che riguarda la fida , inserita nella provvisione della Corte di Capua del 1737 , fog. 86 detti atti , l'apprezzo dell'Ingenere de Lellis , fog. 53, 59 vol. dell'apprezzo : veduta la relazione del Razionale Ajello su' gravami dell' Università relativi agli abusi della bagliva , fog. 71 atti per li Terzieri della Città di Teano , il capo 26 delle antiche capitolazioni della Città di Teano scritte in carta pecora , fog. 5 a t. del vol. delle suddette capitolazioni , il patto dell'evizione promessa dal Re Carlo III. nel 1750 nello strumento di vendita dello

Stato di Teano per duc. 152000 parte di ducati 489318. 13 prezzo dello Stato di Caserta, il quale patto è concepito ne' seguenti termini, e cogl' infrascritti corpi *sub verbo segnanter* » la portolania, bagliva, fida, diffida unita colla » fida delle acque delle fontane, e specialmente la fida, e diffida anco degli animali de' cittadini, che pascolano ne' proprj territorj, per la quale » sebbene ritrovasi introdotta lite nel » Tribunale della Reg. Camera ad istanza di detti cittadini, che han pretesa » l'esenzione di detta fida, e diffida » per gli animali loro, che pascolano » ne' proprj territorj non ostante che si » fosse descritta nell'apprezzo del suddetto R. Ingegnere di Lellis, a cui modo essendosi per parte dell' Ill. Conte di Onalle giustificato nommeno il possesso, che il titolo di detto corpo feudale, con averne presentati molti legittimi documenti, e una lunga istanza,

» per-

» perciò il suddetto Ecc. Sig. Marchese
» Fogliani in nome di S. M. vende tra
» gli altri corpi *sub verbo signanter* la
» suddetta fida, diffida colla promessa
» dell' evizione *ut infra* : e più sotto.
» Delli quali corpi sotto la parola *si-*
» *gnanter* espressi si è convenuto, che
» sia tenuta la Regia Corte di evizio-
» ne in quanto alli corpi , e non in
» quanto alla loro rendita , e che non
» sieno stati ad altri venduti , alie-
» nati , donati , o altrimenti distratti ,
» e che per la Regia Corte si tengono ,
» e possedono , e legittimamente
» gli spettano , ed appartengono ec. ,
fog. 31 et a t. , e 32 atti per l' Illustre
Principe di Teano. Veduto il giudizio
fatto in Regia Camera per la ripetizione
degli annui ducati 105 indebitamente
pagati , il termine compilato per
l' una , e per l' altra parte , la copia
delle provvisioni de' 19 Dicembre 1757
presentate nell' anno 1760 , fog. 8 a 11

atti per l' Illustre Principe ec. vol. 1 ,
 l' istanza del Principe di Teano , fog. 13
 di detti atti , i certificati di varj Ter-
 zieri di Teano , fog. 132 , 154 , 163 ,
 170 acta appretii : intesa l' istanza pel
 Regio Fisco fatta in ruota dal Signor
 Avvocato fiscale , ed intese pienamente
 le parti.

Sul primo , e sul secondo capo di
 gravame , la Commissione dichiara , che
 non compete all' ex-barone di Teano
 il diritto di esigere i carlini otto a pajo
 di buoi aratorj , i carlini quattro a pajo
 di giovenchi , i carlini quattro per ogni
 giumento , o somaro , nè i grani due
 per ogni animale minuto che pascoli
 l' erba de' fondi proprj dei cittadini , e
 che molto meno gli compete un tal di-
 ritto pe' buoi aratorj che servono al-
 l' istruzione de' fondi de' privati , per le
 giumente , pe' cavalli , e pei somari che
 si tengono nelle stalle.

Sul terzo capo dichiara , che non
 com-

competa all' ex-barone, specialmente dopo la legge abolitiva della feudalità, il diritto di esigere il tari a fuoco, e i carlini sei finora esatti per ogni prete de' casali, e per ogni forestiere, che venga ad abitare in Teano.

Sul quarto capo dichiara, che non competa al suddetto ex-barone il diritto di esigere la fida su di qualsivoglia acqua pubblica, e specialmente su di quella, che esce dall' acquedotto della città.

Sul quinto capo dichiara, che non competa all' ex-barone il diritto di esigere i ducati dieci da ciascun possessore di mulini.

Sul diritto detto del nizzo, ossia di misurazione, le parti adiscano la Commissione de' Titoli.

Al settimo capo relativo all' elezione del maestro mercato è stato provveduto colla legge abolitiva della feudalità.

Sull'ottavo capo relativo alla ripetizione dell'indebitato di ducati 105, già aboliti dalla Regia Camera con decreto de' 14 Luglio 1803, il Duca di Sermoneta resti assoluto dalle pretensioni dell'Università.

Finalmente veduto lo strumento di vendita de' 29 di Agosto 1750, e i patti di sopra trascritti, la Commissione decreta, che il Regio Fisco restituisca al Duca di Sermoneta il prezzo delle prestazioni di fida, e diffida, e della fida delle acque, abolite col primo, col secondo, e col quarto capo di questa sentenza, il perchè si commetta al razionale Cenni, il quale tenendo presente l'apprezzo fattone dall'ingegnere de Lellis nel 1738, e le riduzioni contenute negli atti fatti innanzi all'Avvocato Fiscale Mauri, inseriti nel citato strumento di vendita, ne proceda alla liquidazione, requisito il Fisco stesso, e le parti — *Scrivano Radice.*

Num. 4.

(57)

Num. 4.

A dì 6 Dicembre 1808.

Il signor Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Principe di Montemiletto, e l'Università di Grumo in Provincia di Napoli, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti, e segnatamente i decreti profferiti dal Collateral Consiglio, e dal Consigliere Delegato Mirabelli nell' anno 1647, onde costa di essersi data la facoltà di panizzare non meno al barone, che all'Università, ne' fog. 48, e 59, i documenti di essersi tenute in affitto dall'Università le officine del forno, e della macconeria, ne' fog. 22 a 34, lo stato attuale delle rendite, e pesi dell'Università, ne' fog. 62 a 66, le istanze vicendevoli dell'ex-barone Principe di Montemiletto per sciogliersi il dinotato affitto, ne' fog. 14,

21, 36, e 38, l'istanza fiscale, e i corrispondenti decreti del Presidente Commissario, e della Regia Camera, coi quali fu ordinato di servirsi il Principe anzidetto del suo diritto sopra il forno dedotto negli atti, e di farne l'affitto, ne' fog. 19, 37, e 42, il gravame della restituzione *in integrum* prodotto dall'Università avverso de'decreti, nel fog. 43, il decreto profferito dal S. C., nel fog. 66, e i biglietti ministeriali, nei fog. 67, e 77. Ed intesi il signor Avvocato Fiscale, e le parti.

La Commissione decreta, che si esegua il citato decreto Camerale dal primo Settembre del prossimo entrante anno 1809 in poi, e che sia lecito perciò all'ex-barone Principe di Montemiletto di affittare le officine dedotte negli atti ad uso benanche di forno, e maccheroneria, senza esercitarci verun diritto proibitivo. Decreta inoltre, che si scriva all'Intendente della Provincia

cia

(59)

cia, perchè proceda sollecitamente alla discussione, e rettifica dello stato dell' Università, in cui veggonsi ammessi molti esiti esorbitanti, ed irregolari. — *Attuario Negri.*

Num. 5.

A dì 7 Dicembre 1808.

Il signor Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Duca di Cirella, e 'l Comune di Majerà in Provincia di Calabria Citeriore, per la quale si è detto.

L'ex-barone Duca di Cirella si astenga dall' esazione di tutti que' diritti, e prestazioni abolite dalla legge; e per riguardo alle prestazioni territoriali gli sia lecito di esigere precedente annotazione, ed obbligo di restituire l' esatto nel caso che dalla Commissione venga altrimenti determinato in esito della causa — *Attuario Catalano.*

Num.6.

A dì 7 Dicembre 1808.

Il signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università di Peschici in Provincia di Capitanata, e 'l Principe d' Ischitella , per la quale si è detto.

Visti gli atti in due volumi , tra i quali il volume grande degli apprezzi fatti nel 1775 dal Tavolario Schioppa coll' intervento del fu Consigliere Potenza: veduto il giudizio introdotto dall'Università nel 1789 per le gravezze baronali, fog. 1 di questo vol., l'istanza presentata nella Commissione, nella quale ha ridotti i punti della presente controversia, fog. 148 di questo vol.: veduti i documenti della disabitazione di Peschici nel 1452 al 1508 esibiti dal Principe d' Ischitella , fog. 155 a 157 , il documento della transazione fatta col
Fi-

Fisco nel 1684 pe' corpi , e diritti sopraggiunti del vassallaggio , fog. 112 , il rilievo dell'anno 1685 , fog. 110 , l'assenso interposto dall'Imperator Carlo VI. sulla compera fatta di Peschici dalle mani del patrimonio di Turboli , fog. 32 della parte del vol. grande intitolato *processus relationis appretii* , la relazione del Razionale Guida fatta nel 1766 per l'occasione della lite della bonatenenza , fog. 101 a 109 di questo vol. , il decreto del consiglier Potenza sulla faccia del luogo , nel quale si contiene la distinzione de' beni burgenstici , e de' feudali , fog. 58 della parte del vol. grande intitolato *Processus appretii feudi* , le fedì dell'Università , fog. 9, e 11 della parte del vol. citato , l'istanza de' creditori del patrimonio d'Ischitella , e la replica dell'Università , fog. 101 , e 102 , l'estimazione fatta dal tavolario Schioppa degli usi civici nel bosco feudale , ed in tutti gli altri de-

demanj ex-feudali per le tre quarte parti della rendita, fog. 173 a t. e 174 della parte del volume grande intitolato processus relationis appretii, l'istanza de' creditori, nella quale si distingue il demanio dell'Università, e la replica della stessa, fog. 105 e 107 della parte intitolata processus appretii, i luoghi della relazione del Tavolario Schioppa, nella quale se ne fa menzione, fog. 112, 113 a t., 114 della parte intitolata processus relationis, la descrizione del bosco feudale di carte 88, e di tutti gli altri demanj ex-feudali, divisi parte in terre pascolatorie, parte in terre pietrose, parte in terre imboscate, e parte in demaniale boscoso, fog. 173 della parte citata: veduta l'intera relazione del Tavolario Schioppa, fatta sulla norma della precedente del Tavolario Tengo dell'anno 1661, fog. 91 a 250 della suddetta parte di volume citato: veduti tutti gli altri atti, inteso
il

il signor Avvocato Fiscale , e le parti pienamente.

La Commissione su' varj articoli contenuti nel primo capo delle gravezze dichiara.

1. Che non competa all' ex-barone il diritto di terraggiare nel demanio, o sia difesa dell' Università di 10 carra circa descritta ne' fogli di sopra citati della relazione del tavolario Schioppa, e parimente che non gli competa il diritto di terraggiare ne' territorj de' particolari, ma che debba servirsi del suo diritto di esigere il solito terraggio sulla semina de' territorj così feudali, come burgen-satici di sua proprietà, del bosco, e degli altri demanj ex-feudali anche descritti ne' fogli di sopra citati della relazione del tavolario Schioppa.

2. Che in questi medesimi territorj, escluso sempre il demanio dell' Università, e le terre de' particolari, il Principe d'Ischitella si serva di suo diritto.

ritto di fidare a' forestieri , dedotto nel bosco ex-feudale , e negli altri demanj come sopra descritti il pieno uso civico anche per ragione di commercio fra i concittadini, per l'importo de'quali usi civici nel tempo della divisione de' demanj si abbia presente la valutazione fattane dal tavolario Schioppa nella citata relazione.

3. Che l'ex-barone si serva del suo diritto di esigere da chiunque la fida de' legnami di lavoro , e di ogni altra sorta di legname verde solamente.

4. Che dello stesso diritto si serva per la fida delle *corvette* di pino, e del cadrame degli alberi posti ne' territorj di sua proprietà, e ne' demanj ex-feudali.

5. Che sia lecito a' cittadini in sino alla divisione de' demanj di costruire quante piscine vogliono ne' demanj ex-feudali per uso de' loro animali solamente.

Su'

Su'varj articoli contenuti nel secondo capo delle gravezze la Commissione dichiara.

1. Che non sia mai competuto all'ex-barone il diritto di forzare le opere de' cittadini nella manifattura della pece.

2. Che per contrario possa l'ex-barone contrattare l'estrazione della pece stessa come meglio gli riesca, ed esigere quel prezzo, e quella fida che voglia per tutti gli alberi posti così nelle terre di sua proprietà, come nei demanj dell'ex-feudo.

3. Che non competa allo stesso ex-barone alcun diritto sulla pece, e sopra qualunque altro prodotto de' pini posti nel demanio o difesa dell'Università di sopra decritta, ed in tutti gli altri territorj de' particolari cittadini.

4. Che la presente dichiarazione non rechi alcun pregiudizio a' Regj diritti doganali sulla pece, i quali rimango-

1808.N.12.

e

no

no fermi su' pini cost dell' ex-barone ,
come dell' Università , e de' particolari
possessori.

Sul terzo capo delle gravezze relative
alla decima del pesce ed a' diritti di
piazza , la Commissione decreta che l'ex-
barone si astenga di esigere la decima
del pesce che si peschi , o che s'introduca
nel paese , ma che per le presta-
zioni , che mai si esigessero per con-
trattazione de' forestieri sia in genere ,
sia in denaro , le parti adiscano la Com-
missione de' Titoli — *Scrivano Luglio.*

Num. 7.

A dì 10 Dicembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella
Commissione la causa tra l' Università
di Campolieto in provincia di Molise ,
e l' Duca di Andria , per la quale si è
detto.

Ve-

Veduti gli atti, i capi di gravezze dedotte nella supplica, fog. 3, e le altre azioni dedotte nell'istanza, fog. 38: veduti i documenti esibiti in giustificazione degli annui ducati 404. 69, cioè la fede continente le due partite di fiscali sul Comune di Campolieto, fog. 15, i rilevj dell'anno 1684, e 1700, fog. 33, e 37, l'altro documento del titolo della bagliva, portolania, ed altri corpi, fog. 28, la partita dello stato di Tappia, fog. 17, e tutti gli altri atti: inteso il Signor Avvocato fiscale, e le parti.

La Commissione dichiara, che degli annui ducati quattrocento ottantatre e gr. 68 pretesi dall'ex-barone in vece di ducati quattrocento quattro e gr. 69 dedotti dall'Università di Campolieto, ne sieno rimasti estinti annui due. duecento quattro e grani 18 di fiscali assegnati sulla stessa Università. Perciò tanto il Duca di Andria, quanto il Principe di

Chiusano Sig. Vincenzo Carafa restituiscono all' Università , ciascuno per la rispettiva parte , tutte le somme per tal causa esatte dal dì primo di Gennajo 1807 in avanti.

In quanto a' ducati centottantacinque pretesi dall'ex-barone per mercede della colletta di S. Maria , della zecca , e della portolanìa , la Commissione dichiara , che non gli competa il diritto di esigerli. Benvero per ciò che riguarda il compenso de' corpi giurisdizionali di sopra mentovati adisca la Commissione de' Titoli.

In quanto a' ducati novantaquattro e grani 50 di crediti strumentarj , la Commissione ne dichiara estinti annui ducati ventiquattro , e gr. 50 ; pe' rimanenti ducati settanta qualora fra un mese il Principe di Chiusano ne esibirà gli assenti , si provvederà sull'ammissione di essi.

In quanto al territorio ex-feudale det-

(69)

detto la Martina , la Commissione dichiara , che debba l'ex-barone servirsi del suo diritto in esigerne i soliti terraggi , salvi a' cittadini gli usi civici così ne' territorj non seminati , come seminati dopo tagliate le biade. *Attitante Franco.*

Num. 8.

A dì 10 Dicembre 1808.

Il Signor Giudice Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra l'Università di S. Benedetto nella seconda Provincia di Abruzzo ulteriore coll'ex-barone della medesima , per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti , il decreto di discussione dello stato dell'Università di S. Benedetto dell'anno 1742 , col quale fu ordinato di esibirsi fra tre mesi il titolo degli annui ducati ottanta dovuti al barone per terze baronali , e ducati sedici
e 3 per

(70)

per censo di Collemaggio, nel fog. 5, e l'istanza dell'avvocato e procuratore dell'Amministrazione dei Reali demanj, nel foglio 3, ed inteso il Sig. Avvocato Fiscale.

La Commissione ha definitivamente deciso, e dichiara, che l'Amministrazione de' Reali demanj si astenga di esigere la prestazione de' ducati ottanta per terze baronali. Ma decreta eziandio, che l'Università continui a pagare alla stessa generale Amministrazione gli annui ducati sedici pel censo di Collemaggio. Finalmente decreta, che l'Amministrazione medesima si astenga di esigere gli annui ducati diciotto a titolo di paglia, e legna. *Scrivano Annuvola.*

Num.9.

(71)

Num. 9.

A di 10 Dicembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Canneto in Provincia di Bari coll'ex-barone di detto ex-feudo, per la quale si è detto.

Veduti gli atti, il viglietto del Ministro della Giustizia, fog. 92, gli ordini dati dal Marchese Vivenzio fin dall'anno 1798, fog. 46 a 53, l'istanza dell'Università, fog. 89: avvisate le parti, ed inteso il Signor Avvocato Fiscale.

La Commissione dichiara, che non compete all'ex-barone di Canneto, specialmente dopo la legge abolitiva della feudalità, il diritto di esigere i carlini cinque a fuoco per la transazione fatta nel 1558 per servizj personali, aboliti fin da' 22 di Agosto 1798 con gli ordini citati del Marchese Vivenzio.

e 4

Di-

Dichiara parimente, che non gli compete il diritto di esigere gli altri carlini cinque a fuoco dopo la legge abolitiva de' feudi per transazione de' diritti della bagliva, e della portolanà. Benvero pel compenso di tali corpi l'ex-barone adisca la Commissione dei Titoli. Adisca la stessa Commissione pel diritto dello scannaggio. Ed in quanto a tutti gli altri capi di gravezze, le parti assistano per la decisione nel prossimo mese di Gennajo. *Scrivano Bertucci.*

Num. 10.

A dì 10 Dicembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Principe di Monteroduni con quel Comune in Provincia di Molise, per la quale si è provveduto.

Ve-

Veduti gli atti , l'istanza dell'ex-barone , fog. 30 a 32 , chiamate le parti, ed inteso il Signor Avvocato Fiscale.

La Commissione dichiara , che non compete diritto nè al Principe di Monteroduni , nè al Clero delle tre Chiese di S. Michele Arcangelo , di S. Nicola, e di S. Biagio di asserto patronato ex-feudale , di esigere le sei quartucce di grano per ogni fuoco di bracciale , nè le due tomola e un quarto di grano a pajo di buoi ; benvero sieno salve le ragioni al Clero suddetto , se mai gli competano , innanzi a' Giudici ordinarj tanto contro all'ex-barone per la dotazione di detto patronato , quanto contro all' Università per la corrispondente congrua a tenore de'Reali ordini. *Attuario Frenna.*

A dì 10 Dicembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Leporano in Provincia di Otranto col Principe di tal nome Signor Giovanni Muscettola, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti, la supplica presentata al Re, fog. 2, la nuova istanza dell' Università, fog. 107, l' istanza dell' ex-barone, fog. 41 e 46, il rilievo dell' anno 1602, fog. 103, l' altro del 1675, fog. 104, la fede dell' Università dell' anno 1680, fog. 105, la partita dello stato di Tappia, fog. 101, gli atti della compera fatta da Francesco Muscettola dal patrimonio de' fratelli Raho, fog. 46 a 100, il conto erariale esibito dall' Università dell' anno 1571, fog. 108: inteso il Signor Avvocato Fiscale, e le parti pienamente.

La

La Commissione sul primo capo delle gravezze dichiara, che non compete all'ex-barone il diritto di esigere la fida da' possessori degli animali che pascolano l'erba de' loro proprj fondi.

Sul secondo dichiara, che sia lecito all'ex-barone di esigere la fida dell'erba agreste ne' fondi solamente, ne' quali esiga la decima de' frutti, e colla limitazione contenuta nel capo precedente.

Dichiara inoltre, che non debba esigerla negli altri fondi non decimali, nè da' possessori, i quali pagassero altra prestazione d'erbativa, o di carnatica, ed il suddetto diritto di fida così ridotto sia redimibile a tenore del Real decreto de' 20 Giugno.

Sul terzo capo la Commissione dichiara nullo, ed insussistente il credito di ducati duemila e quattrocento, ed assolve l'Università dal pagamento di esso, e delle sue annualità.

Per

(76)

Per l' altro capo relativo alla decima dell'oglio dedotto nell'istanza , fog. 107, presentata nell'atto della spedizione della causa , le parti assistano per la decisione nel prossimo mese di Gennajo.

Finalmente la Commissione dichiara, che per l' evizione sofferta dal Principe di Leporano col presente decreto , gli sieno salve le ragioni contro i creditori del patrimonio de' fratelli Raho in altro giudizio , ed innanzi al Giudice ordinario. *Scrivano Vitale.*

Num. 12.

A di 10 Dicembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra l' Università di Sassano in Provincia di Principato Citeriore , e 'l Duca di Diano , per la quale si è detto.

Ve-

Veduti gli atti in tre volumi , lo strumento de' 21 Novembre 1607 per la vendita d' annui ducati centottanta pel capitale di ducati duemila da pagarsi alla Regia Corte , fog. 47 di questo volume , l' assenso interpostovi , fog. 52 , la partita dello stato di Tappia , fog. 8 atti di Fabozzi , la vendita fatta di questo credito nel 1653 a Carlo Calà per la rendita di ducati cento ribassata in forza della Regia prammatica del 1650, fog. 54 , la vendita fatta nel 1710 secondo l' apprezzo de' Tavolarj Cafaro , e Nauclerio , fog. 56 , la partita del banco dello Spirito Santo de' 5 Dicembre 1607 , dalla quale apparisce , che i ducati duemila presi col citato strumento s' introitarono dal Percettore della Provincia di Principato citeriore pel debito di Fiscali dell' Università di Sassano alla Regia Corte , fog. 9 atti di Fabozzi : veduti gli atti del giudizio della bonatendenza , e le istanze , fog. 65 e 68
at

atti di Ricciardi : veduto il decreto dell'abolita Regia Camera de' 16 Settembre 1780 , col quale il duca di Diano fu assoluto dalle pretensioni dell'Università per la bonatenenza di questo credito per tutto il tempo antecedente a' 12 Luglio 1779 epoca della spedizione del privilegio di cittadino napoletano , fog. 65 atti di Ricciardi : veduta la restituzione *in integrum* prodotta dall'Università , fog. 68 , il privilegio di cittadino napoletano originario , fog. 50 a 52 de'suddetti atti , l'istanza dell'Università , con cui ha chiesta la spedizione di questo giudizio , fog. 59 di questi atti ; inteso il Signor Avvocato Fiscale , avvisate , e chiamate le parti.

La Commissione dichiara legittimo il credito del Duca di Diano di ducati 2000 sull'Università di Sassano , nascente dalla vendita fatta dalla stessa Università alla Marchesa di Polla Eleonora Spinelli collo strumento de' 21 Novem-

vembre 1607; e perciò condanna la stessa Università alla continuazione del pagamento degli annui ducati cento.

Inoltre la Commissione dichiara , che non debba deferirsi alla chiesta restituzione *in integrum* contro al decreto dell'abolita Regia Camera de' 16 Settembre 1780 , ed assolve il Duca di Diano dalle pretensioni dell' Università per la bonatenenza di questo credito antecedente all'epoca de' 12 Luglio 1779.
Attuario Galano.

Num. 13.

A dì 10 Dicembre 1808.

Il Signor Franchini ha riferito in Commissione la causa tra' l Duca di Costanzo , e l' Università di Paganica nella seconda Provincia di Abruzzo ulteriore per la quale si è detto.

Veduti gli atti fabbricati in quattro

volumi nell'abolito Tribunale della Regia Camera , ed in questa Commissione , il documento dell'infeudazione di Paganica fatta dall'Imperatore Carlo V. nell'anno 1530 al Capitano Ruderico de Arces colla facoltà di esigere quattro carlini a fuoco , cioè grani quindici per la bagliua , e grani venticinque per la provvisione del Capitano , nei fog. 53 a 57, il documento estratto dai libri del Cedolario , dal quale appariscono le diverse contrattazioni e passaggi di detto feudo dal nominato Arces sino all'attual Duca di Costanzo nei fog. 63 , e 64 , i varj documenti dello stato discusso di quella Università , da' quali costa che per terze baronali corrispondeva annui ducati trecentocinquanta al Duca possessore , nei fog. 50 , 67 , i rispettivi ricorsi , ed istanze dell'Università , e del Duca per la discussione de' capi di gravami dedotti nella Commissione , ne' fog. 1, 6, 35, e

38, la replica del Procurator Fiscale, nel fog. 36, l'antico strumento in pergamena del 1400, e la copia di detto strumento, che per parte dell'ex-barone si pretende esser difforme dal suo originale, ne' fog. 42 e 43, ed inteso il Signor Avvocato Fiscale, e le parti.

La Commissione ha diffinitivamente deciso, e dichiara.

1. Che l'ex-barone Duca di Costanzo si astenga dall'esazione degli annui ducati trecentocinquanta a titolo di terze baronali, ed adisca la Commissione dei Titoli pel compenso dovutogli a tenore della legge abolitiva de' feudi.

2. Che per togliere i dubbj promossi dalle parti sull'intelligenza del citato antico strumento, si commetta al Marchese Orlando perchè vegga, e riferisca, se la copia corrisponda all'originale pergamena, e trovandola difforme n'estragga altra fedele, ed esatta copia.

1808. N.12.

f

Quin-

Quindi si riserva la Commissione di decidere gli altri capi delle dedotte gravzze , dopo che sarà disimpegnata dal Marchese Orlando la commessa perizia. *Attuario Parise.*

Num. 14.

A di 15 Dicembre 1808.

Il Signor Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra l' Università , e cittadini di Torricella in Provincia di Otranto col Duca di Canosa , per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti fabbricati in undici volumi nel S. C. , nell' abolito Tribunale della Sommaria , ed in questa Commissione , e segnantemente il documento estratto da' libri del Cedolario , dal quale apparisce , che Montemoresco sia un feudo diviso , ed indipendente dal feudo di Torricella , nel fog. 383 del se-
con-

condo volume del S. C. , i capi di gravanze dedotti dall'Università di Torricella in S. C. nel 1797 , ove pretese di esser mantenuta nel possesso di legnare e pascere in Montemoresco a titolo di antico affitto per l'annua prestazione di ducati dugento, nel fog. 1 del 1 vol. , la convenzione fatta nel 1698 fra l'Università e 'l Barone sopra detti gravami , in cui fu mantenuta l'Università nell'esercizio di detti usi a titolo di fida per la stessa prestazione annua , nel fog. 94 di detto volume , i decreti profferiti dal S.C. nel 1704 , coi quali fu dato termine sulla causa , ed ordinato intanto di non tenersi conto di detta convenzione , e di mantenersi il Barone nel possesso di esigere dall'Università gli annui ducati dugento pei suddetti usi , ne' fog. 133 e 135 , la rinuncia fatta successivamente dall'Università dell'antico affitto , nel fog. 166 , il decreto del S. C. , col quale fu ordi-

nato di non molestarsi l' Università per la dinotata prestazione, nel fog. 218, gli strumenti del 1713, e del 1724, co' quali fu rinnovato l' antico affitto per la stessa prestazione, ne' fogli 59 a 101 processo di Regia Camera, le istanze prodotte in essa Regia Camera dall' Università nel 1787 di esser mantenuta nel diritto di pascere e legnare così in Montemoresco, che negli altri feudi di Pescorutico e di S. Giusta, nei fog. 3, 19, e 43, i decreti di Regia Camera, co' quali fu sottoposta la contesa a termine ordinario, ed ordinato di osservarsi intanto il solito, che venne verificato da un suo subalterno, nei fogli 25, 43, 128, e 315 del 5 vol., gli ultimi decreti del S. C., co' quali fu ordinato di non turbarsi i cittadini di Torricella dal possesso delle colonie di Montemoresco, e furono riservate ad ambedue le parti le ragioni pe' feudi di Pescorutico e S. Giusta, ne' fogli

563

563 e 569 del secondo volume, i cinque capi di gravetze dedotti in questa Commissione, l'istanza dell'Università di esser mantenuta nel possesso di fidare in Montemoresco in forza di prescrizione, ed inveterato solito, e le altre vincendevoli istanze, ne' fogli 2, 8, 20, 27 e 33. Ed intesi il Signor Avvocato Fiscale, e le parti.

La Commissione ha definitivamente deciso, e dichiara.

1. Che si assolva l'ex-barone Duca di Canosa dalla domanda dell'Università e cittadini di Torricella, di esercitar gli usi civici nell'ex-feudo di Montemoresco, o pur di legnare e pascerci a titolo della pretesa fida.

2. Che sia lecito all'Università e suoi cittadini di esercitare i pieni usi civici negli ex-feudi denominati S. Giusta e Pescorutico o sia Pescara, e la fida degli animali de' forestieri si divida ugualmente fra la stessa Università, e l'ex-barone.

f 3

3. Che

3. Che si mantengano gli attuali coloni di Torricella nel possesso , in cui trovansi de' fondi colonici , e si reintegrino nel possesso tutti coloro , che proveranno di essere stati espulsi senza giusta causa. Intanto sieno tenuti gli stessi coloni di pagare all'ex-barone le prestazioni medesime , che han corrisposto finora a tenore del solito e delle particolari concessioni.

4. Che si astenga l'ex-barone di esiger la fida per gli animali de' coloni , che s'intromettono nel fondo di Montemoresco pel trasporto de' generi nel tempo della semina e della raccolta.

5. Che continui l'ex-barone ad esiger gli annui censi dagli attuali rendenti e possessori de' fondi onnosj a tal prestazione , senza poterli estendere ad altri fondi , che non sieno di sua pertinenza. Ma sia lecito a costoro di redimerli in qualunque tempo a tenore della legge de' 20 Giugno del cadente anno.

Fi-

(87)

Finalmente si mantenga l'ex-barone nel possesso di esigere le annualità dovute pe'due crediti strumentarj descritti negli atti, uno di ducati trecento, e l'altro di ottocento.

Per le spese della lite si assolvano vicendevolmente le parti. *Attuario Villacci.*

Num. 15,

A dì 22 Dicembre 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa fra l'Università di Maddaloni in Provincia di Terra di Lavoro col Principe di Colobrano, per la quale si è provveduto.

Veduti gli atti in diciassette volumi, fra' quali i volumi per la censuazione de' demanj occupati, il processo del S. C. per gli usi civici domandati nel bosco detto l'olmo cupo, i processi dell'acqua detta di Carmignano, ed il

volume dell' anno 1753 per l'acqua di S. Agata de' Goti : inteso il Signor Avvocato Fiscale, e le parti.

La Commissione decreta, che la convenzione fatta fra l' Università di Maddaloni, e l' Principe di Colobrano sulle diverse liti e pretensioni promosse dall' Università, debba eseguirsi colle seguenti moderazioni.

Sul primo capo della transazione relativo agli usi civici pretesi dall' Università sul bosco detto l' *olmo cupo*, restino le pretensioni della stessa Università compensate colla cessione non solo delle sessantatre moggia di territorio boscoso, ma anche dell' intera palude adjacente detta delli *Porconi* di moggia 19 circa, e ciò anche attento il consenso prestatone in ruota dagli Avvocati dell' ex-barone.

Sul secondo capo della transazione relativo alla bonatendenza, restino compensate le ragioni dell' Università colla

som-

somma di ducati 2000, de'quali ducati quattrocento si paghino prontamente nell'atto della stipula; e degli altri ducati 1600 si faccia l'uso prescritto nei seguenti capi del presente decreto.

Sul terzo, e sul quarto capo relativi l'uno all'uso dell'acqua detta del *ducatone*, l'altro al pagamento de' canoni pretesi su' fondi posseduti dall'ex-barone nel recinto de' demanj dell'Università, si esegua la convenzione; benvero la prestazione di annui ducati dugento resti ridotta ad annui ducati settanta, in considerazione delle cessioni fatte dal Principe di Colobrano nel primo capo, fermo rimanendo l'obbligo al suddetto Principe del riempimento delle cisterne de' cittadini col convenuto pagamento di carlini cinque l'anno.

Sul quinto capo della transazione relativo alla cessione in favore dell'Università del largo detto di S. Pietro, si esegua la convenzione.

Sul

Sul sesto capo della transazione , relativo al legato di ducati mille seicento fatto da Diomede Carafa col testamento de' 4 Ottobre 1610 , per impiegarsi in maritaggi alle donzelle povere di Maddaloni ; e su' crediti rappresentati dal Principe di Colobrano contro all'Università di Maddaloni , e contro a' diversi particolari cittadini , nascenti dagli strumenti de' 27 Novembre 1582 per Notaro Schiavelli nella somma di ducati mille , degli 11 Maggio 1686 per Notar Landolfi di ducati seicento , de' 24 Marzo 1597 per Notar Vitale di ducati novecento , e de' 2 Maggio 1603 per lo stesso Notar Landolfi di altri ducati trecentoventicinque , si esegua la convenzione relativamente alla reciproca compensazione de' suddetti crediti e debiti ; benvero i ducati mille seicento parte de' ducati duemila transatti per la bonatenenza , restino impiegati collo stesso Principe di Colob-

lo-

lobrano coll'interesse alla ragione del sei e grani sessanta per cento, e la rendita del suddetto capitale s'inverta all'adempimento del legato del fu Diomedea Carafa. Inoltre sia tenuto il Principe di Colobrano di fare assegnamento esplicito della suddetta rendita ad elezione dell' Intendente della Provincia.

Sul settimo capo relativo alla prestazione degli annui ducati quattrocento, menochè del diritto proibitivo delle botteghe lorde ne' luoghi detti il *Tri-vio* e la *Piazza*, la Commissione dichiara, che l'affitto de' suddetti diritti convenuto collo strumento de' 20 di Agosto 1798 sia rimasto risoluto colla legge abolitiva della feudalità. Perciò il Principe di Colobrano si serva del suo diritto per l'affitto de' locali di sua proprietà, il diritto proibitivo rimanga estinto, e lo stesso Principe resti assoluto dalla continuazione della suddetta prestazione.

Fi-

(9^a)

Finalmente per le spese della presente convenzione , attento il consenso prestatone dalle parti , e dal signor Avvocato fiscale , vadano a carico comune.

La Commissione interponendo la sua giudiziale autorità sul contratto , decreta che si stipuli lo strumento sulle minute da cifrarsi dal signor Commissario , e dal signor Avvocato fiscale. *Attuario Raffaele Persico.*

Num. 16.

A dl 22 Dicembre 1808.

Il signor Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di S.Martino nella Valle-Caudina in Provincia di Principato ulteriore col Principe di Supino , per la quale si è provveduto.

Visti gli atti , il decreto della Commissione del dì 12 luglio di quest'anno , fog. 35 a 36 , l'istanza prodotta per

per parte del Principe di Supino , foglio 37 a 40 , l'istanza del Comune di S. Martino , fog. 41 a 42 , l'altro decreto della stessa Commissione de' 26 del passato mese di Agosto , fog. 44 , la copia del parlamento tenuto dal decurionato di S. Martino , fog. 47 a 50 , le nuove minute firmate tanto dal Principe di Supino , che dal deputato del Comune di S. Martino Francesco Rocco , fog. 51 a 58 , l'istanza presentata tanto per parte di esso Principe , che del Comune sottoscritta da' rispettivi Procuratori , fog. 59 , e gli altri atti. Inteso il signor Avvocato fiscale.

La Commissione decreta , che con effetto si esegua il citato decreto de' 12 Luglio di questo anno , fog. 35 a 36 , bensì tolle moderazioni contenute nelle nuove minute sottoscritte dal Principe di Supino , e dal deputato del Comune di S. Martino , fog. 51 a 58.

Attuario Nicola Longobardi.



I N D I C E

DE' DIRITTI, E DELLE PRESTAZIONI

SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

DICEMBRE 1808 N.° 12.

Decreto continente le istruzioni del pronto adempimento della legge del 1 Settembre 1806, e del decreto degli 8 Giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del Regno. pag. 3.

N. 1. *NELLA causa tra 'l Comune d'Ascoli e 'l possessore.* pag. 39.

Reintegra delle Mezzane dette Monte del fico , Carpinelli , e Mezzana grande.

N. 2.

N. 2. *Nella causa tra'l Comune di Castelvetere e 'l Principe di Roccella.* pag. 47.

1. Anni duc. 110 sotto nome di locatoraggio.
2. Anni ducati 5 per l' esenzione dal trasporto della paglia nel castello dell' ex-barone.
3. Anni duc. 200 per credito strumentario.

N. 3. *Nella causa tra'l Comune di Teano e'l Principe di Sermoneta.* p. 50.

1. Diritto di esigere carlini otto a pajo di buoi aratorj, carl. quattro a pajo di giovenchi, carlini quattro per ogni giumento o somaro, e grani due per ogni animale minuto.
2. Un tarì a fuoco, carlini sei per ogni prete de' casali, e per ogni forestiere.
3. Diritto di fida.

4. An-

4. Annui duc. 10 da ciascun possessore di mulini.
5. Diritto del nizzo, o sia di misurazione.
6. Elezione del Maestro mercato.
7. Indebito esatto.

N. 4. *Nella causa tra 'l Principe di Montemiletto, e 'l Comune di Grumo.* pag. 57

Affitto delle officine ad uso di forno, e maccheroneria.

N. 5. *Nella causa tra 'l Duca di Cirella, e 'l Comune di Majerà. p.59.*

Diritti e prestazioni abolite dalla legge.

N.6. *Nella causa tra 'l Comune di Peschici, e 'l Principe d'Ischitella. p.60.*

1. Diritto di terraggiare nel demanio del Comune, e ne' territorj de' particolari : terraggio ne' ter-

1808 N.12.

g

ri-

ritorj ex-feudali e burgensatici di proprietà del barone : fida ai forestieri : fida de' legnami di lavoro , e di ogni altra sorta di legname verde : fida delle corvette di pino , e del cadrame : costruzione delle piscine ne' demanj ex-feudali.

2. Diritto di forzare le opere dei cittadini nella manifattura della pece: estrazione della pece: diritto sulla pece, e sopra qualunque altro prodotto de' pini.
3. Decima del pesce : diritti di piazza.

N.7. Nella causa tra'l Comune di Campolieto , e 'l Duca d'Andria. p. 66.

1. Annuì duc. 204. 18 per fiscali : indebito esatto.
2. Colletta di S. Maria, zecca, portolanà in annui duc. 185.
3. Annuì ducati 94. 50 per crediti strumentarj.
- 4.

4. Terraggi nel territorio ex-feudale detto la Martina : usi civici a' cittadini tanto ne' territorj non seminati , quanto seminati dopo tagliate le biade :

N. 8. *Nella causa tra 'l Comune di S. Benedetto, e l'Amministrazione dei Demanj.* pag.69.

1. Annuì duc. 80 per terze baronali.
2. Annuì ducati 16 pel censo di Collemaggio.
3. Annuì duc. 18 a titolo di paglia e legna.

N. 9. *Nella causa tra 'l Comune di Canneto, e l'ex-barone.* pag.71.

1. Carlini cinque a fuoco per transazione de' sarvizj personali.
2. Altri carlini cinque a fuoco per transazione della bagliva e portolania.

3. Diritto dello scannaggio.

N. 10. *Nella causa tra 'l Principe di Monteroduni, e quel Comune.* p.72.

Diritto di esigere sei quartucce di grano per ogni fuoco di braceiale : due tomoli ed un quarto di grano a pajo di buoi.

N. 11. *Nella causa tra 'l Comune di Leporano, col Principe di Leporano Sig. Giovanni Muscettola.* p.74.

1. Diritto di esigere la fida da' possessori degli animali che pascolano l'erba ne' proprj fondi.

2. Fida dell'erba agreste : erbatica e carnatica.

3. Credito strumentario di ducati 2400.

4. Decima dell'oglio.

N. 12. *Nella causa tra 'l Comune di Sassano, e' l Duca di Diano.* p.76.

1.

1. Credito strumentario di ducati
2000.
2. Bonatendenza sul medesimo.

N. 13. *Nella causa tra'l Duca di Costanzo, e'l Comune di Paganica.* p.79.
Terze baronali in ann. duc.350.

N. 14. *Nella causa tra'l Comune e i cittadini di Torricella col Duca di Canosa.* pag. 82.

1. Usi civici nell'ex-feudo di Montemoresco.
2. Usi civici negli ex-feudi di San Giusta, e Pescorutico, o sia Pescara.
3. Reintegra a pro de' coloni di Torricella nel possesso de'fondi, da cui sono stati espulsi senza giusta causa: prestazioni sui medesimi.
4. Fida per gli animali de' coloni, che s' intromettono nell'ex-feudo
di

di Montemoresco pel trasporto de' generi.

5. Censi su'fondi onnosj a tal peso.

6. Crediti strumentarj di duc.300,
e di duc. 800.

N. 15. Nella causa tra 'l Comune di Maddaloni , e 'l Principe di Colobrano. pag.87.

Esecuzione della convenzione colle seguenti moderazioni.

1. Pretensioni del Comune sul bosco l'*Olmo cupo* compensate colla cessione di sessantatre moggia di territorio boscoso , e della padula adjacente detta *de' Porconi* di moggia diecinove.

2. Bonatenezza compensata colla somma di duc. 2000.

3. Prestazione di annui ducati 200 ridotta ad annui duc. 70.

4. Reciproca compensazione di crediti e debiti.

5.

5. Risoluzione dell'affitto delle botteghe lorde.
6. Spese a carico comune.

N. 16. *Nella causa tra 'l Comune di S. Martino nella Valle Caudina, e 'l Principe di Supino.* pag. 92.

Esecuzione del decreto de' 12 Luglio 1808 colle moderazioni contenute nelle nuove minute.

